
TRATTATO

DELLE LEGGI

DI

GIOVANNI

DOMATI

TRATTATO DELLE LEGGI.

CAPITOLO I.

Dei primi principj di tutte le leggi.

SOMMARIO.

- I. I primi principj delle leggi sono stati incogniti ai Pagani.
- II. Certezza dei principj delle leggi.
- III. Cognizione dei primi principj delle leggi per mezzo della conoscenza dell'uomo.
- IV. Natura dell'uomo.
- V. Religione dell'uomo.
- VI. Prima legge dell'uomo.
- VII. Seconda legge dell'uomo.
- VIII. Fondamento della società degli uomini sopra queste due leggi.

Egli sembra che niente dovrebbe essere più noto agli uomini, quanto i primi principj delle leggi che regolano e la condotta di ciascheduno in particolare, e l'ordine della società, che essi formano insieme: E che coloro ancora, i quali non hanno i lumi della Religione, ove noi apprendiamo quali sono questi principj, dovrebbero almeno rimoscerli in loro stessi, poichè sono essi scolpiti nel fondo della nostra natura. Tuttavia si vede, che i più abili di coloro, i quali hanno ignorato ciò che la Religione ci insegna, gli hanno sì poco conosciuti, che hanno stabilito delle regole, che gli violano e gli distruggono.

Così i Romani, che tra tutte le nazioni hanno più coltivate le leggi Civili, e che ne han fatto un sì gran numero di giustissime, s'avevano attribuita al pari degli altri popoli, la licenza di torre la vita sì ai loro schiavi, come ai loro propri figliuoli (a). Come se la potestà, che dà la qualità di Padre, e quella di Padrone dispensar potesse dalle leggi della umanità.

Questa opposizione si estrema tra l'equità che riluce nelle leggi sì giuste, che han fatto i Romani, e l'inumanità di questa licenza, fa ben vedere, che ignoravano le sorgenti della giustizia stessa da lor conosciuta, poichè essi offendevano

(a) V. l. ult. C. de patr. pot. §. 1. & 2. inst. de his qui s. v. al. f. jur.

no sì grossolanamente con queste barbare leggi lo spirito di que' principj, che sono i fondamenti di tutto ciò, che vi ha di giustizia, e di equità nelle altre loro leggi.

Questo abbaglio non è già il solo donde giudicar si possa quanto erano essi lontani dalla conoscenza di questi principj; se ne vede un'altra pruova assai confidevole nell'idea, che i loro Filosofi avevan loro data dell'origine della società degli uomini, di cui questi principj sono i fondamenti. Imperciocchè lungi dal riconoscerli, e distinguere come essi debbono formare l'unione degli uomini, avvistati s'erano, che gli uomini avevano primieramente vissuto come bestie selvatiche nei campi senza comunicazione, e senza alcun legame, fino a che uno di essi s'avvisò, che poteva mettergli in società, e cominciò dal cicurargli per formarla (b).

Non ci arresteremo punto a considerare le cagioni di questa sì strana contrarietà di lume, e di tenebre negli uomini i più illuminati fra tutti coloro, che vissuti sono nel paganesimo: e come potevano essi conoscere tante regole di giustizia e di equità, senza scorgervi i principj, onde esse dipendono? I primi elementi della Religione Cristiana spiegano quest'enigma: e ciò che questa c'insegna dello stato dell'uomo, ci fa conoscere le cagioni di questo acciecamiento, e ci scopre nel medesimo tempo quali sieno questi primi principj, che Iddio ha stabiliti per fondamenti dell'ordine della società degli uomini, e che sono le forgenti di tutte le regole della giustizia e dell'equità.

Ma sebbene questi principj ci sieno cogniti per mezzo del solo lume della Religione, questa però ce gli fa vedere nella nostra stessa natura con tanta chiarezza, che si vede che l'uomo non gl'ignora se non perchè ignora se stesso, e che così niente è più sorprendente quanto l'acciecamiento che gliene toglie la vista.

II. *Cer-* Come nulla v'ha di più necessario nelle scienze, che di possederne i primi *senza de* principj, e che in ciascheduna si comincia dallo stabilirne quei che le son proprj, e *principj* dal darvi quel lume, che mette in vista la lor verità, e la loro certezza per servire *delle leg-* di fondamento a tutto il dettaglio, che ne deve dipendere; egli è importante di *gi* considerare quali sono quei delle leggi per conoscere qual'è la natura, e la fermezza delle regole, che ne dipendono. E si giudicherà del carattere della certezza di questi principj dalla doppia impressione, che debbono fare sopra del nostro spirito quelle verità, che Iddio c'insegna mediante la Religione, e ch'egli ci fa sentire per mezzo della nostra ragione. A tal che si può dire, che i primi principj delle leggi abbiano un carattere di verità, che tocchi, e persuada più che quella dei principj delle altre scienze umane: e che laddove i principj delle altre scienze, ed il dettaglio delle verità, che ne dipendono non sono oggetto se non se dello spirito, e non già del cuore, e ch'elleno non entrino neppure in tutte le menti; i primi principj delle leggi, ed il dettaglio delle regole essenziali a questi principj hanno un carattere di verità, di cui niuno è incapace, e che tocca egualmente lo spirito e il cuore. Così l'uomo non corrotto n'è più penetrato, e più fortemente persuaso, che delle verità di tutte le altre scienze umane.

Egli non vi è alcuno, per esempio, il quale non senta, e collo spirito e col cuore, che agli altri non sia permesso di ammazzare, o di rubar lui, nè a lui di ammazzare, o rubare gli altri, e l'quale non sia più pienamente persuaso di queste verità, di quel ch'esser lo potrebbe d'un teorema di geometria. Ciò non ostante queste verità istesse, che l'omicidio e il furto sono illeciti, per quanto evidenti ne sieno, non hanno il carattere di una certezza eguale a quella dei primi principj, onde

(b) C. de inv. L. 1. C. 2.

onde esse dipendono. Poichè laddove questi principj sono regole, delle quali non vi è dispensa, o eccezione, queste sono sottoposte ad eccezioni, e dispense. Imperciocchè, per esempio, Abramo poteva uccidere giustamente il suo figlio, allorchè il Padrone della vita, e della morte glielo comandò (c): E gli Ebrei prefero senza delitto le ricchezze degli Egiziani per l'ordine del Padrone dell'Universo, che loro le diede (d).

Non si può pigliare una via più semplice, e più sicura per iscoprire i primi principj delle leggi, che in supponendo due primiere verità, le quali non sono che semplici definizioni. L'una, che le leggi dell'uomo altro non sieno, che le regole della sua condotta; e l'altra, che questa condotta altro non sia, che i passi, che fa l'uomo verso il suo fine.

Per iscoprire dunque i primi fondamenti delle leggi dell'uomo, conoscer bisogna qual'è il suo fine; perchè la sua destinazione a questo fine sarà la prima regola della via, e dei passi, che ve lo conducono, e per conseguenza la sua primaria legge, e l'fondamento di tutte le altre.

Conoscere il fine di una cosa, è semplicemente sapere, perchè ella sia fatta. E si conosce, perchè una cosa sia fatta; se vedendo, come ella è fatta si scopra a che la sua struttura può riportarsi. Perchè egli è certo che Iddio ha proporzionata la natura di ogni cosa al fine per cui l'ha destinata. Noi sappiamo, e sentiamo tutti, che l'uomo ha un'anima, che anima un corpo: e che in quest'anima vi sono due potenze, un intendimento proprio per conoscere, ed una volontà propria per amare. Così vediamo, che per conoscere, e per amare, Iddio abbia fatto l'uomo: che per conseguenza sia fatto per unirsi a qualche oggetto, la di cui cognizione, e l'amore debbono fare il suo riposo, e la sua felicità: E che verso questo oggetto tutti i suoi passi debbono indirizzarlo. Donde ne segue, che la primaria legge dell'uomo sia la sua destinazione alla ricerca, ed all'amore di questo oggetto, che deve essere il suo fine, e dove egli deve trovare la sua felicità: e che questa legge, essendo la regola di tutti i suoi passi, debba essere il principio di tutte le sue leggi.

Per conoscere dunque, qual sia questa primaria legge, qual ne sia lo spirito, e come ella è il fondamento di tutte le altre; bisogna vedere a quale oggetto ella ci destina.

Di tutti gli oggetti, che s'offrono all'uomo in tutto l'universo, comprendendovi l'uomo stesso, ei non troverà niente, che sia degno di essere il suo fine. Imperciocchè in se stesso, lungi dal ritrovarvi la sua felicità, egli non vi vedrà, che i semi delle miserie, e della morte; e attorno di lui, se noi scorriamo tutto questo universo, troveremo, che niente può far le veci di fine, nè al nostro spirito, nè al nostro cuore: e che ben lungi dal poter riguardare le cose, che vi vediamo, come nostro fine, noi siamo il loro: e che per noi soltanto Iddio le abbia fatte (e). Imperciocchè tutto ciò, che racchiude la terra, e i Cieli è stato unicamente creato per i nostri bisogni, e perirà, quando questi cesseranno. Veggiamo perciò, che tutto è sì poco degno, e della nostra mente, e del nostro cuore, che in riguardo alla mente, Dio le ha nascosta ogn'altra cognizione delle creature, fuorchè quella di ben condursi; e che le scienze, le quali si applicano alla conoscenza della loro natura non vi scoprono se non ciò, che può

A 2

(c) Gen. 22. 2.

(d) Exod. 11. 2. 12. 36.

(e) Ne forte elevatis oculis ad cælum, videas solem & lunam, & omnia astra cæli, & errore

deceptus, adores ea, & colas quæ creavit Deus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ sub cælo sunt. Deut. 4. 19.

essere di nostro uso, e si rendono più oscure a misura, ch'esse vogliono penetrare ciocchè non lo è (f). E per il cuore miuno ignora, che il mondo intiero non è capace di riempirlo; e che giammai questo non ha potuto fare la felicità di alcuno di coloro, che lo hanno più amato, e che più ne hanno posseduto. Questa verità si fa sì ben sentire a ciascheduno, che miuno ha bisogno di esserne persuaso: e bisogna finalmente apprendere da colui, che ha formato l'uomo, che egli solo essendo il suo principio, n'è altresì il fine (g): e che non vi è che l' solo Iddio, che possa riempire il vuoto infinito di questo spirito, e di questo cuore, ch'egli ha per lui formati (h).

Dunque per Dio stesso Iddio ha fatto l'uomo (i): per conoscerlo, gli ha dato l'intendimento: per amarlo, gli ha data la volontà; e per mezzo de' ligami di questa conoscenza, e di questo amore vuole egli, che gli uomini a lui si uniscano, per trovar in lui, e la lor vera vita, e la loro unica felicità (l).

Questa costruzione dell'uomo formato per conoscere, e per amare Iddio, è quella, che forma la sua rassomiglianza a Dio (m). Poichè come Iddio è il solo sommo bene, è sua natura, ch'egli conosca, ed ami se stesso: ed in questa conoscenza, ed in questo amore consiste appunto la sua felicità. Così è un rassomigliarlo, l'esser d'una natura capace di conoscerlo, e di amarlo: ed è un partecipare della sua beatitudine l'arrivare alla perfezione di questa conoscenza, e di questo amore (n).

Così noi scopriamo in questa rassomiglianza dell'uomo, a Dio, in che consista la sua natura, in che consista la sua religione, in che consista la sua primaria legge. Imperciocchè la sua natura altra non è, se non se l'essere creata all'immagine di Dio, e capace di possedere questo sommo bene, che la sua vita, e la sua beatitudine esser deve. La sua religione, la quale è l'unione di tutte le sue leggi, non è altra cosa, se non se il lume, e la via che a questa vita lo conducono (o). Che la sua prima legge, la quale è lo spirito della sua religione, è quella, che gli comanda la ricerca, e l'amore di questo sommo bene, al quale deve egli elevarsi con tutte le forze del suo spirito e del suo cuore, che per possederlo son fatti (p).

Questa prima legge è quella, ch'è il fondamento, ed il primiero principio di tutte le altre. Imperciocchè la legge, che comanda all'uomo la ricerca, e l'amore del sommo bene, comune essendo a tutti gli uomini, ella ne abbraccia una seconda, che gli obbliga ad unirsi, ed amarsi fra loro; perchè essendo destinati per essere uniti nel possesso di un solo, ed unico bene, che far dee la lor comune felicità, e per esservi uniti sì strettamente, che ritroviamo esser detto, che

(f) Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper: & in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus. Non est enim tibi necessarium, quæ abscondita sunt, videre oculis tuis. *Ecclesi. 3. 22.*

(g) Ego sum a & o, primus & novissimus, principium & finis. *Apoc. 22. 13. Is. 41. 4.*

(h) Satiabor, cum apparuerit gloria tua. *Psal. 16. 17.*

(i) Universa propter semetipsum operatus est Dominus. *Prov. 16. 4.* Et faciet te excelsiorem cunctis gentibus, quas creavit in laudem, & nomen, & gloriam suam. *Deut. 26. 19.* Et omnem qui invocatur nomen meum, in gloriam meam creavi eum, formavi eum, & feci eum, *Is. 43. 7.*

(l) Ipse est enim vita tua. *Deuter. 30. 20.* Hæc est vita æterna, ut cognoscant te. *Joan. 17. 3.*

(m) Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. *Gen. 1. 26. Sap. 2. 23. Ecclesi. 17. 1. Coloss. 3. 10.*

(n) Scimus quoniam, cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est. *1. Joan. 3. 2.*

(o) Lex lux, & via vitæ. *Prov. 6. 23.*

(p) Hoc est maximum & primum mandatum. *Matth. 22. 38.* Dilectio custodiam legum illius est. *Sap. 6. 19.*

che essi non faranno, che uno (q), non possono eglino esser degni di questa unità nel possesso del loro comune fine, se non cominciano la loro unione con legarsi d'un amore naturale nella via, che vi conduce. E non vi è altra legge, che comandi a ciascheduno d'amar se stesso, perchè noi non possiamo meglio amarci, che in osservando la prima legge, ed indirizzandoci al bene, al quale ella ci chiama.

Mediante lo spirito di queste due prime leggi Iddio, destinando gli uomini all'unione del possesso nel loro fine comune, ha cominciato dal formare tra essi una prima unione, nell'uso dei mezzi, che ve gli conducono. Ed egli ha fatto dipendere quella ultima unione, che formar deve la lor beatitudine dal buon uso, che deve formare la lor società.

Per ligargli dunque in questa società, egli l'ha renduta essenziale alla loro natura. E come si vede nella natura dell'uomo la sua destinazione al sommo bene, vi si vedrà parimente la sua destinazione alla società, ed ai diversi ligami, che da ogni banda ve l'obbligano: e che questi legami, che sono conseguenze della destinazione dell'uomo all'esercizio delle due prime leggi, sono nel medesimo tempo i fondamenti del contenuto delle regole di tutti i suoi doveri, e le sorgenti di tutte le leggi.

Ma prima di passar oltre, e di far vedere l'incatenamento, che lega tutte le leggi a queste due prime, ei bisogna prevenire la riflessione, che è naturale di fare sopra lo stato di questa società, la qual dovendo esser fondata sulle due prime leggi, non lascia di sussistere, quantunque lo spirito di queste leggi non molto vi regni; per guisa che sembri, ch'ella si mantenga per mezzo d'altri principi. Tuttavia sebbene gli uomini abbiano violato queste leggi fondamentali, e che la società sia in uno stato stranamente diverso da quella, che doveva essere elevato sopra questi fondamenti, ed affodato da questa unione, egli è sempre vero, che queste leggi divine, ed essenziali alla natura dell'uomo, sussistano immutabili, e ch'elleno non hanno punto cessato d'obbligare gli uomini ad osservarle: ed è certo parimente, come il seguito lo farà vedere, che tutto ciò, che vi ha di leggi, che regolino la società nello stato stesso, nel quale noi la veggiamo, altro non siano che conseguenze di queste prime. Così è stato necessario di stabilire questi primi principj: del resto non è possibile di ben comprendere la maniera, in cui si vede ora sussistere la società, senza conoscere lo stato naturale, nel quale esser dovrebbe, e considerarvi l'unione, che le divisioni degli uomini hanno rotta, e l'ordine che esse hanno turbato.

Per giudicare dunque dello spirito, e dell'uso delle leggi, che mantengono la società nello stato presente, necessario è il delineare un piano di questa società sopra il fondamento delle due prime leggi, affine di scovirvi l'ordine di tutte le altre, ed i loro legami con queste due prime. E si vedrà poi di qual maniera ha provveduto Iddio per far sussistere la società nello stato, in cui noi la vediamo, e fra coloro, i quali non guidandovisi collo spirito delle fondamentali leggi ruina-no i fondamenti, ch'egli posti vi aveva.

(q) Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me, *Joan. 17. 22.* & ego in te, ut & ipsi ip nobis unum sint.

VIII. Fondamento della società degli uomini sopra queste due leggi.

C A P I T O L O II.

*Piano della Società sopra il fondamento delle due prime leggi
per mezzo di due spezie di obblighi.*

S O M M A R J.

- I. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge.
- II. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge.
- III. Destinazione dell'uomo alla Società per mezzo di due spezie di obblighi.

I. Rap-
porto del-
lo stato
dell'uomo
in questa
vita all'
esercizio
della pri-
ma legge.

Comechè sia fatto l'uomo per conoscere, e per amare il sommo bene, non lo ha nondimeno Iddio posto immediatamente in possesso di questo fine, ma l'ha messo prima in questa vita, come in una via per pervenirvi. E siccome l'uomo non può a niuno oggetto portarsi per altra strada, che per le cognizioni del suo intelletto, e per gli moti della sua volontà; Iddio ha fatto dipendere la conoscenza chiara, e l'amore immutabile del sommo bene, che deve fare la felicità dello spirito, e del cuore dell'uomo, dall'obbedienza alla legge, che gli comanda di meditare, ed amare questo unico bene, per quanto egli ne può esser capace durante questa vita, la quale gli dà soltanto per rivolgerne tutto l'uso alla ricerca di questo oggetto solo degno di attirare tutte le sue mire, e tutti i suoi desiderj (a).

Non si entra già qui nella spiega delle verità che la religione ci insegna sulla maniera, in cui Iddio guida, ed eleva l'uomo a questa ricerca. Basta per dare l'idea del piano delle società di supporre, e di osservare, che tanto è vero che Iddio dà all'uomo l'uso della vita in questo universo per occuparlo all'esercizio di questa prima, e seconda legge, che tutto ciò che può esservi dentro di sé, e in tutto il resto delle creature, sono altrettanti oggetti, che gli son dati per obbligarvelo. Imperciocchè per la prima legge egli deve sentire nella vista, e nell'uso di tutti questi oggetti, ch'essi sono tanti tratti, ed immagini di quel che Dio vuole, che si conosca, e che si ami in lui. E per la seconda legge Iddio ha talmente assortiti gli uomini tra di loro, e l'universo in rapporto a tutti gli uomini, che gli oggetti stessi, i quali debbono eccitargli all'amor del sommo bene, gli obbligano altresì alla società, ed allo scambievolmente amore tra di essi. Poichè niente si vede, e niente conoscesi nè fuor dell'uomo, nè dentro l'uomo, che non dinoti esser questo alla società destinato.

II. Rap-
porto di
questo me-
desimo sta-
to dell'uo-
mo all'e-
sercizio
della se-
conda leg-
ge?

Così fuor dell'uomo i Cieli, gli astri, il lume, l'aria, sono oggetti, che si spiegano in mostra agli uomini, come un bene comune a tutti, e di cui ciascuno ha tutto il suo uso. E tutte le cose, che la terra, o le acque portano, o producono, son d'un uso parimente comune, ma di tal sorta, che niente non passa al nostro uso, se non se mediante le fatiche di molte altre persone. Il che rende gli uomi-

(a) Audi, Israel: Dominus Deus noster Deus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua, Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie, in corde tuo; & narra- bis filiis tuis, & meditaberis sedens in domo tua,

& ambulans in itinere, dormiens atque confur- gens: & ligabis ea quasi signum in manu tua: & eruntque, & movebuntur ante oculos tuos. Scri- besque ea in limine, & ostiis domus tuæ. Deut. 6. 4. ibid. 11. 13.

uomini gli uni agli altri necessarj, e tra di essi forma i differenti ligami per gli usi dell'agricoltura, del traffico, delle arti, delle scienze, e per tutte le altre comunicazioni, che i diversi bisogni della vita richieder possono.

Così nell'uomo si osserva, che Iddio l'ha formato per mezzo di un ligame inconcepibile dello spirito e della materia; e ch'egli l'ha composto mediante l'unione dell'anima e del corpo, per fare di questo corpo unito allo spirito, e della meravigliosa struttura dei sensi e dei membri, l'istrumento di due usi essen- ziali alla società.

Il primo di questi due usi è quello di ligare gli spiriti ed i cuori degli uo- mini tra di loro; il che accade per una conseguenza naturale dell'unione dell'ani- ma e del corpo. Imperocchè mediante l'uso de' sensi uniti allo spirito, e delle impressioni dello spirito sopra de' sensi, e de' sensi sopra lo spirito, gli uomini si comunicano gli uni agli altri i lor pensieri, ed i lor sentimenti. Così il corpo è nel medesimo tempo l'istrumento e l'immagine di questo spirito, e di questo cuore, che sono l'immagine di Dio.

Il secondo uso del corpo è quello di applicare gl'uomini a tutte le differenti fatiche, che Iddio ha rendute necessarie per tutti i loro bisogni: imperciocchè Id- dio ci ha dati i sensi, ed i membri per la fatica; e sebbene sia vero, che le fatiche, le quali al presente esercitano l'uomo sieno per lui una pena, colla quale Dio lo punisce, e che Iddio abbia dato all'uomo un corpo adatto al trava- glio per punirlo col travaglio stesso, è certo però che l'uomo è sì naturalmente destinato alla fatica, che gli era stato comandato di faticare anche nello stato d'in- nocenza (b). Ma l'una delle differenze tra le fatiche di questo primo stato e quelle del nostro, consiste in ciò, che il lavoro dell'uomo innocente era una pia- cevole occupazione, senza pena, senza noja, senza stanchezza, ed il nostro ci è imposto come una pena (c). Così la legge del faticare è egualmente essenziale ed alla natura dell'uomo, ed allo stato, nel quale l'ha posto la sua caduta: e questa legge è parimente una conseguenza naturale delle due prime, le quali ap- plicando l'uomo alla società l'obbligano alla fatica, che ne forma il ligame, ed ordinano a ciascheduno la sua, per distinguere mediante i diversi lavori, i varj impieghi, e le differenti condizioni, che la società debbon comporre.

Iddio dunque destinando gli uomini alla società ha formati i vincoli, che ve gli obbligano. E come i ligami generali, ch'egli forma fra tutti gli uo- mini per la lor natura, e col destinarli ad un medesimo fine sotto le me- desime leggi, son comuni a tutto l'uman genere, ed esse non formano in cia- scuno veruna singolar relazione, che lo obblighi più agli uni, che agli altri; egli aggiunge a questi ligami generali e comuni a tutti, altri vincoli ed altri obblighi particolari di diverse specie, co' quali liga più dappresso gli uomini tra di loro, e determina ciascheduno ad esercitare effettivamente verso taluni di lo- ro i doveri di questo amore, che niuno può esercitare verso di tutti gli altri. Per guisa che questi obblighi sono relativamente a ciascuno, come quelle partico- lari leggi, che gli prescrivono ciò che la seconda legge da lui richiede, e che per conseguenza regolano i suoi doveri. Poichè i doveri degli uomini tra di loro al- tro non sono, che gli effetti del sincero amore, che ogni uomo deve ad ogni al- tro, secondo gli obblighi, ne quali si ritrovi.

Questi obblighi particolari sono di due generi. Il primo è di quei, che si forma- no mediante i naturali vincoli del matrimonio tra il marito e la moglie, e quei del-

(b) Posuit eum in paradiso voluptatis ut ope- raretur, & custodiret illum. Genes. 2. 15.

(c) In sudore vultus tui vesceris pane. Ge- nes. 3. 19.

III. De-
stinazione
dell'uomo
alla socie-
tà per
mezzo di
due spezie
di obbli-
ghi.

della nascita tra i genitori ed i figli: e questo genere comprende altresì gli obblighi de' parentadi, e delle affinità, che sono conseguenze della nascita, e del matrimonio.

Il secondo genere abbraccia tutte le altre sorte di obblighi, che formano de' rapporti tra persone e persone di ogni specie, e che si formano differentemente, e nelle diverse comunicazioni, che tra gli uomini si fanno delle loro fatiche, della loro industria, e di ogni sorta d'uffici, di servigi, ed altri soccorsi, o in quelle, che l'uso delle cose riguardano. Il che racchiude tutti i differenti usi delle arti, degl'impieghi, e delle professioni di ogni natura, e tutto ciò, che può ligare le persone secondo i differenti bisogni della vita, sì per mezzo delle comunicazioni gratuite, come per mezzo de' traffichi.

Per mezzo di tutti questi obblighi di queste due specie, ha Iddio formato l'ordine della società degli uomini, per legargli nell'esercizio della seconda legge. E come egli segna in ogni obbligo ciò che prescrive a coloro, cui l'impone, si riconoscono nei caratteri delle differenti sorte di obblighi i fondamenti, e le diverse regole di quel che la giustizia e l'equità domandano da ogni persona, secondo le situazioni, in cui i suoi obblighi lo costituiscono.

C A P I T O L O III.

Della prima specie di obblighi.

S O M M A R J.

- I. Obbligo naturale del matrimonio, e della nascita.
- II. Istituzione divina del matrimonio, ed i diversi principj delle leggi, che ne dipendono.
- III. Luogo della nascita, ed i principj delle leggi, che ne sono le conseguenze.
- IV. Vincolo delle consanguinità e delle affinità, e de' loro principj.

L'Obbligo, che costituisce il matrimonio tra il marito e la moglie, e quello, che produce la nascita tra essi, ed i loro figli, formano una società particolare in ogni famiglia, nella quale Iddio unisce le persone più strettamente per obbligarle ad un uso continuo de' diversi doveri di scambievolmente amore. Con questo disegno non ha egli creati tutti gli uomini, siccome il primo, ma ha voluto fargli nascere dall'unione, che ha formata tra due sessi nel matrimonio, e porgli al mondo in uno stato di mille bisogni, in cui il soccorso di questi due sessi e loro per lungo spazio di tempo necessario. Ed appunto nelle maniere, con cui Iddio ha formato questi due vincoli del matrimonio, e del nascimento scoprir bisogna i fondamenti delle leggi, che gli riguardano.

Per formare l'unione tra l'uomo e la donna, ed istituire il matrimonio, ch'esser doveva la sorgente della moltiplicazione, e nel tempo stesso della congiunzione del genere umano, e per dare a questa unione de' fondamenti proporzionati a' caratteri dell'amore, che doveva esserne il vincolo, formò Iddio in primo luogo il solo uomo (a), e di poi egli ne tirò da quello un secondo sesso, e formò la donna da uno de' costati dell'uomo (b), per dinotare median-

(a) Formavit igitur Dominus Deus hominem nem pro ea. Et edificavit Dominus Deus eam, quam tulerat de Adam, in mulierem. Gen. 2. 21, 22.

te l'unità della loro origine, che essi formano un sol tutto, in cui la donna è tirata dall'uomo, e gli è data dalla mano di Dio (c), come una compagna, ed un soccorso a lui somigliante (d), e formato di lui stesso (e). Così egli legogli con questa sì stretta unione, e sì santa, della quale si dice, che Dio stesso gli ha congiunti (f), e che gli ha posti amendue in una sola carne (g). Egli rende l'uomo il capo di questo tutto (h), ed assodò la loro unione, proibendo agli uomini di separare ciò che egli stesso congiunto aveva (i).

Queste misteriose maniere, in cui Iddio ha formato il contratto del matrimonio, sono i fondamenti non solamente delle leggi, che regolano tutti i doveri del marito e della moglie, ma altresì delle leggi della Chiesa e delle Leggi Civili, che riguardano il matrimonio e le materie, che ne dipendono, o che vi hanno rapporto.

Così il matrimonio essendo un vincolo formato dalla mano di Dio, deve esser celebrato in una maniera degna della santità dell'istituzione divina, che stabilito lo ha. Ed è una conseguenza naturale di quest'ordine divino, che il matrimonio sia preceduto ed accompagnato dall'onestà, dalla scelta reciproca delle persone, che lo contraggono, dal consenso de' genitori, che per varj riguardi fanno le veci di Dio: e che sia celebrato mediante il Ministero della Chiesa, dalla quale quella unione ricever dee gli effetti del Sacramento, che n'è il ligame.

Così il marito e la moglie essendo dati l'uno all'altro dalla mano di Dio, che gli unisce in un sol tutto, che nulla cosa può separare, non si può giammai disciogliere un matrimonio, che sia stato una volta legittimamente contratto.

Così questa unione delle persone nel matrimonio è il fondamento della Civile Società, che gli unisce nell'uso de' loro beni e di tutte le cose.

Così il marito essendo per l'ordine divino il capo della moglie, egli ha sopra di essa una potestà proporzionata a quel che richiede la loro unione: e questa potestà è il fondamento della autorità, che le Leggi Civili danno al marito, e degli effetti di questa autorità nelle materie, in cui ella ha il suo uso.

Così, essendo il matrimonio istituito per la moltiplicazione del genere umano, mediante l'unione dell'uomo e della donna congiunti in quella maniera, in cui Iddio gli unisce; ogni congiunzione fuori del matrimonio, è illecita, e non può dare, che una nascita illegittima. E questa verità è il fondamento delle leggi della Religione e della Politica contro le illecite congiunzioni, e di quelle, che regolano lo stato de' figli che ne nascono.

Il vincolo del matrimonio, che unisce i due sessi, è seguito da quello della nascita, che liga al marito ed alla moglie i figli, che nascono dal lor matrimonio.

Per formar questo vincolo vuole Iddio, che l'uomo riceva la vita dai suoi genitori nel seno di sua madre: che la sua nascita sia il frutto delle pene e de' patimenti di questa madre: ch'egli nasca incapace di conservar questa vita, nella quale entra: che per lungo tempo sia in uno stato di debolezza, e bisognevole

Tom. I.

(c) Adduxit eam ad Adam. Genes. 2. 22.
(d) Non est bonum esse hominem solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi. Gen. 2. 17. Ecclesi. 17. 5.

(e) Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea; hæc vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Gen. 2. 23.

(f) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth. 19. 6.

(g) Et erunt duo in carne una. Gen. 2. 24.

Itaque non sunt duo sed una caro. Matth. 19. 6. Ephes. 5. 31. Marc. 10. 8.

(h) Caput autem mulieris vir. 1. Cor. 11. 3. Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Domino: quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiæ. Ephes. 5. 22. 23. sub viri potestate eris. Genes. 3. 16. 1. Cor. 14. 34.

(i) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Matth. 19. 6.

III. Vincolo della nascita, ed i principj delle leggi, che ne sono le conseguenze.

del soccorso de' suoi genitori per sussistervi, ed esservi allevato. E siccome per mezzo di questa nascita forma Iddio lo scambievolmente amore, che unisce sì strettamente colui, che generando il suo simile gli dà la vita, a colui che la riceve, egli dà all'amor de' genitori un carattere proporzionato allo stato de' figli nel loro nascimento, ed a tutti i bisogni che sono le conseguenze di questa vita, che essi loro han data, per legargli con questo amore ai doveri dell'educazione, dell'istruzione, ed a tutti gli altri. E dà all'amor de' figli un carattere proporzionato ai doveri di dipendenza, di obbedienza, di riconoscenza, ed a tutti gli altri, ai quali gli obbliga il beneficio della vita che essi riconoscono dai genitori, dai quali Iddio gli ha fatto nascere, per guisa che egli c'insegna, che senza essi quelli non l'avrebbero certamente (1); il che gli obbliga a rendere ai genitori tutti i possibili soccorsi e servigi nei loro bisogni, e soprattutto in quei della gravezza degli anni, e delle altre debolezze, infermità, e necessità, ne quali i figli rendono ai loro genitori i doveri corrispondenti ai primi benefici da essi ricevuti.

Quest'ordine della nascita è quello, che formando gli obblighi tra i genitori ed i figli, è il fondamento di tutti i loro doveri, de' quali è facile il vedere l'estensione per mezzo de' caratteri di questi differenti obblighi. E da questi principj stessi dipendono le disposizioni delle leggi civili, intorno agli effetti del paterno potere, e de' doveri reciprochi de' genitori verso dei figli, e dei figli verso i genitori, in quanto queste materie si rapportano alla politica, come sono li dritti, che le leggi e le consuetudini danno ai Padri per la guida dei loro figli per la celebrazione dei loro matrimonj, per l'amministrazione e godimento de' loro beni, le ribellioni de' figli contro l'obbedienza ai genitori dovuta, l'ingiustizia de' genitori o de' figli, che si ricusano gli alimenti, ed altre simili cose.

Sopra questo medesimo ordine che Iddio ha tenuto per dare la vita a' figli per mezzo de' loro genitori, sono ancora fondate le leggi, le quali fanno passare a' figli i beni de' genitori dopo la lor morte: perchè essendo stati dati i beni agli uomini per tutti i differenti bisogni della vita, ed altro non essendo, che una conseguenza di questo beneficio, egli è dell'ordine naturale, che dopo la morte de' genitori raccolgano i figli i loro beni, come un accessorio della vita, che da essi han ricevuta.

Il vincolo della nascita, che unisce a' loro figli i padri e le madri, gli lega ancora a coloro, che nascono e discendono da' medesimi. E questo vincolo fa considerarsi come figli tutti i discendenti, e mette tutti gli ascendenti nel luogo di padri o di madri.

Si può osservare sulla differenza de' caratteri dell'amore, che unisce il marito, e la moglie, e quello, che lega i genitori ed i figli, che l'opposizione di questi differenti caratteri sia il fondamento delle leggi, le quali rendono illecito il matrimonio tra gli ascendenti e discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali in certi gradi: ed egli è facile di vederne le ragioni colle semplici riflessioni su di ciò, che si è osservato intorno a questi caratteri, sopra di che non è qui necessario l'estendersi.

Il matrimonio e la nascita, che sì strettamente uniscono il marito e la moglie, e i genitori co i loro figli, formano altresì due altre specie di vincoli naturali, che ne sono le conseguenze. La prima è quella de' collaterali, che consanguinità si appella, la seconda è quella del parentado, che chiamasi affinità.

La

IV. Vincoli delle consanguinità e dell'affinità, e de' loro principj.

(1) In toto corde tuo honora patrem tuum, & quoniam nisi per illos natus non fuisses: & retribue illis, quomodo & illi tibi. *Eccli.* 7. 28. 29. 33.

La consanguinità lega i collaterali, che sono coloro, la di cui nascita trae l'origine da un medesimo comune ascendente. Sono così chiamati, perchè laddove gli ascendenti e discendenti sono in una medesima linea di padre in figlio, i collaterali hanno ciascheduno la lor propria, che va a riunirsi all'ascendente comune. Così essi sono l'uno a lato dell'altro, ed il fondamento del loro vincolo e della loro congiunzione, e la loro comune unione al medesimo stipite, dal quale riconoscono la lor nascita.

Non è questo il luogo di spiegare i gradi delle parentele essendo ella una materia, che fa parte di quella delle successioni. E basta di osservar qui, che questo vincolo di parentela è il fondamento di diverse leggi come di quelle che proibiscono il matrimonio tra congiunti; di quelle che gli chiamano alle successioni, e alle tutele; di quelle delle ricuse de' Giudici, e delle repulse de' testimonj parenti delle parti litiganti, e di altre di simil fatta.

Le affinità sono i vincoli e le relazioni, che si formano tra il marito e tutti i parenti della moglie, e tra la moglie e tutti i congiunti del marito. Il fondamento di questo vincolo è l'unione sì stretta che passa tra il marito e la moglie, la quale fa, che coloro i quali ligati sono in parentado all'un di essi sono per conseguenza congiunti l'uno all'altro: e questa congiunzione fa, che il marito consideri il padre e la madre della sua moglie, come se gli fossero padri e madre propria; ed i di lei fratelli e sorelle, ed altri congiunti, come se tenessero a suo riguardo luogo di proprj fratelli, sorelle, e congiunti; e che la moglie riguardi allo stesso modo il padre e la madre, e tutti i parenti di suo marito.

Questo rapporto di affinità è il fondamento delle leggi, che proibiscono il matrimonio tra gli affini costituiti in linea retta di ascendenti e di discendenti in qualunque grado, e tra i collaterali fino all'estensione di certi gradi; e sono altresì il fondamento delle leggi, che chiamano gli affini alle tutele, che ricusano i Giudici ed i testimonj affini delle parti, e di altre somiglianti.

C A P I T O L O IV.

Della seconda specie di obblighi.

S O M M A R J.

- I. Quali sono questi obblighi, e come Iddio ad ogni uomo assegna i suoi.
- II. Questi obblighi son di due sorte, altri volontarj, ed altri indipendenti dalla volontà.
- III. Obblighi volontarj.
- IV. Obblighi indipendenti dalla volontà.
- V. Spirito della seconda legge in tutti gli obblighi.
- VI. Ordine del governo per ritenere gli uomini nell'osservanza de' loro obblighi.
- VII. Gli obblighi sono i fondamenti delle leggi particolari, che gli risguardano.

Siccome gli obblighi del matrimonio e della nascita, de' parentadi e delle affinità sono tra certe persone solamente ristretti, e Iddio ha posti gli uomini in società per legargli mediante uno scambievolmente amore, per guisa tale che ogni

uomo sia disposto a produrre verso di ogn' altro gli effetti di questo amore, secondo che l'occasione può obbligarvelo; egli ha renduto necessario nella società una seconda specie di obblighi, che diversamente avvicinano e leghino ogni sorta di persone, e sovente que' medesimi, che sono gli uni più estranei agli altri (a).

Ad oggetto di questa seconda sorta di obblighi moltiplica Iddio i bisogni degli uomini, e gli rende necessari gli uni agli altri a motivo di tutti questi bisogni: e si serve di due vie per situare ciascheduno nell'ordine di quegli obblighi, a quali lo destina.

La prima di queste due vie, è l'ordine ch' egli forma delle persone nella società, dando in quella a ciascheduno il suo posto per dinotargli mediante la sua situazione i rapporti, che lo legano agli altri, e quali siano i doveri propri del luogo che occupa, e nel quale vien da Dio costituito per mezzo della nascita, dell'educazione, delle inclinazioni e di altri effetti della sua condotta, che servono a stabilir l'ordine tra gli uomini. Questa prima via produce in tutti gli uomini gli obblighi generali delle condizioni, delle professioni, degl' impieghi, e mette ogni persona in un certo stato di vita, da cui i suoi particolari obblighi derivano.

La seconda via è la disposizione degli avvenimenti e delle congiunture, che determinano ciascheduno agli obblighi particolari, secondo le circostanze e le occasioni, nelle quali si rincontrano.

Tutte queste sorte di obblighi di questa seconda specie sono o volontarj, o involontarj. Poichè essendo l'uomo libero vi ha degli obblighi, ne quali entra per sua propria volontà; e dall'altra banda dipendendo dall'ordine divino, ve n'ha di quei, ne quali Iddio lo mette senza di lui scelta; ma o che gli obblighi dalla volontà dipendano, o che ne siano indipendenti nella loro origine, negli uni e negli altri l'uomo agisce con libertà; e tutta la sua condotta abbraccia sempre questi due caratteri, l'uno della dipendenza da Dio, i di cui ordini deve egli seguire, e l'altro della sua libertà, che dee a tal dipendenza condurlo. Così tutte queste sorte di obblighi sono proporzionate ed alla natura dell'uomo, ed al suo stato, durante il corso di questa sua vita.

Gli obblighi volontarj sono di due forte. Alcuni scambievolmente si formano tra due, o più persone, le quali si legano e si obbligano reciprocamente l'uno all'altro di lor comune volontà; ed altri si formano per la volontà di un solo, che si obbliga verso di altre persone, senza che queste persone con lui trattino.

Si verranno più facilmente a distinguere queste due sorte di obblighi per mezzo di alcuni esempj. Così in riguardo degli obblighi volontarj e scambievoli si vede, che per gli diversi bisogni, che hanno gli uomini di comunicarsi gli uni agli altri la loro industria ed il lor lavoro, e per gli differenti traffichi di tutte le cose, essi si associano, locano, vendono, comprano, permutano, e fanno tra di loro tutte le altre sorte di convenzioni.

Così, rispetto agli obblighi, che formansi per la volontà di un solo, ravvisasi, che colui, che si fa erede, si obbliga verso il creditore per la successione: che colui, il quale intraprende la direzione degli affari di uno assente senza sua saputa, si obbliga alla continuazione degli affari da lui cominciati; e in generale tutti coloro, che entrano volontariamente in certi impieghi, si obbligano a' doveri, che ne son le conseguenze.

Gli obblighi involontarj sono quelli, in cui Iddio costituisce gli uomini senza lor propria scelta. Così coloro, che nominati sono a quelle cariche, che municipali si addomandano, come di Scabini, Consoli, ed altri, e que' che la giustizia

(a) Luca 10. 33.

zia incarica di alcune commissioni, sono obbligati di esercitarle, e non possono dispensarsene, quando non abbiano legittime scuse. Così colui, che chiamato viene ad una tutela, è obbligato indipendentemente dalla sua volontà di far le veci di padre al pupillo posto sotto fa di lui custodia. Così colui, i di cui affari sono stati diretti nella sua assenza, e senza sua saputa da un'amico che n'abbia presa cura, è obbligato verso questo amico di restituirgli tutto ciò, che ha ragionevolmente speso, e di ratificare ciò che sarà stato bene amministrato. Così colui, la di cui mercanzia è stata salvata da un naufragio con alleggerire il vascello, dal quale si siano gettate altre mercanzie, è obbligato di portar la sua parte della perdita delle altre robe a proporzione di quel, che è stato a prò di lui salvato. Così lo stato di coloro, che nella società si ritrovano senza beni e nell'impotenza di faticare per sussistervi, impone un obbligo a tutti gli altri di esercitare verso di essi l'amore scambievole, con far loro parte d'un bene, a cui essi han diritto. Imperciocchè essendo ogni uomo membro della società ha diritto di vivervi, e quelch'è necessario a coloro, che nulla posseggono, e che non possono guadagnarsi il vitto, è per conseguenza tra le mani degli altri; donde segue, ch'essi non possono senza ingiustizia loro ricusarlo. E quindi è, che a motivo di questo obbligo si costringono i particolari anche per mezzo della forza a soccorrere nelle pubbliche necessità i poveri secondo i loro bisogni. Così lo stato di coloro, che soffrono qualche ingiustizia, e che sono oppressi, è un obbligo a coloro, che hanno il ministero e l'autorità della giustizia, di porla in uso a fin di proteggerli.

Si vede in tutte queste sorte di obblighi, ed in tutti gli altri, che immaginar si possono, che Iddio non gli forma, e non gli impone agli uomini, se non se per legargli all'esercizio del reciproco amore: e che tutti i differenti doveri, che prescrivono gli obblighi, non sono altro, che gli effetti diversi, che produr deve questo amore secondo le congiunture e le circostanze. Così in generale le regole, che comandano di restituire a ciascheduno ciò, che gli appartiene, di non far torto a veruno, di serbar sempre la fedeltà e la sincerità, ed altre simili altro non ingiungono, che gli effetti dello scambievole amore. Poichè amare altro non è, che voler far del bene, e non si amano punto coloro, a' quali si fa qualche torto, nè coloro, co' quali non si è fedele e sincero. Così in particolare le regole, che ordinano al tutore di invigilare alla persona ed a' beni del pupillo, ch'è sotto la sua custodia, non gli comandano, che gli effetti dell'amore, ch'egli aver deve per questo orfanello. Così le regole de' doveri di coloro, che sono in carica, e in ogni altra sorta di obblighi o generali o particolari, non prescrivono loro, se non se quanto la seconda legge comanda, come nel dettaglio degli obblighi è facile il ravvisarlo. Ed egli è sì vero, che il precetto di amare sia il principio di tutte le regole degli obblighi, e che lo spirito di queste regole altro non sia, se non se l'ordine dell'amore, il quale reciprocamente ci dobbiamo, che se accada non potersi, per esempio, senza offendere quest'ordine, restituire ad un altro ciò che da lui si tiene, questo dovere è sospeso fino a che adempir si possa secondo questo spirito. Così colui, che tiene la spada di un insensato o di un'altra persona, che la domandi nel trasporto di una passione, non deve restituirgliela fino a che questa persona sia in istato di non farne un cattivo uso; poichè non farebbe amarlo il dargliela in tali circostanze.

A questo modo comanda la seconda legge agli uomini di vicendevolmente amarsi. Poichè lo spirito di questa legge non è di obbligare ciascheduno ad avere per tutti gli altri quella inclinazione, che conciliano le qualità le quali ci rendono amabili, ma l'amore, da lei imposto consiste a desiderare agli altri il loro vero bene,

V. Spirito della seconda legge in tutti gli obblighi.

bene, ed a lor procurario per quanto si può. E quindi è, che come questo comandamento è indipendente dal merito di coloro, che amar dobbiamo, e non eccettua chicchessia, egli obbliga di amare coloro che sono i meno amabili, anzi quegli stessi che ci odiano: poichè la legge, che questi violano, sussiste a nostro riguardo; e noi dobbiamo desiderare il loro vero bene, e procurarlo (b), sì per la speranza di ricondurgli al loro dovere, come per non mancare al nostro.

Si son fatte quì queste riflessioni per far vedere, che siccome la seconda legge è il principio e lo spirito di tutte quelle che riguardano gli obblighi, non basta il sapere, come i più barbari lo fanno, che bisogna rendere a ciascheduno ciò che gli appartiene, che non bisogna far torto a veruno, che bisogna esser sincero e fedele, ed altre simili regole; ma bisogna di più considerare lo spirito di queste regole, e la sorgente della lor verità nella seconda legge, per dar loro tutta l'estensione che debbono avere. Imperciocchè si osserva sovente, che per mancanza di questo principio, molti Giudici, i quali non riguardano queste regole, se non se come leggi politiche, senza penetrarne lo spirito, che obbliga ad una giustizia più abbondante, non danno loro la lor giusta estensione, e tollerano quelle infedeltà ed ingiustizie, che essi reprimerebbono, se lo spirito della seconda legge fosse il loro principio.

VI. Ordine del Governo per ritenere gli uomini nel loro obbligo.
Bisogna ora aggiungere a queste osservazioni sopra di ciò che riguarda gli obblighi, che essi richiedono l'uso di un governo, che ritenga ciascheduno nell'ordine de' suoi doveri. Ad oggetto di questo governo ha stabilito Iddio l'autorità della Potestà necessarie per mantenere la società, come nel capitolo decimo si vedrà. E bisogna solamente osservare quì sul soggetto del governo, e coll'occasione degli obblighi, che ve ne ha molti, i quali formansi da questo stesso ordine del governo, come tra i Principi ed i sudditi, tra coloro che sono rivestiti delle dignità e cariche pubbliche, ed i particolari ed altri, che sono dello stesso ordine.

E' stato necessario di dare questa generale idea di tutte queste diverse sorte di obblighi, di cui finora si è parlato. Poichè siccome per mezzo di questi ligami Iddio applica gli uomini a tutti i loro differenti doveri, ed ha posti in ciaschedun obbligo i fondamenti de' doveri che ne dipendono; in queste sorgenti rintracciare si debbono i principj, e lo spirito delle leggi secondo gli obblighi, a quali esse si rapportano. Abbiain veduto negli obblighi del matrimonio e della nascita i principj delle leggi, che gli riguardano: bisogna ora scovrire negli altri obblighi, che si sono spiegati, i principj delle leggi che loro son proprj (1).

Noi ci restringeremo a que', che si rapportano alle Leggi Civili, e siccome per la maggior parte le materie del diritto civile sono conseguenze degli obblighi, di cui in questo capitolo si è parlato, si spiegheranno nel capitolo seguente alcune regole generali, che seguono dalla natura di questi obblighi, e nel tempo stesso sono i principj delle regole particolari delle materie, che da questi medesimi obblighi nascono.

CA-

VII. Gli obblighi sono i fondamenti delle leggi particolari, che gli riguardano.
(b) Non oderis fratrem tuum in corde tuo. *Levit. 19. 17.* Non quæres ultionem, nec memoreris injuriæ civium tuorum. *Ibid. 18.* Si occurreris bovi inimici tui, aut asino erranti, redue ad eum. Si videris asinum odientis te jacere sub onere, non pertransibis, sed sublevaris eum eo. *Exod. 23. 45.* Si reddidi retribuentibus mihi mala. *Psal. 7. 5.* Si esurierit inimicus tuus, ciba illum: si sitierit, da ei aquam bibere. *Prov. 25.*

21. Rom. 12. 20. Matth. 5. 42.

(1) Con egual felicità, che l'Autore, espose Federico II. nella Costituzione del Regno *Post Mundi machinam*, la origine delle obbligazioni pubbliche e private derivandole dalla natura dell'uomo, dal matrimonio, e dalla più composta società.

C A P I T O L O V.

Di alcune regole generali, che seguono dagli obblighi, di cui si è parlato nel Capitolo precedente, e che sono altrettanti principj delle leggi Civili.

S O M M A R J.

- I. 1. Regola. Gli obblighi tengono luogo di leggi.
- II. 2. Regola. Sottomissione alle Potestà.
- III. 3. Regola. Non far cosa in privato, che offenda l'ordine pubblico.
- IV. 4. Regola. Non far torto a veruno, e rendere a ciascheduno quel, che gli appartiene.
- V. 5. Regola. Sincerità e buona fede negli obblighi volontarj e scambievoli.
- VI. 6. Regola. Fedeltà a quel che richieggono gli obblighi involontarj.
- VII. 7. Regola. Ogni dolo è illecito in qualunque sorta di convenzione.
- VIII. 8. Regola. Obblighi, ne quali la giustizia può costringere.
- IX. 9. Regola. Libertà di ogni sorta di convenzioni.
- X. 10. Regola. Tutte le convenzioni, che offendono le leggi ed i buoni costumi, sono illecite.
- XI. 11. Passaggio al Capitolo seguente.

Quelle regole generali, delle quali si è parlato, e che si ricavano da tutto quello che nel capo precedente è stato detto, ed anche negli altri, sono le seguenti: e faranno spiegate in altrettanti articoli, come conseguenze de' già stabiliti principj. Segue dunque da questi principj:

Che ogni particolare essendo membro del corpo politico, ciascuno deve adempiere i suoi doveri nelle sue funzioni, secondo che vi è determinato dal luogo che occupa, e dagli altri suoi obblighi. Onde ne segue, che gli obblighi di ciascheduno sian come leggi a lui dettate.

Che ogni particolare essendo legato a questo corpo politico, del quale egli è membro, non deve niente intraprendere, che ne offenda l'ordine; il che abbraccia l'obbligo della sottomissione e della obbedienza a quelle potestà, che Iddio ha stabilito per conservare quest'ordine (a).

Che l'obbligo di ogni individuo per quanto riguarda l'ordine della società, della quale egli fa parte, non lo costringe solamente a non far cosa per rispetto degli altri che offenda quest'ordine, ma lo porta altresì al dovere di contenersi nel suo luogo, in maniera tale ch'egli non faccia niuno cattivo uso nè di se medesimo, nè delle sue cose: poichè egli è nella società quel ch'è un membro nel corpo. Così coloro, che senza offendere gli altri cadono in disordini, che scandalizzano il pubblico, sia nelle loro persone, sia nelle loro sostanze, come fan que' che si disperano, que' che bestemmiano, que' che dissipano i loro beni, e tutti coloro finalmente, che violano i buoni costumi, il pudore, o l'onestà, di una maniera.

(a) Omnis anima potestatibus sublimioribus sub-
iura sit; non est enim potestas nisi à Deo. *Rom. 13. 1. Tit. 3. 1. Petr. 2. 13. Sap. 6. 4.*

niera, che offenda l'ordine esteriore, giustamente son puniti dalle leggi civili secondo la qualità dello sregolamento (b).

IV. 4. Regola non far torto a veruno e rendere a ciascheduno ciò che gli appartiene (e).
Che in tutti gli obblighi di persona a persona tanto volontari, quanto involontari, che possono essere materie delle leggi Civili, ci dobbiamo reciprocamente quel che domandano i due precetti dalla seconda legge compresi, l'uno di fare agli altri quel che vorremmo, che gli altri a noi facessero (c), e l'altro di non fare a veruno quel che noi non vorremmo, che altri ci facessero (d). Il che comprendo, de la regola di non far torto a chicchessia, e quella di rendere a ciascheduno quel, che gli appartiene (e).

V. 5. Regola Sincerità e buona fede negli obblighi volontari e scambievoli.
Che negli obblighi volontari e scambievoli que' che insieme trattano, debbono essere sinceri, per farsi reciprocamente intendere quello a che si obbligano, e fedeli per eseguirgli (f), e per recare ad effetto tutto ciò che richieggono le conseguenze degli obblighi, ne quali sono entrati (g). Così il venditore deve sinceramente dichiarare le qualità della cosa che vende, conservarla fino a che la consegna, e garantirla dopo averla consegnata.

VI. 6. Regola Fedeltà in ciò che richieggono gli obblighi involontari.
Che negli obblighi involontari i doveri sono proporzionati alla natura, e alle conseguenze dell'obbligo, sia che consista a fare, o dare, o in altra sorta di obbligazioni (h). Così, il tutore è obbligato ad invigilare sulla persona, e ad amministrare i beni del pupillo, che è sotto la sua custodia, ed a tutto ciò, che per questa direzione, e per questa amministrazione divien necessario. Così quegli, che è chiamato ad una pubblica carica quantunque contro sua voglia, deve esercitarla e disimpegnarla. Così, coloro che senza convenzioni si trovano avere qualche cosa di comune insieme, come i coeredi, ed altri, debbono reciprocamente ciò che i loro obblighi possono domandare.

VII. 7. Regola ogni dolo è illecito in ogni sorta di obblighi.
Che in ogni sorta di obblighi o volontari, o involontari, è proibito di usare infedeltà, doppiezza, dolo, cattiva fede, ed ogni altra maniera di nuocere e di far torto a chicchessia (i).

VIII. 8. Regola obblighi, a quelli la giustizia può costringere.
Che tutti i particolari componendo insieme la società, ciascuno di essi è obbligato a tutto quello, che quest'ordine da lui richiede, ed egli vi può essere dall'autorità della giustizia costretto quante volte non vi soddisfa volontariamente. Così sono costretti alle pubbliche cariche nelle Città, e negli altri luoghi coloro, che chiamati sono alle funzioni di Scabini, di Consoli, ed ad altri simili impieghi, o commissioni (l). Così sono obbligati coloro, che chiamati sono ad una tutela ad

accedere, & fideliter age cum illo. Proximo tuo. Ecclesi. 29. 3.

(g) Alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri ex bono & æquo prestare oportet. L. 2. §. ult. ff. de obl. & act.

(h) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum. L. 3. ff. de obl. & act.

(i) Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum. 1. Thessal. 4. 6.

Quæ dolo mala facta esse dicuntur, si de his rebus alia actio non erit, & iusta causa esse videbitur, iudicium dabo. L. 1. §. 1. ff. de dolo.

(l) Paulus respondit, eum qui iniunctum munus à Magistratibus suscipere superfedir, posse conveniri eo nomine, propter damnum Reipublice. L. 21. ff. ad municip.

accettarla, e a disimpegnarla (m). Così sono costretti i particolari a vendere quel, che si trovano avere di necessario per qualche uso, in cui il pubblico sia interessato (n). Così, giustamente si esigono da' particolari i tributi e le imposizioni per gli pubblici pesi (o).

IX. 9. Regola libertà di ogni specie di convenzioni.
Che gli obblighi volontari tra' particolari dovendo essere proporzionati a' differenti bisogni, che lor ne rendono necessario l'uso, è libero ad ogni persona capace di obbligarsi di contrarre ogni sorta di convenzioni, come in grado le torni, e diversificarle secondo le differenze degli affari di ogni genere, e secondo l'infinita diversità delle combinazioni, che le congiunture e le circostanze formano negli affari (p); purchè però la convenzione niente abbia di contrario alla regola seguente.

X. 10. Regola tutti gli obblighi, che offendono le leggi, e i buoni costumi sono illeciti.
Che ogni obbligo non è lecito, se non se a proporzione della conformità che ha coll'ordine della società: e che quelli, che l'offendono sono illeciti e punibili, secondo che vi si oppongono. Gli impieghi dunque contrari a quest'ordine sono impegni colpevoli. Così le promesse, e le convenzioni, che violano le leggi ed i buoni costumi non obbligano a niente, fuorchè alle pene, che meritano coloro, che fatte le hanno (q).

Si vedrà nel dettaglio delle materie delle Leggi Civili quale è l'uso di tutti questi principj, e basta di accennargli qui, come regole generali, donde dipende un'infinità di regole particolari in tutto questo dettaglio.

Non si è voluto mischiare qui fra gli obblighi, di cui finora si è parlato, un'altra specie di vincolo, che unisce gli uomini più strettamente di qualunque altro obbligo, eccettuati quei del matrimonio, e della nascita. Parlo del vincolo delle amicizie, che producono nella società un'infinità di buoni effetti per gli officj, ed i servigj, che gli amici vicendevolmente si prestano, e per il soccorro, che ciascheduno ricava dalle persone, che trovansi congiunte a' suoi amici. Ma quantunque le amicizie facciano una catena di vincoli, e di relazioni di una grande estensione, e di un gran uso nella società; non si è tuttavia dovuto mischiare le amicizie cogli obblighi, perchè esse sono di una natura, che da quelli vien distinta per mezzo di due caratteri. L'uno, che non vi ha niuna amicizia, dove l'amore non sia reciproco, laddove negli obblighi, l'amore, che dovrebbe esservi scambievolmente, non lo è sempre: e l'altro, che le amicizie non formano una specie particolare di obbligo, ma sono conseguenze, che dagli obblighi nascono. Così li vincoli di parentela, di affinità, di cariche, di traffichi, di negozj, ed altri, sono le occasioni, e le cagioni delle amicizie, e suppongono sempre qualche altro obbligo, che unisca quei, che divengono amici.

Quest'uso delle amicizie è sì naturale, e sì necessario nella società, che non possiamo dispensarci dal parlarne; ed appunto la differenza della loro natura, e di quella degli obblighi ci ha spinto a distinguerli. Ne abbiamo perciò formata la materia del seguente Capo.

Tom. I.

(m) Gerere atque administrare tutelam extra ordinem tutor cogi solet. L. 1. ff. de admin. & peric. tut.

(n) V. l. 11. ff. de evict. in verb. Possessiones ex præcepto principali distrahas. V. l. 12. ff. de Relig. Possessiones quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum parochialium, &c. Vedete l'ordinanza di Filippo il Bello del 1303.

(o) Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 22. 21. Qui tributum, tributum. Rom. 13. 7.

(p) Quid tam congruum fidei humanæ, quam

ea quæ inter eos placuerunt servare. L. 1. ff. de pact. Air Pretor: pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, Plebiscita, Senatusconsulta, Edicta Principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo. L. 7. §. 7. ff. de pact.

(q) Pacta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores sunt, nullam vim habere indubitat juris est. L. 6. C. de pact. Tale era l'obbligo di quel Principe, che per mantenere la sua parola fece morire S. Giovanni. Matth. 14.

C A P I T O L O VI.

Della natura delle amicizie, e del lor uso nella società.

S O M M A R J.

- I. Natura dell'amicizie, e loro specie.
- II. Differenza tra l'amicizia, e l'amore prescritto dalla seconda legge.
- III. Il comando della seconda legge ci conduce all'amicizia.
- IV. Due caratteri dell'amicizia, cioè che ella debba essere reciproca, e libera.
- V. Differenza tra l'amicizia, e l'amor conjugale.
- VI. Differenza tra l'amicizia, e l'amore de' genitori, e de' figli.
- VII. Uso delle amicizie nella società.
- VIII. Passaggio al Capitolo seguente.

I. Natura delle amicizie, e delle loro specie.

L'Amicizia è quell'unione, che formasi tra due persone, mediante il reciproco amore dell'una verso l'altra. E come due sono i principj, per cui si ama, le amicizie sono di due specie. L'una è di quelle, che hanno per principio lo spirito delle prime leggi, e l'altra è di tutte quelle, che non essendo fondate su questo principio, altro non possono riconoscerne, se non se quello dell'amor proprio. Poichè se l'amicizia è sfornita dell'attrattiva, che rivolge l'unione degli amici alla ricerca del sommo bene, ella avrà altre mire basse, che si raggiureranno sopra que' beni, che si amano unicamente per lo motivo dell'amor proprio. Così coloro, che senza amore del sommo bene sembrano amare i loro amici, per la sola stima, che fanno del loro merito, o per lo desiderio di beneficarli, e quei medesimi, che danno a prò de' loro amici le loro sostanze, e la lor vita, ritrovano in questi effetti della loro amicizia o qualche gloria, o qualche piacere, o qualche altra attrattiva, che è un lor proprio bene, e che si trova sempre mischiato a quei vantaggi, che i loro amici possono da essi ricavare. Laddove coloro, che si amano reciprocamente per lo spirito dell'unione al sommo bene, non riguardano il lor proprio interesse, ma un bene comune all'uno e all'altro, ed un bene, la di cui natura in ciò differisce da quella di ogn'altro bene, che niuno può averlo per se, se non lo desidera parimente per gli altri, e se non fa sinceramente tutto quel che da lui dipende per ajutargli a pervenirvi. Così coloro, che uniti sono a' loro amici per mezzo di questo vincolo, cercano realmente il bene, ed il vantaggio di coloro, che essi amano; e come essi disprezzano ogni altro bene da quello in fuori che amano unicamente e con tutto il lor cuore, costoro sono molto più disposti a dare ed i beni e la vita per gli loro amici, quando occorresse, di quel che potrebbero essere coloro, che non amano, se non se a motivo dell'amor proprio.

Questa distinzione delle amicizie, che si contraggono per lo spirito delle prime leggi, e di quelle, che forma l'amor proprio, non è sì esatta, che possa dirsi, che ogni amicizia sia intieramente, o dell'una, o dell'altra di queste due specie. Imperciocchè nel picciolo numero di quelle, in cui si trova lo spirito delle prime leggi, poche ve n'hanno sì perfette, che l'amor proprio non v'abbia la sua parte; e si veggono ancora delle amicizie in cui l'uno degli ami-

ci non mette dal suo canto, che amor proprio, quantunque l'altro vi sia guidato da uno spirito tutto differente: e tutte queste forte di amicizie si combinano nello stato presente della società secondo le differenti disposizioni di coloro, che esse ligano.

Egli è facile il giudicare da questa natura dell'amicizia, che come ella è un reciproco legame tra due persone, vi è molta differenza tra l'amicizia, e l'amore dalla seconda legge comandato. Imperciocchè il dovere di questo amore è indipendente dal reciproco amore di colui, che si è in obbligo di amare: e quantunque dal suo canto egli non ami, anzi conservi odio, la legge vuole, che noi l'amiamo; ma l'amicizia non potendo formarsi che per mezzo di un reciproco amore, non può essere prescritta a niuno in particolare. Poichè quel che dipende da due persone, non può essere comandato soltanto all'una delle due; e dall'altra banda, siccome l'amicizia formasi per mezzo delle attrattive che l'uno amico nell'altro trova, niuno è obbligato a contrarre un'amicizia, nella quale non ritrovi una tal'attrattiva. E quindi è, che non si vedono amicizie, le quali per fondamento non abbiano le qualità che negli amici scambievolmente si richiegono, e che non si conservino cogli officj, servigj, beneficj, ed altri vantaggi, che formano in ciascuno amico il merito, che concilia, e conserva la stima e l'amore dell'altro.

A motivo di questa corrispondenza necessaria tra gli amici, le amicizie non si formano, se non se tra le persone, le quali ritrovandosi in certi obblighi, ove l'uno all'altro si stringe, si trovano per altro riguardo in disposizioni proprie ad unirli, come farebbe l'eguaglianza di condizione, la conformità di età, di costumi, di inclinazione, e di sentimenti, il pendio reciproco ad amare e beneficare, ed altre somiglianti cose. Ed al contrario si vede, che le amicizie non si stringono, nè si conservano, se non se difficilmente ed assai di rado, tra le persone diverse per condizione, per età, e per altre qualità, di sorta che lo stato naturale dell'amicizia non vi si trovi, per mancanza delle corrispondenze e della libertà, che debbono avere gli amici nel trattare l'uno coll'altro.

Ma quantunque sia vero, che le amicizie non sono prescritte a veruno in particolare, non lasciano tuttavia di essere una conseguenza naturale della seconda legge. Imperciocchè comandando questa legge a ciascheduno di amare il suo prossimo, contiene ella il comando del reciproco amore (a): ed allorchè gli obblighi particolari ligano fra di loro le persone, che sono animate dallo spirito di questa legge, fin da principio tra esse si forma una unione, proporzionata a' vicendevoli obblighi, ne quali si ritrovano: e se ciascheduno trova nell'altro qualità proprie a più strettamente unirli, il lor vincolo forma l'amicizia.

Si deduce da queste osservazioni sopra la natura delle amicizie, che elleno hanno due caratteri essenziali, l'uno, che debbano essere reciproche, e l'altro, che debbano essere libere. Sono elleno reciproche, poichè formar non si possono, se non se mediante lo scambievole amore di due persone: e sono libere, perchè non si è nell'obbligo di contrar questo vincolo con coloro, i quali non hanno le qualità, che possono formare l'amicizia.

Ne segue da questi due caratteri delle amicizie, che dovendo essere reciproche e libere, si è sempre nella libertà di non contrarle, e che si debbano ancora evitare quelle, che potrebbero avere cattive conseguenze. Ne segue altresì, che le più solide e le più strette amicizie si possono indebolire ed annientare, se la condotta di uno degli amici vi dia motivo. E non solamente i raffred-

II. Differenza tra l'amicizia, e l'amore descritto dalla seconda legge.

III. Il comando della seconda legge conduce alle amicizie.

IV. Due caratteri dell'amicizia, cioè che ella sia reciproca, e libera. Conseguenza di questi caratteri.

(a) Hoc est præceptum meum ut diligatis invicem. Joan. 15. 12.

damenti, e le alienazioni non sono illecite, ma talvolta ancora sono necessarie, e per conseguenza giuste a riguardo di uno degli amici, il quale non manchi dal suo canto a niun dovere. Così allorchè uno degli amici viola l'amicizia o con qualche infedeltà, o mancando a' suoi essenziali doveri, o esigendo cose ingiuste; è in libertà dell'altro di non più considerare come amico colui, che in effetto ha cessato di esserlo; e secondo i motivi de' raffreddamenti, e delle alienazioni si può o rompere l'amicizia, o semplicemente sciogliere, purchè però quegli, che ne ha un giusto motivo dalla banda dell'altro, non ne dia punto dalla sua, e che in questo cambiamento conservi in vece dell'amicizia quell'altra specie di amore, dal quale niuna cosa dispensa.

V. Differenza tra l'amicizia, e l'amor conjugale. Tutti questi caratteri dell'amicizia, la quale si è in libertà di formare, e di rompere, ed i quali sussistono soltanto per la vicendevole corrispondenza de' due amici; fanno vedere, che non si può dare il nome di amicizia all'amore, che unisce il marito alla moglie, nè a quello, che lega i genitori a' loro figli, ed i figli a' loro genitori. Poichè questi vincoli formano un'amore di un'altra natura molto differente da quello, che costituisce l'amicizia, ed assai più forte. E quantunque sia vero, che il marito e la moglie scambievolmente si scelgano, e contraggano liberamente il matrimonio, tuttavia la loro unione dopo esser formata diviene necessaria ed indissolubile.

VI. Differenza tra l'amicizia, e l'amore de' genitori, e de' figli. Si vede dunque assai bene quali siano le differenze, che distinguono l'amicizia dall'amore de' genitori verso de' loro figli, e de' figli verso de' genitori: imperciocchè oltre al non essere reciproco questo amore nel tempo che i figli non sono ancora capaci di amare, ha altri caratteri, che fanno abbastanza conoscere, esser egli di una natura totalmente diversa da quella delle amicizie. E sebbene la scelta delle persone non vi si ritrovi, ha però fondamenti molto più solidi di quelle amicizie le più falde e le più strette.

Quel che osservato abbiamo delle distinzioni tra l'amicizia, e l'amore formato dai vincoli del matrimonio e della nascita, non si estende all'amore de' fratelli e degli altri congiunti. Poichè sebbene la natura forma tra di essi un vincolo indipendente dalla loro scelta, il quale gli obbliga naturalmente al vicendevole amore, quest'obbligo non è seguito dall'amicizia, se non se nel caso, ch'essi trovano l'uno nell'altro fu di che fondarla. Ma allorchè la parentela si trovi congiunta alle altre qualità che formano gli amici, le amicizie de' fratelli e degli altri parenti sono molto più falde di quelle degli altri.

VII. Uso delle amicizie nella società. Si scorge da queste poche osservazioni generali sopra le amicizie, qual'è la loro natura, ed i principj che ne dipendono; ma come questa materia non è delle Leggi Civili, non si deve entrare a divisare le particolari regole de'doveri degli amici; basta d'aver osservato sopra le amicizie, ciò che si rapporta all'ordine della società; e si vede, che siccome le amicizie nascono da' diversi legami, che uniscono gli uomini, così sono nel medesimo tempo le sorgenti di una infinità di officj e servizj, che mantengono questi medesimi legami, e contribuiscono in mille maniere all'ordine, e agli usi della società, tanto per l'unione degli amici tra di loro, quanto per gli vantaggi, che ogni persona può trovare nelle corrispondenze, che hanno i suoi amici con altre persone.

VIII. Passaggio a' Capitoli seguenti. Per finire il piano della società ci resta di dare un'idea delle successioni, che la perpetuano, e degli sconcerti, che ne turbano l'ordine: e si vedrà appresso, come Dio la fa sussistere nello stato presente.

C A P I T O L O VII

Delle Successioni.

S O M M A R I :

I. Necessità delle successioni, e loro uso.

II. Due maniere di succedere.

III. Le successioni debbono essere distinte dalle obbligazioni.

Non si parla qui delle successioni per entrare nell'esame di questa materia; ma per metterla soltanto in vista nel piano della società, in cui ella deve essere distinta, perchè le successioni formano una gran parte di quanto nella società accade, e sono una delle più vaste materie delle leggi civili.

L'ordine delle successioni è fondato sulla necessità di continuare e di trasmettere lo stato della società dalla generazione che corre a quella che segue, il che si fa insensibilmente, facendo succedere certe persone nel luogo di quelle, che le succedono, per entrare ne' loro diritti, ne' loro pesi, e ne' loro rapporti ed obblighi, che possono passare a' successori.

Non è questo il luogo di spiegare le diverse maniere di succedere, tanto legittime, le quali seguendo l'ordine naturale chiamano alle successioni i discendenti, gli ascendenti, e gli altri congiunti, quanto testamentarie che dipendono dalla volontà di coloro, che morono, e che istituiscono gli eredi. Si vedrà nel piano delle materie del diritto la distinzione di queste maniere di succedere e l'ordine del dettaglio della materia delle successioni. Bisogna osservar solamente qui, che le successioni debbono essere distinte dalle obbligazioni, che han fatto la materia de' precedenti capi. Imperciocchè quantunque le successioni producano un'obbligazione, nella quale entrano coloro che succedono ad altri, e che gli soggetta a' loro pesi, a' loro debiti, e alle altre conseguenze; non bisogna tuttavia considerare le successioni sotto l'idea delle obbligazioni, ma debbono esser riguardate per l'aspetto del cambiamento, che fa passare i beni, i diritti, i pesi, gli obblighi di coloro che muoiono a' loro successori; il che abbraccia una diversità di materie d'un sì vasto dettaglio, che esse formeranno una delle due parti del Libro delle Leggi Civili.

C A P I T O L O VIII.

Di tre sorte di sconcerti, che turbano l'ordine della società.

S O M M A R J.

I. Sconcerti, che turbano l'ordine della società.

II. Processi.

III. Delitti.

IV. Guerre.

V. Passaggio al seguente Capo.

I. Sconcerti, che turbano l'ordine della società. SI osservano nella società tre sorte di sconcerti che ne turbano l'ordine, i processi, i delitti, e le guerre.

II. Processi. I processi sono di due sorte, secondo le due maniere, colle quali gli uomini attentano gli uni sopra degli altri e sono tra di loro in lite. Quelli, che riguardano il semplice interesse, i quali chiamansi processi civili: e quelli che sono le contese, guenze delle risse, de' delitti, de' misfatti, che processi criminali si appellano. Basta qui l'osservare in generale, che ogni sorta di processo forma una materia delle leggi civili, le quali regolano le maniere, con cui essi s'intentano, si compilano e si terminano, il che chiamasi ordine giudiziario.

III. Delitti. I delitti ed i misfatti sono infiniti, secondo che essi diversamente riguardano l'onore, la vita, i beni: e la punizion de' delitti è parimente una materia delle leggi civili le quali han provveduto per tre differenti fini a reprimerli; l'uno di correggere i colpevoli; l'altro di riparare per quanto si può i mali, ch'essi han cagionati; e l'altro di tener a freno i cattivi e facinorosi coll' esempio de' gastighi. Ed avuto riguardo a questi tre diversi fini hanno le leggi proporzionate le pene a' misfatti ed a' diversi delitti.

IV. Guerre. Le guerre sono una conseguenza ordinaria delle contese, che nascono tra i Sovrani di due Nazioni, i quali essendo gli uni indipendenti dagli altri, e non avendo giudici comuni, si fan da se stessi giustizia colla forza delle armi, quando non possono, o non vogliono aver de' mediatori, i quali facciano la lor pace. Imperciocchè allora prendono per leggi e per decisioni delle lor controversie gli eventi, che dà Iddio alle guerre. Havvi altresì un'altra sorta di guerre, che altro non sono se non se un puro effetto della violenza e delle intraprese di un Principe, o di uno Stato sopra i suoi vicini: e ve ne ha finalmente di quelle, che sono ribellioni di sudditi, che si rivoltano contro i loro Principi.

Le guerre han le lor leggi nel diritto delle genti, sebbene vi siano conseguenze delle medesime che sono materie del diritto civile.

V. Passaggio al seguente Capo. Non resta altro per finire il piano della società, che di considerare con ella quale sussista presentemente con farsi sì poco uso dello spirito delle prime leggi, le quali dovrebbero esserne l'unico vincolo.

C A P I T O L O IX.

Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo, e come Iddio la fa sussistere.

S O M M A R J.

I. Tutti gli sconcerti della società sono stati una conseguenza della disubbidienza alla prima legge.

II. Sregolamento dell'amore, sorgente dello sregolamento della società.

III. Dell'amore proprio, ch'è il veleno della società, ne ha Dio formato un rimedio, che contribuisce a farla sussistere.

IV. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente.

V. La natural cognizione dell'equità.

VI. La condotta di Dio in riguardo alla società.

VII. L'autorità che Dio dà a' Sovrani.

VIII. La Religione.

Tutto ciò, che nella società si osserva di contrario all'ordine, è una conseguenza naturale della disubbidienza dell'uomo alla sua prima legge, che gli comanda l'amor di Dio. Imperciocchè essendo questa legge il fondamento della seconda, che prescrive agli uomini di reciprocamente amarsi, non ha potuto l'uomo violare la prima di queste due leggi, senza cadere nel tempo stesso in uno stato, che l'ha condotto a violare anche la seconda, ed in conseguenza a turbare la società.

Doveva la prima legge riunir gli uomini nel possesso del sommo bene: ed essi trovavano in questo bene due perfezioni, che formar dovevano la lor comune felicità: l'una, ch'egli può essere da tutti posseduto; e l'altra, che può formare l'intera beatitudine di ciascheduno. Ma avendo l'uomo violata la prima legge, e smarrita la vera felicità, che ritrovar non poteva se non se nel solo Iddio, l'ha poi ricercata ne' beni sensibili, ne' quali ha trovati due difetti opposti a questi due caratteri del sommo bene; l'uno, che questi beni non possono essere da tutti posseduti, e l'altro, che non possono rendere veruno felice. Ed è un naturale effetto dell'amore e della ricerca de' beni, ne' quali questi due difetti ritrovansi, il metter in discordia coloro che vi si attaccano. Poichè siccome l'estensione dello spirito e del cuore umano formato per lo possesso d'un bene infinito, non potrebbe essere riempita e adeguata da questi limitati beni, i quali nè possono essere di molti, nè bastare ad un solo per renderlo felice; è una conseguenza di questo stato, in cui l'uomo si è posto, che coloro i quali ripongono la loro felicità nel possedere beni di questa natura, venendo ad incontrarsi nella ricerca de' medesimi oggetti, tra lor si dividano, e violino ogni sorta di vincoli e di doveri, secondo le contrarie situazioni, nelle quali gli mette l'amore di quel bene, di cui essi vanno in traccia.

In questa maniera avendo l'uomo sostituiti altri beni in luogo di Dio, il quale doveva essere il suo unico bene e formare la sua felicità, ha fatto il suo sommo bene di questi beni apparenti, ne' quali ha riposto il suo amore, e stabilita sorgente

dello sregolamento della società.

ita la sua beatitudine, il che val lo stesso, che averne fatta la sua divinità (a). E quindi è avvenuto che essendosi allontanati gli uomini da questo solo vero bene, che doveva tra di loro unirgli, il di loro traviamiento nella ricerca di altri beni gli ha divisi d'animo e gli ha posti in continue discordie (b).

Lo sregolamento dunque dell'amore ha sconcertata la società; ed in vece di quel vicendevole amore, il cui carattere era di unire gli uomini nella ricerca del lor bene comune, regnar si vede un altro amore tutto opposto, il cui carattere gli ha giustamente meritato il nome di amor proprio: perchè colui, nel quale siffatto amore domina, non va dietro se non se a' beni, che si appropria, ed ama negli altri solo ciò che da essi può riportare.

Il veleno appunto di un tale amore istupidisce e aggrava il cuore dell'uomo; e togliendo a coloro, che ne sono dominati, la vista e l'amore del loro vero bene, e restringendo tutte le loro mire e tutte le lor brame al bene particolare, al quale gli attacca, è quasi una peste universale, e la sorgente di tutti i mali, che inondano la società: così che sembra che l'amor proprio rovinandone le fondamenta, dovrebbe distruggerla; il che ci obbliga a considerare in qual modo sostiene Iddio la società nel diluvio de' mali, che l'amor proprio vi cagiona.

III. Del
amor
proprio,
che è il
veleno
della so-
cietà, ne
ha Dio
formato
un rime-
dio, che
contribui-
sce a far-
la sussiste-
re.

Si sa, che Iddio non ha sofferto che accadesse il male se non se perchè era proprio della sua Onnipotenza, e della sua Sapienza di ricavarne il bene, ed anche un bene più grande di quello, che stato non sarebbe un ordine di beni. senza verun miscuglio di mali. La Religione c'insegna gl' infiniti beni, che ha Iddio tirati da un male così grande, quanto è lo stato, in cui il peccato aveva ridotto l'uomo, e ch'il rimedio incomprendibile, del quale Iddio si è servito per ritrarne, l'ha innalzato ad uno stato più felice di quello, che aveva preceduto la sua caduta. Ma laddove Iddio ha fatto un tal cangiamento per una buona causa, la quale non dipende se non se da lui, si osserva nella sua condotta riguardo alla società, che di una causa così cattiva, come il nostro amor proprio, e di un veleno sì contrario al reciproco amore che esser dovea il fondamento della società, ne ha Iddio formato uno de' rimedj, che la fanno sussistere. Imperciocchè da questo principio di divisione ne ha egli formato un vincolo, che riunisce gli uomini in mille maniere, e che conserva, e sostiene la maggior parte de' loro obblighi. Si potrà giudicare di questo uso dell'amor proprio nella società, e del rapporto di una tal causa ad un tale effetto, dalle riflessioni che sarà agevole di fare sulla seguente osservazione.

La caduta dell'uomo non avendolo esentato da' suoi bisogni, e per lo contrario avendoli moltiplicati, ha benanche accresciuta la necessità delle fatiche, e de' traffichi; e nel tempo stesso la necessità de' contratti, e delle unioni; poichè niuno potendo da se solo bastare a tutti i suoi bisogni, la diversità di questi obblighi gli uomini ad un' infinità di convenzioni, senza le quali essi viver non potrebbero.

Questo stato degli uomini spinge coloro, i quali si guidano col solo amor proprio, a soggettarli alle fatiche, ai commercj e alle unioni, che i loro bisogni rendono necessarie. E per trovarvi il loro utile, e salvare il loro onore, e l' loro interesse, serbano in quelle la buona fede, la fedeltà, la sincerità; per guisa che l'amor proprio a tutto si accomoda per tirar da tutto profitto; ed egli fa sì bene

ne dirigere i suoi differenti passi a tutte le sue mire, che piegasi a tutti i doveri fino a contraffare le virtù tutte: e ciascuno negli altri scorge, e, se volesse studiar se stesso, in se ravviserebbe quelle maniere sì fine ed accorte, che l'amor proprio fa adoperare per nascondersi ed invilupparsi sotto le apparenze di quelle virtù istesse, che gli sono più opposte.

Si vede dunque nell'amor proprio che questo principio di tutti i mali è nel presente stato della società una cagione, dalla quale ella ricava una infinità di buoni effetti, i quali essendo per loro natura veri beni, dovrebbero avere un principio migliore. Quindi può riguardarsi questo veleno della società, siccome un rimedio, del quale s'è Iddio servito per sostenerla; poichè quantunque non produca in coloro, che ne sono animati, se non se frutti corrotti, produce però tutti questi vantaggi nella società.

Tutte le altre cause, delle quali Iddio si serve per fare sussistere la società, son differenti dall'amor proprio in ciò, che laddove l'amor proprio è un vero male, dal quale Iddio ricava de' buoni effetti, le altre sono scambievolmente fondamenti dell'ordine: e se ne possono osservare quattro di diverso genere, che comprendono tutto quello, che mantiene la società.

Il primo è la Religione, la quale produce nel mondo tutto quel, che può ravvisarsi regolato dallo spirito delle prime leggi.

Il secondo è la secreta condotta di Dio in riguardo alla società in tutto l'universo.

Il terzo è l'autorità, che Iddio dà a' Sovrani.

Il quarto è quel lume sopravanzato all'uomo dopo la sua caduta, che gli fa conoscere le naturali regole dell'equità; e da quest'ultimo dovremo cominciare per risalire agli altri.

Il lume della ragione è quello, che facendo sentire a tutti gli uomini le regole comuni della giustizia e dell'equità, fa loro le veci di una legge (c), la quale è rimasta in tutti i cuori in mezzo delle tenebre che l'amor proprio vi ha sparso. Così tutti gli uomini hanno nel loro spirito le impressioni della verità, e dell'autorità di queste naturali leggi: Che non bisogna far male a veruno: Che bisogna a ciascuno rendere ciò che gli si appartiene: Che bisogna esser sincero ne' patti, fedele nell'eseguire le sue promesse, ed altri somiglianti regole della giustizia e dell'equità. Imperocchè la conoscenza di queste regole è inseparabile dalla ragione, o piuttosto la ragione altro non è, che la cognizione, e l'uso di tutte queste regole.

E sebbene questo lume della ragione, il quale dà il discernimento di queste verità a quei medesimi che ne ignorano i primi principj, non regni in ciascheduno in guisa che egli ne faccia la regola della sua condotta, regna però in tutti in maniera tale che i più ingiusti amano la giustizia quanto basta per condannare l'altrui ingiustizia, e per odiarla. Ed avendo ciascuno interesse che gli altri osservino queste regole, la moltitudine piglia il lor partito per soggettarvi coloro che vi resistono, e che fanno torto agli altri. Il che ci fa scorgere, che Iddio ha scolpito in tutti gli animi questa specie di conoscenza ed amore della giustizia, senza di che la società durar non poteva. E per mezzo di questa conoscenza delle leggi naturali le nazioni stesse, che hanno ignorata la religione, han fatto sussistere la loro società.

Tom. I.

D

Que-

(c) Cum enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea quæ legis sunt faciunt, ejusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex, Rom. 2. 14.

Ratio naturalis, quasi lex quædam tacita. L. 7. ff. de ven. damn.

(a) Quorum specie delectati, Deos putaverunt. Sap. 13. 13.

(b) Unde bella & lites in vobis? Nonne hinc:

ex concupiscentiis vestris. Jacob. 4. 1. Concupiscentis, & non habetis: occiditis, & zelatis: & non potestis adipisci: litigatis, & belligeratis. Ibid.

IV. Quasi
tro fonda-
menti del-
l'ordine
della so-
cietà nel-
lo stato
presente.

V. La na-
tural co-
gnizione
dell'equi-
tà.

VI. La
Condotta
di Dio in
riguardo
alla socie-
tà.

Questo lume della ragione, che Iddio dà a tutti gli uomini, e questi buoni effetti, che egli tira dal loro amor proprio, sono cagioni che contribuiscono a sostenere la società degli uomini per mezzo degli stessi uomini. Ma riconoscer vi si deve un fondamento più essenziale, e molto più solido, il quale è la condotta di Dio in riguardo agli uomini, e quell'ordine, nel quale conserva la società in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi mediante la sua Onnipotenza e Sapienza.

Colla forza infinita di questa Onnipotenza ritenendo l'universo come una sola goccia d'acqua, ed un granello di arena (d), egli è presente a tutto: e mediante la dolcezza di questa sua Sapienza tutto dispone ed ordina (e).

Colla sua universal Provvidenza rispetto all'uman genere divide egli la terra agli uomini, e distingue le nazioni secondo la diversità d'Imperi, di Regni, di Repubbliche, e di altri Stati, ne regola l'estensione e la durata con avvenimenti, che loro danno l'origine, il progresso, e l'fine: e fra tutti questi cambiamenti forma e sostiene la civile società in ogni Stato, colle distinzioni che fa delle persone per riempirne tutti gl'impieghi, e tutti i posti, e con altre maniere, colle quali egli regola il tutto (f).

Questa stessa provvidenza è quella, che per mantenere la società vi stabilisce due sorte di Potenze proprie a retterne gli uomini nell'ordine de' loro doveri.

VII. L'
autorità,
che Dio
dà ai So-
vrani.

La prima è quella delle potestà naturali, onde derivano gli obblighi naturali; com'è l'autorità, che dà il matrimonio al marito sulla moglie (g), e quella, che dà la nascita a' genitori su i loro figliuoli (h). Ma essendo queste potestà limitate nelle famiglie, e ristrette all'ordine di questi naturali obblighi, è stato necessario, che vi fusse un'altra sorta di potestà d'una autorità più generale e più estesa. E perchè la natura, la quale distingue il marito dalla moglie, ed i genitori da' figliuoli, non distingue allo stesso modo gli altri uomini, ma gli rende eguali (i); Iddio ne distingue taluni per loro dare un'altra sorta di potere, il cui ministero si estende all'ordine universale di tutte le specie di doveri, ed a tutto ciò, che concerne la società: ed egli dà differentemente questa potestà ne' Regni, nelle Repubbliche, e negli altri Stati, a' Re, a' Principi, ed alle altre persone, che vi innalza (l), per la nascita, per elezioni, ed in altre maniere, colle quali egli ordina o permette, che coloro, i quali destina a questo grado, vi siano chiamati. Poichè è sempre la condotta onnipotente di Dio quella che dispone la serie, e la concatenazione degli avvenimenti, che precedono l'innalzamento di coloro, ch'egli chiama al Governo. Così egli è sempre colui, che gl'innalza: da lui solo riconoscono quanto hanno di potere, e di autorità, affidando nelle loro mani il ministero della sua giustizia (m). E siccome rappresentano essi lo stesso Iddio nel posto, che gl'innalza al di sopra degli altri, così vuole, che siano considerati come suoi Logotenenti nell'esercizio delle lor funzioni. E per questa ragione chiama egli

(d) Ecce gentes quasi stilla stilae, & quasi momentum statera reputatae sunt. Ecce insulae quasi pulvis exiguae. *Is.* 40. 15.

(e) Attingit a fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter. *Sap.* 8. 1.

(f) Dans statum populo. *Is.* 42. 5.

(g) Vir caput est mulieris. *Ephes.* 5. 23. 1. *Cer.* 12. 3. Sub viri potestate eris. *Gen.* 3. 16.

(h) Filii obedite parentibus vestris in Domino. *Ephes.* 6. 1. Qui timet Dominum honorat patres, & quasi dominis serviet his qui se genuerunt. *Eccli.* 3. 8.

(i) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt. *L.* 32. ff. de reg. jur.

(l) In unamquamque gentem praeposuit rectorem. *Eccli.* 17. 14.

(m) Data est à Domino potestas vobis. *Sap.* 6. 4. Non est potestas nisi à Deo. *Rom.* 1. 13. *Joan.* 11. 19.

Dei enim minister est. *Rom.* 13. 4. Venite ad me populus quaerens sententiam Dei. *Exo.* 18. 15. Videte quid faciatis; non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini. *2. Paral.* 29. 6.

egli stesso Dio coloro, a' quali comunica questo diritto di governare gli uomini, e di giudicargli, perchè è questo un diritto naturale e proprio di lui solo (n).

Per l'esercizio di un tal potere mette Iddio tra le mani di coloro, che occupano il primo posto del governo, la sovrana autorità, ed i diversi diritti necessari per mantenere l'ordine della società a tenore delle leggi, ch'egli vi ha stabilite (o).

Per questo ordine dà egli loro il diritto di fare le leggi (p) ed i necessari regolamenti per lo pubblico bene, secondo i tempi ed i luoghi, e la potestà d'imporre i gastighi a' delitti (q).

Per questo medesimo ordine dà loro il diritto di comunicare e distribuire a diverse persone l'esercizio di questa autorità, ch'essi non possono soli esercitare in tutte le sue parti: e quindi hanno il potere di stabilire le differenti sorte di Magistrati, di Giudici, ed Officiali necessari per l'amministrazione della giustizia, e per tutte le altre pubbliche funzioni (r).

Per quest'ordine istesso affin di sostenere al di dentro le spese dello stato, e di difenderlo al di fuori contro gli attacchi degli stranieri, hanno i Sovrani il diritto di esigere i tributi necessari secondo i bisogni (s).

Per affodare tutti questi usi dell'autorità delle Potestà temporali comanda Iddio a tutti gli uomini di essere a quelle sottomessi (t).

Deesi finalmente riguardare la Religione come il più natural fondamento dell'ordine della società. Imperciocchè lo spirito della Religione è il principio del vero ordine, nel quale ella esser dovrebbe. Ma vi è questa differenza tra la Religione e tutti gli altri fondamenti della società, che laddove questi sono comuni dappertutto, la vera Religione non è conosciuta e ricevuta salvo che in certi Stati: ed in quegli stessi, ne quali ella è conosciuta, il suo spirito non vi regna in guisa che tutti ne seguano le regole. E' vero però, che ne' luoghi dove si professa la vera Religione, la Società è nello stato il più naturale ed il più proprio ad essere mantenuta nel buon ordine, mediante il concorso della Religione, e della Politica, e mediante la concordia del ministero delle Potestà spirituale e temporale.

Essendo dunque lo spirito della Religione il principio dell'ordine nel quale esser dovrebbe la Società, e dovendo ella sussistere mediante l'unione della Religione, e della Politica; è cosa importante il considerare come la Religione, e la Politica si accordino tra di loro, e come si distinguano per formar quest'ordine, e qual'è il Ministero delle Potestà spirituale e temporale. E perchè questa materia fa una parte essenziale del piano della Società, ed ha moltissimo rapporto alle Leggi Civili, farà ella il soggetto del Capitolo seguente.

D 2

CA-

(n) Diis non detrahes. *Exod.* 22. 28. Ego dixi, dii estis. *Psal.* 82. 6. *Joan.* 10. 35. *Exod.* 22. 8. (o) Ministri regni illius. *Sap.* 6. 5. Discat timere Dominum Deum suum, & custodire verba & ceremonias ejus, quae in lege praecepta sunt. *Deuter.* 17. 19.

(p) Per me reges regnant, & legum conditores sita decernunt. *Prov.* 8. 15.

(q) Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram, ei qui malum agit. *Rom.* 13. 4.

(r) Provide de omni plebe viros potentes & timentes Deum in quibus sit veritas, & qui o-

diis avaritiam; & constitue ex eis tribunos, centuriones, & quinguenarios, & decanos, qui judicent populum omni tempore... & electis viris strenuis de cuncto Israel, constituit eos principes populi. *Exod.* 18. 21.

(s) Reddite quae sunt Caesaris Caesari. *Matth.* 22. 21.

Cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal. *Rom.* 13. 6. 7.

(t) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. *Rom.* 13. 1. 1. *Petr.* 2. 13.

Admone illos Principibus & Potestatibus subditos esse. *Tit.* 3. 1.

che cosa contraria a quello del temporal Governo, siccome allorchè i ministri della potestà spirituale domandano la vita de' più colpevoli, ch'essi non condannano se non se a penitenza, e l' Governo condanna alla morte; lo stesso spirito del ministero spirituale della Religione, il quale vuole, che i Principi ed i Giudici facciano il loro dovere, non gli obbliga all'uso di questa clemenza, ed i Giudici temporali giustamente condannano all'ultimo supplizio coloro, che i Giudici ecclesiastici non condannano se non se alle carceri, a'diguni, e ad altre opere di penitenza.

VI. *Perchè questi due ministri sono in diverse mani.* A cagione di queste differenze tra lo spirito della Religione, e quello del Governo, ne ha Iddio separati i ministerj, affinchè lo spirito della Religione, il quale regola l'interno, e il quale deve insinuarsi ne' cuori degli uomini, mediante l'amor della giustizia e l'disprezzo de' beni temporali, fusse ispirato da ministri tutto differenti dalle potestà temporali, le quali sono armate del terror delle pene e de' supplicj per conservare l'ordine eterno, e l' di cui ministero riguarda principalmente l'uso de' beni temporali. Ed egli è stato sì essenziale al buon ordine di questi due ministerj, ch'essi fossero distinti, e che la Potestà spirituale fusse dalla temporale separata, che quantunque siano naturalmente riunite in Dio, nondimeno quando egli si è renduto visibile per fondare il suo regno spirituale, si è astenuto dall'esercizio della sua autorità su l temporale; e tutto quel che ha posto in uso relativamente alla sua grandezza e alla sua potenza, è stato affatto opposto alla grandezza e alla potenza, che convenivano al regno temporale. Imperciocchè nel tempo stesso ch'egli ha fatto risplendere la grandezza divina di questo regno spirituale per mezzo del lume della verità della sua dottrina (h), colla gloria de' suoi miracoli (i), e con tutto quell'apparato delle circostanze della sua venuta, che aveva fatto predire da' suoi Profeti, e che accompagnar dovevano il regno di un Principe di pace (l), il quale veniva a dare agli uomini beni diversi da quelli, per cui contrastano (m); non ha egli preso niuno de' segni della Potestà temporale, non ne ha esercitata nessuna funzione, ed ha anche ricusato di rendersi giudice tra due fratelli, l'uno de' quali ne lo pregava (n). E per dinotare che l'uso della Potestà temporale doveva esser separato dal suo Regno spirituale, lasciò questa potestà a' Principi, e volle anch'egli loro obbedire. Così nella sua nascita fece dipendere la circostanza del luogo, dove nascer doveva, dalla sua obbedienza ad una legge d'un Principe infedele (o). Così durante la sua vita insegnò a rendere a' Principi ciò che loro è dovuto; e pagò anche il tributo, quantunque non lo dovesse per la ragione, che ne apportò nel medesimo tempo ch'egli fece un miracolo per avere di che pagarlo (p). E nel tempo della sua morte insegnò a colui ch'esercitava la potestà temporale, e che si ingiustamente n'abusa, ch'egli non avrebbe avuta questa potestà, se da Dio non gli fosse stata data (q). E fecegli altresì conoscere la distinzione tra l suo regno spirituale e l'impero temporale de' Principi (r).

Egli è vero, che in certa occasione diede un Regno visibile del suo impero sopra il temporale (s), e di un impero più assoluto di quello che confida a' Principi, col fare un miracolo che cagionò qualche perdita agli abitanti del luogo nel qua-

(h) Ego sum lux mundi. Joan. 6. 12. Ecce de-
di te in lucem gentium. Isa. 49. 6.

(i) Omnis populus gaudebat in universis quæ
gloriosè fiebant ab eo. Luc. 13. 17.

(l) Princeps pacis. Isa. 9. 6.

(m) Pontifex futurorum bonorum, Hebr. 9. 11.

(n) Luc. 12. 13.

(o) Luc. 2. 1.

(p) Matth. 17. 23.

(q) Joan. 19. 11.

(r) Joan. 18. 36.

(s) Matth. 23. 28. Marc. 5. Luc. 8. 32.

quale il fece. Ma questo miracolo istesso, il quale facea ben conoscere la sua onnipotenza su l temporale, serviva di pruova ch'egli non si asteneva da ogn' altro uso di sì fatta potenza, se non se per dinotare la distinzione tra l regno spirituale, il quale era venuto ad instabilire, e l'impero temporale che lasciava a' Principi.

Si fa finalmente che quando egli stabilì i Ministri del suo Regno spirituale, e lor dette le regole della lor condotta, e segnò l'estensione del potere che loro confidava, egli non ne dette alcuno ad essi sul temporale. E perciò si osserva, che niuno d'essi ha preso la menoma parte al ministero della temporale Potestà, anzi al contrario, eglino vi si son sottomeffi; e nel medesimo tempo che esercitavano il loro ministero spirituale, senza aver niun riguardo all'autorità delle temporali Potestà, che vi si opponevano, insegnavano ed osservavano essi stessi l'obbedienza a queste Potestà dovuta in quel che al ministero di quelle si apparteneva.

Da tutte queste verità ne segue: Che le spirituali Potestà hanno il loro esercizio in ciò che concerne lo spirituale (t), e che elleno non s'impacciano nel temporale, egualmente che le Potestà temporali hanno il loro esercizio nel temporale (u), e non attaccano in niente lo spirituale: Che i due ministerj sono immediatamente stabiliti dalla mano di Dio: E che coloro i quali esercitano la potestà diatante, sono sottoposti a quei, che esercitano la potestà dell'altro, in quel che ne dipende. Quindi si osserva, che coloro i quali sono stati animati dallo spirito di Dio, hanno modellata la lor condotta sopra queste stesse regole, ed hanno fatta vedere la sommissione dovuta a ciascuna delle potestà di questi due ordini. Così allor che Iddio scelse Natan per lo ministero spirituale della correzione di Davide, la potestà temporale di questo Re non impedì che il Profeta non gli parlasse con una forza degna dell'autorità del ministero ch'esercitava, e dal suo canto questo Principe ricevette con umiltà la correzione (x). Ma al contrario allorchè questo medesimo Profeta saper volle qual'era l'intenzione dello stesso Principe sulla scelta del suo successore, e se voleva che fosse Salomone o Adonia, gli si avvicinò prosteso con un profondo rispetto per supplicarlo di far sapere qual de' due gli piacesse di scegliere per regnar dopo lui (y).

Sarebbe agevole di produrre esempj somiglianti per far vedere, come distinguere bisogna l'autorità delle Potestà spirituali da quella delle temporali, ed in qual maniera le hanno esercitate coloro che si son guidati secondo le giuste regole, ristringendosi al loro ministero senza ingerirsi in quello d'altrui. Ma basta per lo disegno, che proposto ci abbiamo, d'aver data questa generale idea de' due ministerj della Religione e del Governo civile, per discernervi lo spirito e l'uso dell'una e dell'altro, per iscorgervi i principj che gli conciliano e che gli distinguono, e per giudicare per tutti questi aspetti del modo come concorrono all'ordine della società.

Si potrà opporre, che le Potestà spirituali abbiano fatte de' regolamenti sopra materie temporali, come sono nel Diritto Canonico quelle che riguardano i contratti, i testamenti, le prescrizioni, i delitti, l'ordine giudiziario, le regole del Diritto, ed altre somiglianti materie; e che dall'altra banda si veggono leggi stabilite quali si

(t) Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum, cum filiis suis, de medio filiorum Israel, ut sacerdotio fungantur tibi. Exod. 28. 1. Sacerdos & Pontifex, in his quæ ad Deum pertinent, præstabit. 2. Paralip. 19. 11. Omnis namque pontifex, ex hominibus assumptus, pro hominibus con-

stituitur, in his quæ sunt ad Deum, &c. Hebr. dell'autorità sul temporale.

(u) Quæ ad Regis officium pertinent. Paralip. 19. 11.

(x) 2. Reg. 12.

(y) 5. Regum 1. 23.

VII. I due ministri dipendono immediatamente da Dio.

VIII. Autorità della Potestà dell'altro sopra quelle delle loro funzioni.

IX. E sempj.

X. Obbedienza ai due ministri.

XI. Leggi delle potestà spirituali, nelle quali si scorge

XII. Leg- bilite dalle temporali Potestà in materie che concernono lo spirituale, come sono
gi delle alcune costituzioni de' primi Imperadori Cristiani, e certi statuti de' nostri Re so-
potestà pra materie di Fede e di Disciplina Ecclesiastica (1). Ma quel che nel Diritto Ca-
temporali, nonico ritrovasi, che riguarda queste materie temporali, non potrebbe provare,
che con- che le Potestà ecclesiastiche regolano il temporale: anzi al contrario apparisce che nel
cernono la principio del Diritto Canonico, dove si rapporta la distinzione di leggi divine e di
spirituale. leggi umane, dicefi, che le leggi umane sono le leggi de' Principi: che da queste
leggi si regolano i diritti su tutto ciò che gli uomini possano possedere: e che i
beni stessi della Chiesa non le son garantiti se non se dall' autorità di queste leg-
gi; poichè a' Principi Iddio ha concesso il ministero del Governo temporale
(2). Giacchè non può dunque esservi nel Diritto Canonico niente che racchiu-
da questa regola, uopo è, che quelle, che sul temporale vi si osservano, pos-
sano accordarsi con questo principio; il che non è difficile, se si fa riflessione all'
uso, che hanno le regole le quali riguardano il temporale nel Diritto Canonico.
Imperciocchè vi si vedrà, per esempio, che quelle dell' ordine giudiziario si rife-
riscono alla giurisdizione ecclesiastica: Che quelle de' delitti vi stabiliscono le pene
canoniche, vale a dire, le pene che la Chiesa ordina per la penitenza de' colpe-
voli: Che le regole, le quali riguardano i contratti, i testamenti, le prescrizio-
ni, e altre simili materie, non le considerano se non se per rapporto allo spiri-
tuale, come sarebbe a dire a cagione delle proibizioni di certi traffichi agli eccle-
siastici, della religione, del giuramento, dell' uso delle convenzioni per le Chie-
se, e per gli particolari ecclesiastici, e per altri simili rispetti: Che alcune di
queste regole altro non sono, se non se risposte de' Papi a chi gli consultava: e
che finalmente le regole, le quali riguardano puramente il temporale tra i laici,
non debbono essere considerate come regole se non se nelle Terre della San-
ta Sede, ove i Papi sono Principi temporali. Fuori di questa estensione non
hanno esse altra autorità salvo che quella, la quale lor danno i Principi, che
ne ammettono l' uso tra' loro sudditi. Su di che si può osservare, che queste for-
te di costituzioni canoniche sul temporale fanno abbastanza conoscere, ch' esse
appartengono naturalmente all' autorità temporale, poichè sono state la maggior
parte ricavate dal Diritto Romano, quantunque sia vero, che talune si ritrovino
a quello contrarie. Ma di ciò non è necessario di qui parlare.

XIII. R- In quanto a' regolamenti, che i Principi possono aver fatti sopra materie spi-
protettori, rituali, essi non hanno estesa la loro autorità al ministero spirituale riservato alle
conserva- potestà ecclesiastiche, ma hanno soltanto impiegata la loro autorità temporale
tori ed ese- per far eseguire nell' ordine esteriore del Governo civile le leggi della Chiesa. E
cutori del- quelle Ordinanze, che i nostri Re chiamano essi stessi leggi politiche (a), non
le leggi tendono se non se a mantenere quest' ordine, ed a reprimere coloro che lo di-
della sturbano con violare le leggi della Chiesa. Quindi apparisce in queste Ordinanze,
Chiesa. che i Re non vi stabiliscono se non ciò ch' è di loro potere, con qualificarsi per pro-

(1) Tali sono ancora le due Costituzioni del Regno emanate da Federico II. contro gli Eretici, e loro fautori, una delle quali comincia *Inconsuetum tunicam*, e l'altra *Patavienorum*.

(2) Quo jure defendis villas Ecclesiarum? divino, an humano? divinum jus scripturis divinis habemus: humanum in legibus Regum. Unde quisque

possidet? quod possidet, nonne jure humano? *Distinct. 8. can. 1. Jura autem humana, jura Imperatorum sunt: quare? quia ipsa jura humana, per imperatores & rectores saeculi, Deus distribuit humano generis. Ibid.*

(a) Carlo IX, 17 Gennaio 1551.

protettori, custodi, conservatori, ed esecutori di ciò che la Chiesa insegna ed ordina (b) (7).

Si potrà far parimente un' altra difficoltà sopra alcune materie, nelle quali sembra, che la giurisdizione spirituale e la temporale si usurpino a vicenda, come per esempio, allorchè la giurisdizione temporale conosce del possessio-
XIV. Ac- rio de' beneficij, ed allorchè la giurisdizione ecclesiastica giudica del temporale tra
cordo del- gli ecclesiastici. Ma per quel che riguarda il possessio di un beneficio, è questa
la giurif- una materia della giurisdizione temporale (8), la quale sola ha il diritto di congiun-
dizione gere la forza all' autorità per impedire le vie di fatto, e per reprimere gli usur-
spiri uale patori. E per quanto riguarda il diritto, che hanno i giudici ecclesiastici di pro-
colla tem- cedere nelle materie temporali nelle cause degli ecclesiastici, è questo un privilegio,
porale. che hanno accordato i Principi alla giurisdizione spirituale in favor della Chiesa.

Si è cercato con tutto ciò che si è detto ne' Capitoli precedenti ed in que-
XV. Pas- sto, di dare un'idea generale del piano della società umana sopra i fondamenti na-
saggio ad turali dell' ordine che Iddio vi ha stabilito, e di far vedere, che i primi principj
capo se- di quest' ordine sono le due prime leggi: che i vincoli, i quali stringono gli uo-
guente. mini in società, sono conseguenze di queste due leggi, e sono nel tempo stesso le
forgenti di tutti i doveri, ed i fondamenti delle differenti specie di leggi; e si è
cominciato da discendere da questi generali principj a quei, che son proprj delle
Leggi Civili. Resta ora prima di passare al divisamento di queste leggi e delle
loro materie, a considerare più d'avvicino la natura e lo spirito delle leggi in ge-
nerale, ed i caratteri che distinguono le loro differenti specie, affine di scoprirvi
i fondamenti di molte regole essenziali per la cognizione e buon uso delle Leg-
gi Civili: e questa sarà la materia de' due seguenti Capi.

Tom. I.

E

CA-

(b) Francesco I, in Luglio 1543.

(7) Altrettanto fecero i savi Principj nostri, i quali come custodi, e protettori de' Canonici ora sostennero la disciplina ecclesiastica, ora depressero le insolenze de' Cherici, ora costrinsero i Vescovi alla osservanza de' lor doveri. Il Re Roberto parlava co' sentimenti del suo secolo, quando ne' Capitoli chiamati *Conservatori*, uuo de' quali comincia *Finis precepti charitas*, e l'altro *Omnis praedicti*, proibì a' Magistrati laici la cognizion giudiziaria contro a' Cherici insolenti ed usurpatori, dicendola vietata *communi censura*. I Sovrani successori nondimeno ne pigliarono i più savi e solenni conoscimenti, tra perchè riconobbero in effolore un diritto supremo derivante dall' augusto seno della Sovranità, tra perchè ancora sanamente credettero, che una tal vigilanza esigesse da loro medesimi la custodia delle leggi ecclesiastiche. Chi ha vaghezza di

vederne in gran numero gli esempi, riscontri ne' *Manoscritti Giuridizionali di Bartolomeo Chioccharelli* i monumenti delle varie provvidenze date, le quali e nella saviezza, e nella moderazione, e nella prudenza niente invidiano alle *Ordinanze di Francia*.

(8) Erasi stabilito col Capo VI. n. 4. del Concordato tra la Corte di Napoli e la Sede Apostolica, che fossero di privativa cognizione dello Curie Ecclesiastiche tutte le cause benefiziali, purchè non si trattasse di padronati Regj, o feudali, o trasmissibili *cum universitate honorum*. Ma indi per adempimento di varie dichiarazioni Regali dirette alla Regal Camera di S. Chiara, ed al Sacro Consiglio invalse l'odèvol costume di doverli chiedere a' Tribunali laici la decisione delle cause tutte, laddove si tratti o di possesso, o di pertinenza, che come cose temporali son soggetti della temporale giurisdizione.

C A P I T O L O X I.

Della natura e dello spirito delle leggi, e delle loro differenti specie.

S O M M A R J.

- I. Due sorte di leggi: le leggi immutabili e le leggi arbitrarie: natura di queste leggi.
- II. Esempio delle leggi immutabili.
- III. Esempio delle leggi arbitrarie.
- IV. Origine delle leggi immutabili.
- V. Origine delle leggi arbitrarie.
- VI. Prima cagione delle leggi arbitrarie, le difficoltà che nascono dalle leggi immutabili.
- VII. Primo esempio.
- VIII. Secondo esempio.
- IX. Terzo esempio.
- X. Quarto esempio.
- XI. Leggi immutabili racchiuse in queste sorte di leggi arbitrarie.
- XII. Seconda cagione delle leggi arbitrarie, le materie di uso inventato.
- XIII. Le materie naturali hanno delle leggi arbitrarie, e le materie inventate hanno delle leggi naturali.
- XIV. Esempio.
- XV. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali.
- XVI. Molte leggi arbitrarie nelle materie arbitrarie.
- XVII. Due sorte di leggi arbitrarie, quelle che derivano dalle leggi naturali, e quelle che regolano le materie inventate.
- XVIII. Quattro sorte di libri che comprendono le leggi arbitrarie da noi osservate. Il Diritto Romano, il Diritto Canonico, le Ordinanze, e le Consuetudini.
- XIX. Il dettaglio delle regole del Diritto Naturale non è raccolto se non se nel Diritto Romano.
- XX. Giustizia ed autorità di tutte le leggi; differenze tra quella delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie.
- XXI. Riflessioni sulla distinzione delle leggi immutabili che non ammettono nè dispense, nè eccezioni, e di quelle che ne ammettono.
- XXII. Fondamento dell'eccezioni e delle dispense, e lor natura.
- XXIII. Importanza del distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi.
- XXIV. Esempio dell'importanza di distinguere le leggi arbitrarie.
- XXV. Pericolo di offendere il Diritto Naturale sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria.
- XXVI. Esempio.
- XXVII. Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni.
- XXVIII. Necessità dello studio delle leggi naturali: cagioni di questa necessità.
- XXIX. Due sorte di regole naturali: esempj dell'una e dell'altra sorte.
- XXX. Leggi naturali che sembrano alle volte abolite.
- XXXI. Differenti effetti di alcune leggi naturali.
- XXXII. Leggi divine ed umane, naturali e positive.
- XXXIII. Osservazione sul vocabolo di leggi divine.

XXXIV.

- XXXIV. Distinzione delle leggi della Religione e delle leggi Politiche.
- XXXV. La Religione e'l Governo Civile hanno delle leggi comuni, e ciascuna ha le sue leggi proprie. Esempio di queste tre sorte.
- XXXVI. Le leggi comuni alla Religione ed al Governo hanno i loro fini differenti nell'una e nell'altro.
- XXXVII. Differenza tra le leggi arbitrarie della Religione, e le leggi arbitrarie del Governo Civile.
- XXXVIII. Delle leggi del Governo Civile.
- XXXIX. Diritto delle genti.
- XL. Diritto pubblico.
- XLI. Diritto privato, o sia quello che regola gli affari tra i particolari.
- XLII. Diritto Civile, o Leggi Civili.
- XLIII. Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il Diritto Civile.
- XLIV. Divisioni delle Leggi nel Diritto Romano.
- XLV. Diverse maniere di dividere le leggi secondo diversi rapporti.
- XLVI. Diritto scritto, Consuetudini.
- XLVII. Due sorte di principj, l'uno di quei che possono ridursi in regole, e l'altra di quei che non possono fissarsi in regole.
- XLVIII. Osservazioni sopra queste due sorte di principj: passaggio al Capitolo seguente.

Tutte le differenti idee che possono concepirsi delle diverse sorte di leggi, ^{I. Dato} le quali vengon comprese sotto il titolo di leggi divine ed umane, naturali ^{sorte di} e positive, della Religione e del Governo, del diritto delle genti, del Diritto Civile: ^{leggi: le} e sotto qualunque altra denominazione possa lor darsi, si riducono a due specie: ^{leggi im-} le leggi immutabili, ^{mutabili,} e le leggi arbitrarie: ^{arbitra-} naturali, ^{rie: natu-} e le leggi ^{ra di que-} arbitrarie. ^{ste leggi.}

Le leggi immutabili son così dette, perchè sono naturali, e per tal modo sempre e dappertutto giuste, che niuna autorità può nè cangiarle nè abolirle; laddove le leggi arbitrarie sono quelle che un'autorità legittima può stabilire, cambiare ed abolire secondo il bisogno.

Queste leggi immutabili o naturali son tutte conseguenze necessarie delle due prime, e sono talmente essenziali a' doveri che formano l'ordine della società, che non potrebbero esser mutate senza ruinare i fondamenti di un tal ordine: dovechè le leggi arbitrarie possono essere diversamente stabilite, cambiate ed anche abolite senza violare lo spirito delle prime leggi, e senza offendere i principj dell'ordine della società. Così, essendo una conseguenza della prima Legge, l'obbedienza dovuta alle Potestà perchè da Dio stabilite, ed una conseguenza della seconda Legge che non bisogna far torto a niuno, e che fa mestiere di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene; perchè tutte queste regole sono essenziali all'ordine della società, sono elleno per questa ragione leggi immutabili. E lo stesso è parimente di tutte le regole particolari che sono essenziali a questo medesimo ordine, e agli obblighi che derivano dalle prime leggi. Così, ella è una regola essenziale all'obbligo di un tutore, che facendo le veci di padre al pupillo

che sta sotto la sua custodia, dee vegliare alla guida della persona e de' beni di questo pupillo; ed è parimente una legge immutabile che il tutore debba avere una tal cura. Così è una regola essenziale all'obbligo di colui che prende in prestito qualche cosa da un altro; che debba conservarla, ed è altresì una legge immutabile ch'egli debba esser tenuto per tutt' i mancamenti che avrà commessi contra questo dovere.

III. Ma le leggi che sono indifferenti alle due prime, ed agli obblighi che ne derivano, sono leggi arbitrarie. Così, perchè è indifferente a queste due leggi e all'ordine de' doveri, che vi sieno cinque, o sei, o sette testimonj in un testamento: che la prescrizione s'acquisti per venti, per trenta o per quarant'anni; che la moneta valga più o meno; le leggi le quali regolano queste sorte di cose sono assolutamente arbitrarie, e sono diversamente regolate secondo i tempi, e secondo i luoghi.

IV. Si vede da questa prima idea della natura delle leggi immutabili, ch'esse traggono la loro origine dalle due prime leggi, delle quali altro non sono che un' ampliazione, e che, per esempio, quelle regole naturali dell'equità che abbiamo osservate, ed altre simili, sono ciò che lo spirito della seconda legge dimanda in ogni obbligazione, e ciò che vi considera d'essenziale e di necessario.

In riguardo alle leggi arbitrarie possono osservarsi due differenti cagioni, che ne hanno renduto l'uso necessario nella società, e che sono state le sorgenti di quella moltitudine infinita di leggi arbitrarie che si vede nel mondo.

La prima di queste due cagioni è la necessità di regolare certe difficoltà che nascono nell'applicazione delle leggi immutabili, quando queste difficoltà sieno tali, da non potersi rimediare se non colle leggi, e quando le leggi immutabili non le regolino. Si giudicherà di queste sorte di difficoltà per mezzo di alcuni esempi.

Così per un primo esempio della necessità delle leggi arbitrarie, è una legge naturale ed immutabile, che i padri debbano lasciare i loro beni a' figli dopo la lor morte: ed è parimente un'altra legge che si mette comunemente nel numero delle leggi naturali, che si possa disporre de' suoi beni per testamento. Se si dia alla prima di queste due leggi una estensione illimitata, un padre non potrà disporre di nulla; e se si estende la seconda ad una libertà indefinita di disporre di tutto, come faceva l'antico Diritto Romano, un padre potrà privare i suoi figli di ogni parte nella sua successione, e dare tutti i suoi beni ad estranei.

Si vede da queste conseguenze sì opposte, che seguirebbero da queste due leggi prese indeterminatamente, che per conciliarle è necessario di dare sì all'una che all'altra alcuni limiti. E se tutti gli uomini si regolassero colla prudenza e secondo lo spirito delle prime leggi, ciascuno sarebbe un giusto interprete di ciò che da lui richiederebbe tanto la legge, la quale vuole che i figli succedano a' padri, quanto quella che permette di disporre per testamento. Imperciocchè potrebbe egli proporzionare le sue disposizioni allo stato de' suoi beni e della sua famiglia, ed a' suoi doveri verso i suoi figli, e verso le altre persone, secondo che si vedrebbe obbligato a qualche riconoscenza, o a qualche liberalità. Ma perchè non tutti si conducono con questo spirito delle prime leggi, nè colla debita prudenza, ed alcuni abusando della libertà di disporre de' loro beni, o anche ignorando lo stato de' loro beni e de' loro affari, mancano al loro dovere verso i loro figli; quindi è che non essendo giusto di lasciare una libertà indefinita a coloro che possono abusarne, nè possibile di fare per ciascuno una regola particolare, è stato necessario per conciliare queste due leggi, e ridurle a regole comuni a tutti, che si facesse una legge arbitraria, la quale restringesse la libertà di disporre in pregiudizio

zio de' figli, e loro conservasse una determinata porzione de' beni de' loro genitori, della quale non potessero esser privati; ed una tal porzione fissata da una legge arbitraria, è quella che *legittima* si appella.

Così, per un altro esempio, è una legge naturale ed immutabile, che quegli il quale è padrone di una cosa, ne resti sempre il padrone, fino a che volontariamente non se ne spogli, o che spogliato ne sia per qualche via giusta e legittima: ed è anche un'altra legge naturale ed immutabile, che i possessori non sieno sempre in pericolo di esser turbati fino all'infinito, e colui che ha posseduto lungamente una cosa ne sia creduto il padrone, perchè gli uomini hanno naturalmente l'attenzione di non abbandonare ad altri ciò che loro appartiene, e non si deve presumere senza pruove, che un possessore sia usurpatore.

Se si estende troppo la prima di queste due leggi, la quale prescrive che il padrone di una cosa non possa esserne spogliato se non se per giuste ragioni, ne seguirà, che chiunque potrà mostrare, ch'egli o coloro da quali riconosce il diritto, sono stati i padroni di un potere, quando anche da più di un secolo avessero cessato di possederlo, rientrerà in questo potere, e ne spoglierà il possessore, se questi con un tal lungo possesso non possa mostrare un titolo che abbia annullato il diritto del primo padrone. E se al contrario si estende troppo la regola che fa presumere che i possessori sono i padroni di ciò che possiedono, si farà perdere ingiustamente la proprietà a tutti coloro che non si troveranno in possesso (1).

E' cosa evidente che gli assurdi ove ne porterebbero queste due leggi, delle quali l'una ristabilirebbe questo primo padrone contro un'antico possessore, e l'altra manterrebbe il nuovo possessore contro il vero padrone, richiedevano lo stabilimento di una legge arbitraria, la quale ordinasse, che coloro i quali non essendo possessori pretendessero di esser proprietari, fossero tenuti a giustificare il loro diritto fra un certo tempo, e che dopo questo tempo i possessori che non fossero stati turbati sarebbero mantenuti. Questo dunque è stato eseguito con delle leggi arbitrarie, che regolano il tempo delle prescrizioni.

Così, per un terzo esempio, è di natural diritto, ed è una legge immutabile, che le persone, le quali non hanno ancora un uso abbastanza fermo della ragione per difetto di età, d'istruzione e d'esperienza, non possano avere l'amministrazione de' loro beni e de' loro affari, e che possano averla dopo che avranno sufficiente ragione ed esperienza. Ma perchè la natura non forma in tutti nella medesima età quella pienezza di ragione che è necessaria per regolare i propri affari, ed altri arrivano più presto, altri più tardi; l'uso di questa legge ha renduto necessario quello di una legge arbitraria che stabilì una regola comune per tutti. Così certi governi hanno lasciata a' padri la libertà di determinare fino a quale età i loro figliuoli dovessero restare sotto la scorta di un tutore (a); ed altri hanno fissato un momento dell'età, prima del quale le persone fossero nello stato che *minorità* si appella, e dopo il quale si diviene maggiore (2).

Così,

(1) La folla contraddittoria de' Forensi avea giusto titolo, la buona fede, e il tempo lunghissimo. *Prammat. III. de Prescriptionibus.*

(a) Sub tutoribus & actoribus est usque ad praesentium tempus a Patre. *Gal. 4. 2.*

(2) Cessa la minorità fra noi nell'anno diciottesimo dell'età così per gli maschi, che per le femmine: *Costituzione del Regno Minorum jura*, e *Prammat. II. de Minoribus*. Le donne Napoletane non però, e le donne di Provincia che sposino marito Napoletano, divengono maggiori subito seguito il matrimonio.

VIII. Secondo esempio.

IX. Terzo esempio.

X. Quar-
to esem-
pio.

Così, per un ultimo esempio, è di diritto naturale che il compratore non abusi della necessità in cui ritrovasi il venditore, nè comperi a prezzo troppo vile (b). Ma perchè produrrebbe conseguenze molto incommode pel commercio l'annullare tutte le vendite, nelle quali la cosa venduta non fosse al suo giusto prezzo; si è ordinato da una legge arbitraria, che le vendite non potessero essere annullate per motivo di bassezza di prezzo, se non quando un podere si trovasse venduto meno della metà del suo giusto valore. Nondimeno si dissimula pel pubblico bene l'ingiustizia di chi comprasse a prezzo minore di questa lesione, purchè non vi concorrano altre particolari circostanze, che obblighino ad annullare la vendita.

XI. Leg-
gi immu-
tabili rac-
chiuse in
queste for-
se di leggi
arbitrarie.

Bisogna osservare in tutti questi esempi, ed in altri simili delle leggi arbitrarie, le quali sono conseguenze delle leggi immutabili, che ciascuna di queste leggi arbitrarie ha due caratteri, i quali fanno quasi due leggi in una, che ci giova moltissimo in esse avvertire e distinguere. Imperciocchè in queste leggi una parte di ciò che ordinano, è di diritto naturale, ed un'altra è arbitraria. Così la legge la quale determina la legittima de' figli, contiene due disposizioni, l'una che prescrive che i figli abbian parte nella successione de' loro genitori, ed è questa una legge immutabile, e l'altra che stabilisce questa porzione ad un terzo o alla metà, più o meno, e questa è una regola arbitraria: giacchè avrebbe potuto ella essere o due terzi, o tre quarti, se il legislatore così avesse stabilito.

XII. Se-
conda ca-
gione del-
le leggi
arbitrarie,
le materie
introdotte
dall'uso.

La seconda cagione delle leggi arbitrarie è stata l'invenzione di certi usi che si son creduti utili nella società. Così per esempio, si sono inventati i feudi, i censu, le compere di annue rendite, i retratti, le sostituzioni, ed altri somiglianti usi il di cui stabilimento è stato arbitrario. Or queste materie d'invenzione umane, le quali per tal motivo chiamar si potrebbero materie arbitrarie, sono regolate da un gran numero di leggi della stessa natura.

Così vedesi nella società l'uso di due sorte di materie. Giacchè ve ne sono molte sì naturali e sì essenziali a' più frequenti bisogni, che sono state sempre in uso in tutti i luoghi, come sono il cambio, la locazione, il deposito, il comodatato, e molte altre convenzioni; le tutele, le successioni e molte altre materie: e si ha oltre a ciò anche l'uso delle materie inventate. Ma uopo è di osservare che queste stesse materie, delle quali gli uomini ne hanno inventato l'uso, han sempre il lor fondamento in qualche principio dell'ordine sociale. Così, per esempio, i feudi hanno il lor fondamento non solo sulla libertà generale di fare ogni sorta di convenzioni, ma parimente sulla pubblica utilità di attaccare al servizio del Principe ne' tempi di guerra coloro a' quali i feudi e fuffeudi sono stati dati, ed i lor successori.

Così le sostituzioni hanno per fondamento la libertà generale di disporre de' suoi beni, la mira di conservare i beni nelle famiglie, l'utilità di torre a certi eredi o legatarj la libertà di disporre, della quale far potrebbero un cattivo uso, ed altri somiglianti motivi.

XIII. Le
materie
naturali
hanno del-
le leggi
arbitrarie,
e le mate-
rie inven-
tate han-
no delle
leggi na-
turali.

Bisogna osservar eziandio per rapporto a queste materie inventate, che qualunque sembri non dover esser regolate dalle sole leggi arbitrarie, hanno elleno tuttavia molte leggi immutabili, nella guisa stessa che vedesi che le altre materie, le quali possono chiamarsi naturali, non sono solamente regolate da leggi naturali ed immutabili, ma hanno ancora delle leggi arbitrarie. Così è una legge immutabile nelle materie de' feudi, il dovervisi osservare le condizioni regolate dal titolo della concessione del feudo. Così, nella materia naturale delle tutele, con

(b) Quando vendes quippiam civi suo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum. *Levit.* 25. 14.

una legge arbitraria è stato determinato il numero de' figli che esenta da un tal carico. A tal che si vede per mezzo di questi esempi, e degli altri già osservati, che in tutte le materie o naturali o di altro genere, vi si ritrova mescolato l'uso delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie; ma con questa differenza, che nelle materie naturali vi sono poche leggi arbitrarie, essendo per la maggior parte leggi immutabili; laddove per lo contrario nelle materie inventate vi ha una infinità di leggi arbitrarie. Perciò, si vede nel Diritto Romano che la maggior parte delle materie che vi si ritrovano di nostro uso essendo materie naturali, le di loro regole sono parimente quasi tutte leggi naturali; e per contrario essendo arbitrarie la maggior parte delle materie de' nostri costumi, le loro regole sono per lo più anche arbitrarie, e differenti in diversi luoghi; e si ravvisa eziandio nelle materie arbitrarie regolate dalle Ordinanze, che quasi tutte le loro regole sono ancora arbitrarie.

Le leggi arbitrarie son dunque di due sorte, secondo le due cagioni che stabilite le hanno. La prima è di quelle leggi arbitrarie, le quali sono state conseguenze delle leggi naturali, come quelle che regolano la legittima de' figli, l'età in cui si divien maggiore, ed altre simili; e la seconda è di quelle che sono state inventate per regolare le materie arbitrarie, come sono le leggi che regolano i gradi delle sostituzioni, i diritti di rilievo ne' feudi, ed altre somiglianti.

Tutte le leggi arbitrarie di queste due specie son contenute in quattro sorte di libri, de' quali noi facciamo uso in Francia; e sono i libri del Diritto Romano, il Diritto Canonico, le Ordinanze, e le Consuetudini. Ond' è che noi possiamo distinguere a tal riguardo quattro specie di leggi arbitrarie, che sono in vigore in questo Regno (3).

La prima comprende alcune leggi arbitrarie del Diritto Romano da noi accettate, e che hanno la loro autorità dall'uso che noi ne facciamo, come è, per esempio, la legge da noi sopra osservata della rescissione delle vendite a motivo della lesione di oltre la metà del giusto prezzo, le leggi che regolano le formalità del testamento, il tempo delle prescrizioni, e le altre che sono ricevute o in tutto il Regno, o in alcune Provincie soltanto.

La seconda è quella delle regole arbitrarie del Diritto Canonico, che sono state adottate da' nostri usi; come sono molte regole nelle materie beneficali, ed in altre materie ecclesiastiche, ed alcune eziandio nelle materie del Diritto Civile.

La terza è delle leggi arbitrarie stabilite dalle Ordinanze de' nostri Re; come quelle che regolano i diritti demaniali, le pene de' delitti, l'ordine giudiziario, e molte altre materie di diverse nature (4).

La quarta sorta delle leggi arbitrarie è di quelle che chiamansi costumanze, o vogliam dire Consuetudini, quali apranto se ne ravvisano nella maggior parte delle Provincie, e che regolano diverse materie, come i feudi, la comunione de' beni

(3) In luogo delle Ordinanze, che in Francia formano un libro di leggi arbitrarie, vi son tra noi le *Costituzioni* de' Principi Svevi i *Capitali* degl' Angioini, le *Prammatiche* degl' Aragonesi ed Austriaci, le quali sono altrettanti provvedimenti arbitrari, dati secondo che il richiesero le occorrenze del Regno.

(4) Le leggi relative all'ordine giudiziario son presso di noi comprese in due Codici di riti, uno della Gran C. della Vicaria; l'altro della Regia Camera della Sommaria. Il primo fu composto di ordine della Regina Giovanna II. verso il 1321, e serve di regola ne' giudizi a tutt' i Tribunali, e Corti del Regno. Il secondo fu compilato sotto il Regno di Roberto; e si volle co' riti in esso compresi regolare l'economia, ed esazione de' Regj presidi, gabelle, vettigali, diritti consistenti in dazi, ed altre imposizioni che sotto il nome di *Jura vetera*, e *Jura nova* sono descritti nel Codice stesso.

beni tra il marito e la moglie, gli antefati, le legittime de' figli, il retratto per ragione di parentela, il retratto feudale, e molte altre. E tutte queste consuetudini sono altrettante leggi arbitrarie, che sulle stesse materie sono differenti in diversi luoghi. E perchè queste consuetudini erano una specie di leggi, che non essendo scritte si conservavano solo per l'uso, il quale spesso era incerto; i Re hanno fatto raccogliere e diffondere in iscritto in ogni Provincia e in ogni luogo le consuetudini che si erano stabilite, e loro hanno confermata l'autorità di leggi e di regole (5).

XIX. II Noi dunque abbiamo in Francia, come si ha in ogni altro luogo, l'uso delle leggi naturali, e delle leggi arbitrarie; ma con tale differenza tra queste due forte di leggi, che tutto ciò che noi abbiamo di leggi arbitrarie ritrovandosi compreso nelle Ordinanze e nelle Consuetudini, ed in quelle leggi arbitrarie del Diritto Romano e del Diritto Canonico che noi osserviamo come consuetudini, hanno perciò tutte queste leggi un' autorità fissa e regolata. Ma riguardo alle leggi naturali, avendone noi il dettaglio ne' soli libri del Diritto Romano, ove sono in poco buon ordine e mescolate con mille altre, le quali non sono nè naturali, nè in vigore presso di noi, la di loro autorità vi si trova indebolita da un tal miscuglio; donde accade che molti o non vogliano, o non sappiano discernere ciò ch'è accertatamente giusto e naturale, da ciò che la ragione e l'nostro uso non ammettono. Su di che si può osservare quel che detto ne abbiamo nella prefazione di questo libro.

XX. Giustizia ed autorità di tutte le leggi: differenza tra quella delle leggi naturali e quella delle leggi arbitrarie. Si può riconoscere da questa distinzione delle leggi naturali e delle leggi arbitrarie, e dalle riflessioni fatte su queste due specie di leggi, quali sieno i differenti caratteri della loro giustizia e della loro autorità. Ed essendo che dalla giustizia e dall'autorità delle leggi ricevono la forza che devono avere sulla nostra ragione, giova considerare e distinguere quale è la giustizia e l'autorità delle leggi naturali, e quale è la giustizia e l'autorità delle leggi arbitrarie.

La giustizia universale di tutte le leggi consiste nel loro rapporto all'ordine della società, a cui servono di norma.

Ora vi è questa differenza tra la giustizia delle leggi naturali, e la giustizia delle leggi arbitrarie, che le leggi naturali essendo essenzialmente giuste, e la lor giustizia è sempre la stessa in tutti i tempi ed in tutti i luoghi. Ma le leggi arbitrarie essendo indifferenti a questi fondamenti dell'ordine della società, di maniera che niuna ve n'ha la quale non possa essere cambiata o abolita, senza punto rovesciargli; la giustizia di queste leggi consiste nell'utilità particolare che si ritrova a stabilirle, secondo che il tempo ed il luogo possono richiederlo.

L'autorità universale di tutte le leggi consiste nell'ordine divino che sottopone gli uomini alla di loro osservanza: ma essendovi della differenza tra la giustizia delle leggi naturali e la giustizia delle leggi arbitrarie, la loro autorità si distingue in una maniera proporzionata alla differenza della loro giustizia.

Le leggi naturali essendo la giustizia stessa, hanno un' autorità naturale sulla nostra ragione: giacchè questa non ad altro fine ci è stata data che per conoscere

(5) Anche le *Consuetudini Napolitane* non erano scritte prima del 1306. Allora si ridussero in un Corpo per ordine del Re Carlo II. d'Angiò dall'Arcivescovo di Napoli Niccolò Minutolo coll'assistenza di dodici persone

scelte dalla Città. Riformate poi, e in miglior modo dichiarate, e scritte da Bartolomeo di Capua Protonotario del Regno, riceverono dalla Regale approvazione tutta l'autorità per essere inviolabilmente osservate.

la giustizia e la verità, ed a queste sottometterci. Ma perchè non tutti gli uomini han sempre la ragione abbastanza pura per riconoscere questa giustizia, o il cuore abbastanza retto per obbedirvi, il Civil Governo dà a queste leggi un'altro impero indipendente dall'approvazione degli uomini, per mezzo dell'autorità delle Potestà temporali che osservar le fanno. Ma l'autorità delle leggi arbitrarie consiste solo nella forza che loro dà la Potestà di coloro che hanno diritto di far delle leggi, e nell'ordine di Dio che ne comanda l'obbedienza.

Questa differenza tra la giustizia e l'autorità delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie, ha questo effetto, che laddove le leggi arbitrarie non potendo essere naturalmente note agli uomini sono come tanti fatti che possono essere ignorati, le leggi naturali essendo essenzialmente giuste e l'oggetto naturale della ragione, niuno può dire d'ignorarle, egualmente che niuno può dire d'esser privo del lume della ragione che ce le insegna. E quindi è che le leggi arbitrarie non incominciano ad avere il loro effetto, se non se dopo di essere state pubblicate; dove che le leggi naturali lo hanno sempre senza che sieno pubblicate, e perchè non possono essere nè cambiate nè abolite, ed hanno la loro autorità da loro stesse, obbligano perciò sempre gli uomini, senza che ne possano allegare ignoranza.

Ma quantunque le leggi naturali o immutabili sieno essenzialmente giuste, e non possano esser cambiate, non bisogna però credere secondo questa idea delle leggi naturali (cioè che sieno tali, perchè nè possono mutarsi nè ricever cambiamento) che nelle leggi di questo carattere non possa aver luogo qualche eccezione. Imperciocchè ve ne ha molte leggi immutabili, che ammettono eccezioni e dispense, senza che perdano per tal motivo il carattere di leggi immutabili: siccome per lo contrario molte ve n'ha le quali non soffrono nè dispensa nè eccezione.

La differenza che distingue queste due forte di leggi ha il suo fondamento su di ciò, che tutta la giustizia o autorità delle leggi deriva dal lor rapporto all'ordine della società ed allo spirito delle prime leggi, in guisa tale che se quest'ordine, e questo spirito ricerchi di ristrignerne alcune per mezzo di eccezioni o di dispense, elleno ammettono allora fissati temperamenti; se nulla può essere cambiato, senza offendere questo spirito e quest'ordine, non soffrono nè dispensa nè eccezione: ma quelle stesse che le ammettono, non lasciano d'essere immutabili; essendo sempre vero che non possano essere abolite, e che sieno sempre regole certe ed irrevocabili, sebbene meno generali a motivo di queste eccezioni e di queste dispense. Si riconosceranno tutte queste verità per mezzo di alcuni esempi.

Così le leggi che ordinano la buona fede, la fedeltà, la sincerità, e proibiscono il dolo, la frode ed ogni inganno, sono leggi che non possono ammettere nè dispensa nè eccezioni. Per lo contrario, la legge che proibisce di giurare, soffre la dispensa del giuramento che si dà in giudizio, allorchè bisogna render testimonianza di una verità; e si fa parimente uso del giuramento per maggiormente corroborare gli obblighi di coloro che entrano in carica.

Così la legge che ordina di eseguire le convenzioni soffre l'eccezione e la dispensa nel minore che siasi imprudentemente obbligato contra il proprio interesse.

Così la legge, la quale ordina che il venditore garantisca la roba venduta da ogni diritto che altri potrebbe pretendervi, soffre che si deroghi a una tal guarentigia, per mezzo di un patto espresso che disobblighi il venditore da qualunque altra guarentigia fuori di quella del fatto proprio: o perchè egli venda per questa ragione a minor prezzo, o per altri motivi che giustificano l'esenzione dalla guarentigia.

Tom. I.

F

Egli

XXII. *Fondamento dell'eccezioni e delle dispense, e lor natura.* Egli è agevol cosa il riconoscere da questi pochi esempj, che queste eccezioni e queste dispense hanno il lor fondamento sullo spirito delle leggi: ch'esse stesse sono altrettante leggi, le quali non alterano il carattere delle leggi immutabili di cui sono eccezioni: e che a questo modo tutte le leggi scambievolmente si conciliano e si accordano tra di loro per mezzo dello spirito comune che costituisce la giustizia di tutte insieme. Imperciocchè la giustizia di ciascheduna legge è rinchiusa tra i suoi limiti, e niuna estendesi a quel, che diversamente da altre leggi viene stabilito. Ed apparirà in tutte le specie di eccezioni e di dispense ragionevoli, che queste son fondate sopra qualche legge. In guisa tale che bisogna considerare le leggi che ammettono eccezioni, come leggi generali le quali provvedono a quel che d'ordinario ne accade; e le leggi che sono eccezioni e dispense, come regole particolari proprie a certi casi; ma tanto l'une, quanto l'altre sono leggi e regole egualmente giuste, secondo il loro uso e la loro estensione.

XXIII. *Importanza della distinzione de caratteri e dello spirito delle leggi.* Tutte queste riflessioni sulla distinzione delle leggi immutabili, e delle leggi arbitrarie, sulla lor natura, giustizia, e autorità, fanno abbastanza vedere quanto importi il considerare per tutti questi aspetti lo spirito di tutte le leggi, il discernere i loro caratteri di leggi immutabili o di leggi arbitrarie, il distinguere le regole generali e le eccezioni, e il fare le altre distinzioni, che abbiamo osservate, egualmente che quelle di cui in seguito parleremo. Contuttociò si veda pur troppo per l'esperienza, che sebbene nulla v'abbia di più naturale e di più reale de' fondamenti di tutte queste riflessioni, molti però sembrano ignorarli o disprezzarli, e non sentono neppure la semplice differenza tra le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie, di maniera tale ch'essi le riguardano tutte indistintamente, come se tutte avessero la stessa natura, la stessa giustizia, la stessa autorità e l'effetto medesimo. Imperciocchè componendo esse tutte un immenso miscuglio di regole di tutte le materie e naturali e inventate, le quali non si chiamano con altro nome che di Leggi, non riconoscono in questo miscuglio i caratteri che le distinguono, e confondono spesso le regole naturali colle semplici regole arbitrarie, specialmente allora quando queste regole non hanno l'evidenza de' primi principj onde dipendono, e quando sono conseguenze alquanto remote. Perchè non ravvivando allora la concatenazione di queste regole co' loro principj, non veggono neppure i fondamenti e la certezza della lor verità.

E per lo contrario le leggi arbitrarie essendo sempre evidenti, perchè sono scritte, e contengono sole disposizioni sensibili, che per la maggior parte si comprendono senza raziocinio, ricevono essi maggiore impressione dall'autorità delle leggi arbitrarie, che dalle regole naturali, le quali non entrano sempre nella nostra mente in una maniera così sensibile; e allora quando il difetto di una tal considerazione e di altre riflessioni necessarie per lo buon uso delle leggi e per dare a ciascheduna il suo giusto effetto, si ritrova in menti poco aggiustate e ripiene della memoria d'un gran numero di leggi di ogni specie, si passa gran pericolo che essi le riguardino per falsi aspetti e ne facciano cattive applicazioni, soprattutto se cercano, come molti fanno, di trovar leggi non per sapere la giustizia, ma per sostenere il partito che hanno abbracciato, e se pensano unicamente a dare alle regole uno stracchiamento proporzionato al senso del quale hanno essi bisogno.

E' facile di veder coll'esperienza le maniere come s'ingannano coloro che così confondono le leggi, vedendosi per mezzo di semplici riflessioni sulle diverse opinioni nelle quistioni di qualunque specie, che coloro i quali cadono in qualche errore, v'inciampano per l'appunto per difetto di alcune di queste considerazioni,

ni, e che coloro i quali ragionano con giustizia, scoprono la verità, perchè essi discernono le maniere di distinguere, di scegliere, e di applicare le regole, anche allora ch'essi non fanno riflessione su i principj naturali, i quali loro danno un tal discernimento.

Ma quantunque sia facile di concepire senza il soccorso di particolari esempj, quanto è importante nell'applicazione delle regole il conoscere la lor natura, il loro spirito, e l'loro uso, pure perchè potrebbe crederfi che di tutto ciò ch'è necessario di considerare nelle leggi, niente sia più facile a ravvivare, quanto la distinzione di quelle che sono naturali ed immutabili da quelle che sono arbitrarie; e perchè sembra di non poterfi cadere in errore per mancanza di una tale avvertenza, è necessario dimostrare per mezzo di un esempio notabile, che spesso si è in pericolo d'ingannarsi per mancanza di siffatto discernimento, quantunque facile.

Tutti coloro che hanno qualche cognizione del Diritto Romano possono sapere questa legge ricavata da una decisione di Papiniano, la quale vuole che la sostituzione pupillare escluda la madre dalla sua legittima, val quanto dire, che se un padre sostituisce o un parente o un estraneo a suo figlio, per succedergli nel caso che questi muora innanzi agli anni della pubertà, il sostituito gli succederà, quando anche la madre di questo figlio gli sopravvivesse, e per tal sostituzione rimarrà ella priva della sua legittima (c).

Questa decisione è fondata su questo pensiero di Papiniano, che non sia già il figlio che privi la madre de' suoi beni, ma che il padre per la facoltà che aveva di disporne gli abbia fatti passare in potere del sostituito.

Se si esamina questa decisione, si troverà che il nodo della quistione consiste nell'opposizione apparente tra una legge naturale ed una legge arbitraria, e che si è voluto preferire alla legge naturale, la quale chiamava la madre alla successione di suo figlio, la legge arbitraria che permetteva al padre di sostituire, ampliando questa libertà sino a privare la madre della sua legittima per far passare i beni al sostituito.

Non si rapporta qui questo esempio per diminuire la stima di questo sì celebre Giureconsulto. Ma si fa ch'egli giudicava così secondo i principj di quell'antica Giurisprudenza de' Romani, la quale favoriva la libertà di disporre per mezzo de' testamenti, e ne' primi tempi era giunta sino all'eccesso di permettere a' padri di poter diseredare i loro figli senza alcuna giusta cagione. Mosso dallo spirito di questo principio, inventò egli quella sottigliezza, che non era già il figlio colui che un tal torto alla madre faceva, ma bensì il padre, *quia pater hoc ei fecit*.

Quindi essendo questa decisione fondata sul principio di questa illimitata libertà di disporre de' suoi beni per testamento in pregiudizio della stessa legittima de' figli, principio il quale non è nè naturale, nè di nostro uso; noi non dobbiamo prender per regola una sottigliezza, la quale per favorire questo principio privava il figlio della sua legittima su i beni di suo padre, e la madre della sua su quei di suo figlio; imperciocchè questa decisione faceva passare tutti i beni del testatore al sostituito, senza che il figlio ne potesse niente trasmettere a' suoi eredi.

Si può dunque porre una tal sottigliezza nel numero di parecchie altre del Diritto Romano da noi rigettate (6), perchè questo è solo ricevuto in Francia a

F 2

gui-

(c) Sed nec impuberis filii mater inofficiosum testamentum dicit, quia pater hoc ei fecit; & ita Papinianus respondit. L. 8. §. 5. ff. de inoff. test.

(6) Non abbiamo in Regno legge particolare, che abbia in favor delle madri riformata la sottigliezza di Papiniano. Anzi qualora

XXIV. *Esempio dell'importanza di distinguere le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie.*

guisa di ragione scritta, e queste sottigliezze offendendo il diritto naturale offendono la ragione. E sebbene non si abbia bisogno di autorità per provare, che debbasi a queste sottigliezze preferire il diritto naturale, si potrebbe nondimeno fondare questa verità sull'autorità di questo stesso Giureconsulto, il quale in un'altra quistione assai simile ha deciso in favore del diritto naturale. Trattavasi di un'altra sostituzione fatta da un avo a un suo nipote, in caso che questi morisse prima dell'età di trent'anni, ordinando che in tal caso i beni fossero restituiti ad un figlio di questo testatore, zio del detto nipote. Il caso avvenne; morì questi prima dell'età di trent'anni, ma lasciando de' figli: e per questa circostanza Papiniano decise in favore di questi figli essersi la sostituzione annullata; per la ragione ch'egli era secondo l'equità il congetturare di non essersi il testatore bastantemente spiegato, e che quantunque non avesse punto parlato del caso in cui il suo nipote avesse de' figli, non aveva però inteso affatto di privare questi figli della successione del loro padre. (d). Una somigliante congettura nel primo caso della sostituzione pupillare, avrebbe potuto far presumere che il padre non avesse preveduto di dovere il figlio morire prima di sua madre; ed era più facile all'avo nel secondo caso di prevedere che suo nipote potrebbe prima di trent'anni aver de' figli, che all'altro nel primo caso della sostituzione pupillare di prevedere che il figlio non dovesse sopravvivere a sua madre. Per la qual cosa potrebbe presumersi che la sua intenzione non era di chiamare il sostituto, se non se nel caso che la madre non fosse vivente, quando morirebbe il figlio (7).

XXV. Pericolo di offendere il Diritto naturale sotto l'apparenza di preferirle ad una legge arbitraria.

XXVI. Esempio.

Che se importa molto il non offendere l'equità naturale con delle sottigliezze e false conseguenze tirate dalle leggi arbitrarie, come si vede in questo esempio, ed agevole sarebbe il vederlo in altri; bisogna ancora stare attento, che sotto pretesto di preferire le leggi naturali alle leggi arbitrarie, non si estenda una legge naturale al di là de' giusti limiti a quella prescritti da una legge arbitraria, che la concilia con altra legge naturale, e dia ad entrambe il suo giusto effetto, e che così non vengasi ad offendere quest'altra legge naturale pensando di violare la sola legge arbitraria. Così per esempio è una legge naturale, che quegli il quale abbia data causa a qualche danno, sia obbligato a ripararlo. Ma se si desse a questa legge una tale estensione, che si obbligasse il debitore il quale non avesse pagato nel termine, a riparare tutto il danno dal creditore sofferto per mancanza del suo pagamento (come, se i suoi beni fossero stati sequestrati e venduti, o se la sua casa fosse caduta in ruina, per non aver avuto questo denaro, il quale impiegato avrebbe a ripararla); una simile applicazione di questa legge giustissima e naturale, la quale obbliga a riparare il danno cagionato, sarebbe ingiustissima.

lora il matrimonio siati contratto secondo l'uso delle nobili Piazze di Capuana e Nido, detto comunemente alla nuova maniera, la madre non succede al figlio per que' beni, che gli sien pervenuti dal padre, o dalla linea paterna, siccome il padre non succede ne' beni della madre, o della linea materna.

(d) Cum avus filium ac nepotem ex altero filio heredes instituit, a nepote petit ut, si intra annum trigessimum moreretur, hereditatem patris suo restitueret. Nepos, liberis relictis, intra aetatem superscriptam vita decessit. Fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, respondi desecisse,

quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur. L. 102. ff. de condit. & demonst.

(7) E' tra noi indeciso fra le differenti opinioni de' Dottori il caso della condizionale chiamata de' figli. La quistione: *an filii in conditione positi censentur dispositive vocati* ha buon numero di partigiani così nell'affirmativa, come nella negativa. I più cordati non però convengono, che trattandosi di eredità di ascendenti, i figli positi in condizione debbano riputarsi dispositive chiamati, uniformemente appunto alla sentenza di Papiniano.

sta, perchè offenderebbe una legge arbitraria, che riduce e restringe tutti i danni, a' quali il debitore può essere obbligato in mancanza del pagamento, a quell'indennizzazione che vien chiamata interesse, il quale è fissato ad una certa porzione della somma dovuta, e che al presente è la ventesima, (o sia il cinque per cento): e farebbe tanto più ingiusta in quanto che offendendo questa legge arbitraria, si offenderebbero due leggi naturali fondamentali della medesima. L'una che non obbliga gli uomini per gli avvenimenti non preveduti, effetti piuttosto dell'ordine divino e de' casi fortuiti, che conseguenze le quali loro possano ragionevolmente imputarsi. E l'altra dalla quale è ordinato, che la diversità infinita de' differenti danni da' creditori sofferti per non essere stati pagati, sia determinata da una indennizzazione uniforme e comune a tutti i casi, i quali abbiano la stessa causa comune del difetto del pagamento nel termine dovuto, senza venirli a distinguere gli avvenimenti che cagionano le diverse sorte di perdite. Imperciocchè oltre all'essere la differenza delle perdite un effetto della differenza de' casi fortuiti, per gli quali niuno può essere mai tenuto, la diversità delle riparazioni sarebbe una sorgente di tante liti, quanti creditori si ritroverebbero i quali pretenderebbono d'essere distinti per la qualità della perdita, che la mancanza del pagamento loro cagionato avrebbe (e).

Si vede di nuovo in questo esempio, come si è già veduto negli altri già rapportati per far vedere la necessità delle leggi arbitrarie, che vi sono delle difficoltà per le quali è necessario di fissare un regolamento generale con una legge arbitraria. Ma vi è un'infinità di altre sorte di difficoltà che giornalmente nascono nell'applicazione delle leggi sulle controversie tra particolari, nelle quali non si dee, nè si può stabilire regole precise; e le decisioni di queste sorte di difficoltà dipendono da coloro, che debbono giudicarle; il che da una parte domanda la giustizia di pensare, e dall'altra una cognizione de' principj e del dettaglio delle regole, per giudicare dell'opposizione apparente tra le regole sulle quali si fondano i sentimenti contrarij, e che fanno nascere la difficoltà; e per discernere per mezzo dello spirito di queste regole i limiti e l'estensione che bisogna lor dare, e le conseguenze che seguiranno dal ritrignere troppo l'una o l'altra, o dal troppo estenderla. Con tali cognizioni, e con quella de' principj dell'interpretazione delle leggi, delle quali si è già parlato, e di quei che faranno ne' loro luoghi spiegati, si può pervenire ad applicar giustamente le regole.

Quel che qui si osserva circa la necessità di conoscere il dettaglio delle leggi, riguarda principalmente le leggi naturali. Imperciocchè quantunque sembri che la ragione insegna le leggi naturali, e la loro intelligenza sia più facile di quella delle leggi arbitrarie, le quali naturalmente sono ignote, è però molto più difficile, e di maggior importanza ancora, di ben sapere le leggi naturali, che le leggi arbitrarie; per lo motivo che laddove queste sono più ristrette, e per impararle basta la memoria, le leggi naturali all'incontro regolando le materie più comuni e più importanti, sono in molto più gran numero, e sono oggetto proprio dell'intelletto. Quindi due sono le cagioni le quali rendono necessario uno studio fido di queste leggi.

La prima di queste cagioni è, che essendo le regole naturali in grandissimo numero, la loro diversità e la lor moltitudine le impedisce di presentarsi tutte alla vista di ognuno: perchè la sola ragione non basta a chicchessia per ritrovarle ed applicarle.

(e) V. Su tutto ciò l'art. 18. della Sezione 2. del g' interessi, e danni e interessi. contratto di vendita, e l'principio del Titolo de.

Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni.

Necessità dello studio delle leggi naturali; cagioni di questa necessità.

applicarle a tutti i bisogni, come si vedrà dalla semplice lettura di tutte queste regole nel dettaglio delle materie.

La seconda ragione della necessità di ben sapere le leggi naturali, si è che queste leggi sono il fondamento di tutta la scienza del Diritto: in fatti con ragioni ricavate dalle leggi naturali si esaminano e si risolvono le quistioni di ogni specie, che nascono dal contrasto apparente di due leggi naturali, o di una legge naturale con una legge arbitraria, o soltanto dall'opposizione tra due leggi arbitrarie, nascendone una infinità di ogni sorta. Ed è facil cosa il vedere, che siccome per decidere le quistioni bisogna ragionare sulla natura e sullo spirito delle regole, sul loro uso, su i loro limiti, sulla loro estensione, e sopra altri simili riguardi, debbono fondarsi i raziocinj e formarsi le decisioni unicamente sopra i principj naturali della giustizia e dell'equità.

XXIX. Dopo è parimente riflettere su questa necessità dello studio delle leggi naturali, ch'elleno sono di due sorte. L'una è di quelle delle quali la mente è convinta senza raziocinio per l'evidenza della lor verità; come sono queste regole, che le convenzioni sono altrettante leggi per coloro che le fanno; che il venditore sia tenuto all'evizione; che l'depositario sia obbligato a rendere il deposito. E l'altra è di quelle regole che non hanno una tal evidenza, e la cui certezza non si scopre se non se per mezzo di qualche raziocinio, onde si ravvisi la loro concatenazione co' principj da quali derivano. Si vedrà per mezzo di esempj questa seconda sorta di regole, e la necessità dello studio per saperle.

Se una persona la quale non abbia figli faccia una donazione de' suoi beni, ed appresso venga ad aver de' figli, è una regola che la donazione più non valga; e questa regola è di una equità tutta naturale e tutta evidente. Giacchè la natura destina a' figli i beni de' loro padri (f); e si supponeva che colui il quale donava quando non aveva figli, non avrebbe donato se avuti ne avesse, o sperasse d'averne; onde si conteneva una tacita condizione nella sua donazione, ch'ella allora solamente sussisterebbe quando non avesse de' figli. Ma se accade che questi figli sopravvenuti dopo la donazione, muorano prima che il donante sia passato a qualche atto per rivocarla, nasce il dubbio di sapere, se la donazione è confermata da questa morte de' figli, o se resti nulla. E non è punto sì chiaro che la donazione sia nulla in questo caso, come è chiaro ch'essa sia nulla allorchè vivono i figli. Imperciocchè siccome la donazione era rievocata unicamente in favore de' figli, si può dubitare se cessando questo motivo quando essi più non esistono, la legge la quale annullava la donazione debba cessar parimente, e se la donazione debba ripigliar le sue forze, o se per lo contrario la donazione annullata una volta per la nascita de' figli, sia per sempre nulla; in guisa tale che questa nascita faccia ritornare i beni nella famiglia per restarvi, secondo l'espressione della legge del Diritto Romano, il quale ha fatto la regola della rievocazione delle donazioni per la sopravvenienza de' figli. Imperciocchè dicesi in questa legge, che i beni ritornino al donante per restarne padrone, e disporne secondo la sua volontà (g). Il che sembra tacitamente decidere che la donazione resti annullata; e questa regola è del numero di quelle, la di cui evidenza non è sì perfetta.

Si soggiugnerà solo un secondo esempio tra mille simili che si veggono nelle leggi. Se due persone, le quali insieme litigano, transigano e terminino il lor pianto, niuno dubita di doverli da essi eseguire la transazione. E questa regola s'intende sen-

senza bisogno di raziocinio. Ma se accade che stando il processo in espedizione, sia data fuora la sentenza prima che le parti abbiano transatto, e che dopo ignorando una tal sentenza transigano, non si vede punto colla stessa evidenza, se la transazione annulli il decreto, o se l' decreto annulli la transazione. Imperciocchè in generale la regola vuole che si eseguano le transazioni, ma nel caso di una transazione sopra una lite di già terminata mediante una sentenza, questa regola cessa, perchè si transige solo sopra le liti indecise, e non si rilascia il proprio diritto se non se per lo timore e pericolo di un evento sinistro. Così nel caso in cui il pianto non è più indeciso, e in cui non v'è più incertezza, nè pericolo, l'ignoranza in cui era colui a favor del quale la sentenza ha giudicato, non deve impedire l'effetto che produce l'autorità della cosa giudicata alla verità e alla giustizia. E così appunto la legge prescrive quando si tratti di sentenze dalle quali non possa appellarsi. E questa regola è ancora di quelle, le quali non hanno da loro stesse una evidenza tale da poter dileguare ogni dubbio (h).

Si vede in questi due esempj la differenza tra le regole di cui l'equità si riconosce subito senza raziocinio, e quelle in cui la detta equità si scopre soltanto per mezzo di alcune riflessioni. Ma quantunque sia vero in questi esempj, ed in una infinità di altri simili, che nel caso in cui l'equità naturale non ne formi sì evidentemente la decisione, sembri di potersi prendere indifferentemente per regole l'una o l'altra delle contrarie opinioni, e che così la regola sceltasi non dovrebbe esser riguardata come una legge naturale, ma solo come una legge arbitraria; è nulladimeno vero che tutte le regole di questa natura, delle quali vi è un sì gran numero nel Diritto Romano, e che determinano all'una delle opposte opinioni per qualche principio dell'equità naturale, sono considerate non come leggi semplicemente arbitrarie, ma come leggi naturali, in cui la ragion dell'equità prevalendo ne fissa la decisione. E perciò noi riguardiamo tutte queste sorte di leggi come una scritta ragione, vale a dire, come ciò che la ragione sceglie tra gli opposti sentimenti. E consideriamo come leggi semplicemente arbitrarie, quelle sole le cui disposizioni sono tali, che formando una legge differente non potrebbe ella dirsi contraria a' principj dell'equità. Così, per esempio, è totalmente indifferente all'equità naturale, che per le mutazioni de' feudi sia dovuto un diritto di rilievo, o altro somigliante, o che ne sia dovuto il solo e semplice omaggio: che i laudemj siano solamente dovuti per le vendite, o che siano dovuti per ogni sorta di acquisti; che si debba l'antefato per consuetudine senza convenzione, o che non si debba se non quando si convenga. E perciò siffatte cose, ed altre simili, sono diversamente regolate in differenti luoghi, senza che in niuno pretendere si possa che queste regole siano leggi naturali: e sono ricevute per la semplice autorità dell'uso, e come leggi puramente arbitrarie. Ma le regole estratte dalle decisioni rapportate nel Diritto Romano, come sono quelle che abbiamo osservate, hanno il carattere di leggi naturali, per gli principj dell'equità naturale donde sono state ricavate.

E' ancora una riflessione la quale deve necessariamente farsi sul soggetto della distinzione delle leggi naturali e delle leggi positive o arbitrarie; che vi sono alcune regole del diritto naturale, le quali sembrano alcune volte essere abolite da leggi tra loro opposte, come se fossero solamente leggi arbitrarie. Così la legge la quale chiama alla successione d'un padre le femmine insieme co' maschi, è una legge tutta naturale, ed intanto era ella fuor di uso nella legge da Dio stesso data

XXX.
Leggi naturali che sembrano alle volte abolite.

(f) Si filii & hæredes Rom. 8. 17. Esdr. 1. (g) V. l'art. 4. della Sezione 3. delle Donazioni. 9. 12.

(h) V. l'art. 7. della Sezione 2. delle Transazioni.

data a' Giudei; imperciocchè le figlie non succedevano a' loro padri allorchè v'erano de' maschi (8). E fu anche una quistione degna d'aver lddio per giudice, il sapere se trovandosi le femmine senza fratelli potessero succedere a' beni de' loro padri. E lddio comandò che in questo caso succedessero (9).

Ma quantunque sembri di potersi dire in virtù della legge positiva ch' escludeva le femmine, non essere del diritto naturale che le femmine succedano, o che l' diritto naturale possa essere abolito; è nulladimeno vero ch' è stato e sarà sempre del diritto naturale, che le femmine essendo del numero de' figli succedano al loro padre, e sempre vero eziandio che l' diritto naturale non si abolisca giammai. Ma un' altro principio di naturale equità escludeva le donne dal succedere unitamente co' loro fratelli, senza che intanto fosse fatta ingiustizia allè medesime. Imperciocchè in vece del diritto di succedere, la legge lor dava la dote per maritarle (10), e a questo modo alle femmine non si usava niuna ingiustizia, nè il diritto naturale ne restava offeso: perchè colla loro dote ritrovavano nelle famiglie, nelle quali entravano, i vantaggi che potevano lasciare a' loro fratelli. E noi vediamo delle consuetudini in questo Regno, secondo le quali le figlie maritate da' loro padri, anche senza dote, sono escluse da ogni successione, quantunque non vi abbiano rinunciato, eccetto il caso in cui il diritto di succedere non sia loro riservato: perchè i padri avendo per mezzo del matrimonio collocate le loro figlie in altre famiglie, un tale stabilimento loro tien luogo di ogni patrimonio, e di ogni parte alle successioni (9). Le leggi dunque le quali escludono le femmine quando vi sono de' maschi, non derogano al diritto naturale che chiama le femmine alla successione, ma loro dà in vece di questo diritto un altro vantaggio che a quello vien sostituito.

XXXI. Dopo è finalmente di riflettere su questo medesimo soggetto delle leggi naturali, che ve ne ha alcune, le quali quantunque sieno per tali riconosciute in tutti i Governi, non hanno tuttavia dappertutto la medesima estensione e l' medesimo uso. Così in tutti i Governi si riconosce esser del diritto naturale che i fratelli e gli altri collaterali succedano a coloro che non lasciano nè discendenti nè ascen-

(8) La Costituzione in aliquibus derogò fu tal proposito nel Regno nostro la regola del Diritto Romano, ond' erano alla paterna eredità ammessi indistintamente i figli maschi, e la femmine: Così vi è tra noi in vigor lo statuto esclusivo delle femmine, sempre che vi esistano i maschi, i quali han soltanto la obbligazione di costituire alle femmine la dote di paraggio. Si quistiona, se questa legge municipale abbia luogo anche nella eredità materna. Al solito dissentiscono i Forensi. Ma la opinione più uniforme alla equità naturale, è di coloro, i quali interpretando la Costituzione insegnarono, che alla madre succeda il figlio coll' obbligo di dare alla sorella il paraggio non come semplice dote, ma come legittima: *Andrea d'Isfemia* alla parole *Parentum successores* della Costituzione anzidetta. La Consuetudine *Si moriatur. Tit. de successib.* espressamente esclude le femmine tanto dalla paterna, che dalla materna successione, esi-

stendov' i maschi.

(9) Num. 27.

(10) Exod. 21. 9. 22. 17.

(9) Aveano tra noi le figlie dotate dal Padre co' beni materni, o dal fratello co' beni propri diritto di chiedere il paraggio sopra i beni paterni. Ma come gravissim' eran perciò le controversie, invalse la Consuetudine di far che le figlie o vadano a marito, o professino vita monastica rinuncino ad ogni altra successione anche intestata, e al supplemento del paraggio. Vi è non però tra le maritate, e le moniche, questa differenza, che le prime, non essendovi maschi, succedono; *De Maritis Lib. II. Resolut. Cap. LXXXIX.*: le seconde rimangono escluse da ogni successione, avendosi come morte al mondo; per lo che mancando i fratelli, son chiamati alla successione i cognati, ancorchè remoti. *De Franchis Decis. CCCLXXV.*

ascendenti; ma questo diritto è considerato assai diversamente in differenti luoghi: Imperciocchè nelle Provincie di questo Regno, che si regolano colle Consuetudini, il diritto degli eredi consanguinei è talmente riguardato come una legge naturale, che queste consuetudini non riconoscono altri eredi, a' consanguinei assegnando una parte de' beni più grande in alcuni luoghi, minore in altri, ma che in tutte queste consuetudini è chiamata l' eredità che lor non può togliersi; per guisa tale che non si può disporre in loro pregiudizio, se non se del resto de' beni. Ma nelle altre Provincie, alle quali il diritto scritto serve di consuetudine, ciascheduno ha la libertà di privare i suoi collaterali, ed anche i fratelli, di tutti i suoi beni, dandogli anche ad estranei. Di maniera che la legge naturale, la quale chiama gli eredi consanguinei, perde il suo uso in queste Provincie, allora quando sono esclusi per testamento, e non ha il suo effetto se non se nelle successioni legittime (10).

Si ravvisa dall' estensione che danno queste consuetudini al diritto naturale che chiama i collaterali, e da' confini tra' quali lo restringe il diritto scritto, che non si ha dappertutto la medesima idea del diritto naturale, che chiama i collaterali alle successioni, laddove dappertutto si ha la medesima idea di quasi tutte le altre regole del diritto naturale, e loro si attribuisce lo stesso effetto. Giacchè, per esempio, tutti i Governi ammettono egualmente le regole naturali dell' equità, le quali obbligano gli eredi a soddisfare i pesi dell' eredità, ed i contraenti ad eseguire le loro convenzioni, ed altre simili.

La differenza tra l' uso generalmente uniforme di quasi tutte le regole naturali dell' equità, e le diverse maniere di estendere o limitare quella che chiama i collaterali alle successioni, deriva dal non esservi niuna regola, la quale stabilisca cosa alcuna contraria a questa sorte di regole che nello stesso modo universalmen-

Tom. I.

G

te

(10) Niente ha di particolare circa la successione de' collaterali il Diritto del Regno nostro. Si regola nelle Provincie col Diritto Romano. In Napoli avvi la Consuetudine *Si quis, vel si qua*, colla qual' è determinato, che morendo taluno, o taluna senza figli, vi succedano ne' beni paterni i più prossimi della linea del padre; e ne' beni materni i più prossimi da parte della madre. Vi è nondimeno differenza tra questa Consuetudine, e l' Ufo di Capuana, e Nido: imperciocchè la Consuetudine non ha luogo, quando insieme co' fratelli del defunto esista il padre, o la madre: allora la madre, o il padre succede ugualmente co' fratelli del defunto, senza farsi niuna distinzione di beni: L' uso all' incontro delle anzidette due nobili Piazze ritiene costantemente nel succedere la distinzione de' beni. Di vantaggio prescrive la Consuetudine, che se insieme col padre non concorrano fratelli germani del defunto, ma bensì uterini, ovvero consanguinei, debba osservarsi la distinzione de' beni: la quale similmente ha luogo, se sieno superflitti l' avo paterno, e l' ava materna. Inoltre morendo la donna, che abbia beni paterni e ma-

terni; a' beni paterni esclusi gli uterini, succedono i cognati, ancorchè più remoti; ne' beni materni, esclusi i consanguinei, vengono gli agnati, ancorchè più lontani.

Più: al defunto non succedono ugualmente i fratelli e le sorelle. La eredità si deferisce a' soli fratelli, quantunque sieno consanguinei, coll' obbligo però di dotar le sorelle di paraggio, qualor non si trovino dotate. Ma in tutti i luoghi fuori il Distretto Napoletano succedono i fratelli e le sorelle, purchè queste passando a marito, non abbiano rinunciato espressamente alla successione fraterna. E finalmente perciò che spetta al gius di rappresentazione, siccome in Regno non si estende oltre i figli de' fratelli; in Napoli non però per forza di Consuetudine stendeas in infinito; ma dal S. C., secondo che ci lasciò scritto il *Presidente De Franchis Decis. XXV.*, fu ristretto fino al quarto grado. Di queste materie di successione si ragionerà più diffusamente nel Titolo delle Successioni, che s' incontrerà a suo luogo nell' Opera grande delle Leggi Civili secondo l' ordine naturale.

te s'osservano; laddove da altra regola è ristretta quella che chiama i collaterali alle successioni. Poichè le leggi permettono che si disponga de' proprj beni per mezzo de' testamenti, e l'uso di questa libertà diminuisce necessariamente il diritto degli eredi dello stesso sangue. E non avendo la natura fissata questa libertà a un determinato segno, il diritto scritto l'ha estesa fino a disporre di tutti i beni in pregiudizio de' collaterali, e le consuetudini l'hanno limitata ad una data parte de' beni; quantunque queste istesse consuetudini permettano di privare i collaterali di qualunque parte nelle successioni per mezzo delle donazioni tra vivi (11); perchè v'è questa differenza tra le donazioni tra vivi e le disposizioni a causa della morte, che con queste si spoglia il solo erede, e colle altre si priviamo noi stessi di ciò che si dona.

XXXII. Altro non resta per finire questa prima distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, che di osservare, che questa distinzione comprende quella delle leggi divine ed umane, ed ancora quella delle leggi naturali e positive, o piuttosto che queste tre distinzioni sieno una sola, poichè non ci sono altre leggi naturali ed immutabili fuori di quelle che vengono da Dio, e le leggi umane sono leggi positive ed arbitrarie, perchè gli uomini possono stabilirle, cambiarle, ed abolirle.

XXXIII. Si potrebbe credere non esser le leggi divine tutte immutabili, dacchè Iddio ha egli stesso abolite molte di quelle che date aveva a' Giudei, perchè non convenivano allo stato della Nuova Legge. Ma è poi sempre vero che queste leggi stesse erano immutabili per parte degli uomini, e che le leggi divine, le quali regolano il nostro stato presente, non sono più suscettibili d'alcun cambiamento. Sopra di che bisogna notare, riferbarli la dignità di questo nome di leggi divine a quelle che riguardano i doveri della Religione; come sono le due prime leggi, il Decalogo, e tutti que' precetti che son contenuti ne' libri santi sulla Fede e su i costumi; e che rispetto al complesso delle regole immutabili dell'equità, che riguardano le materie de' contratti, de' testamenti, delle prescrizioni, e di altre materie del diritto civile, sebbene queste regole abbiano la lor giustizia nella legge divina che n'è la sorgente, son tuttavia chiamate col solo nome di leggi naturali o di diritto naturale, perchè Iddio le ha scolpite nella nostra natura, e le ha rendute a tal segno inseparabili dalla ragione, ch'ella sola basta per conoscerle, onde coloro stessi i quali ignorano i primi precetti e lo spirito della legge divina, conoscono queste regole, e le hanno come leggi.

XXXIV. Dopo questa prima distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, fa mestiere di osservarne una seconda, che comprende altresì tutte le leggi sotto due altre idee, l'una delle leggi della Religione, e l'altra delle leggi politiche; e queste sono due distinzioni che non bisogna confondere, come se tutte le leggi della Religione fossero leggi immutabili, e tutte le leggi politiche fossero solamente leggi arbitrarie. Giacchè vi sono nella Religione molte leggi arbitrarie, e l' Governo Civile ha molte leggi immutabili. Così vi sono nella Religione delle leggi, le quali regolano certe cerimonie del culto divino esterno, o alcuni punti di disciplina ecclesiastica, che sono leggi arbitrarie stabilite dall'autorità delle Po-

(11) Non si può in Napoli, e nel suo Distretto donar tra vivi la metà de' beni antichi, ossia di quelli, che pervennero dagli ascendenti o paterni, o materni. Questa deve restar sempre intatta a' figli; e non essendovi fi-

gli, dee lasciarsi a que' congiunti, i quali discendono dalla linea, donde provvennero i beni. *Consuetud. Si aliquis, Tit. de success. ex testam., e Consuetud. Exi testator. Tit. de success. morient. sine filiis ex testam.*

testà spirituali; e vi sono nel civil Governo delle Leggi immutabili, quali sono quelle che comandano l'obbedienza alle Potestà, quelle che ordinano di rendere a ciascheduno ciò che gli appartiene, e di non far torto a chicchessia, quelle che comandano la buona fede, la sincerità, la fedeltà, e che condannano il dolo e gl'inganni, ed una infinità di regole particolari che dipendono da queste prime. In guisa tale che tanto la Religione quanto il Governo Civile hanno nel tempo stesso comune l'uso delle leggi immutabili e quello delle leggi arbitrarie, e perciò distinguer bisogna per altri rapporti le leggi della Religione dalle leggi politiche.

Le leggi della Religione sono quelle che regolano la condotta dell'uomo secondo lo spirito delle due prime leggi, e secondo le interne disposizioni della coscienza, che lo portano a tutti i suoi doveri verso Iddio, verso se stesso, e verso degli altri, così in particolare, come a riguardo all'ordine pubblico; il che comprende tutte le regole della fede e de' costumi, come ancora quelle del culto divino esterno e della disciplina ecclesiastica.

Le leggi politiche sono quelle le quali regolano l'ordine esteriore della Società tra tutti gli uomini, o che abbiano idea di Religione, o che non l'abbiano, o che ne osservino le leggi, o che le disprezzino.

Si può giudicare da queste prime osservazioni sulle leggi religiose e politiche, aver elleno delle regole comuni, e che entrambe ne hanno delle proprie.

Così le leggi le quali comandano la sommissione alla natural potestà de' genitori, ed all'autorità delle Potestà spirituali e temporali, secondo l'estensione del loro ministero, quelle le quali ordinano la sincerità e la fedeltà nel commercio, quelle che proibiscono l'omicidio, il furto, l'usura, il dolo, ed altre simili, sono leggi che s'appartengono alla Religione, perchè sono essenziali alle due prime leggi, e spettano parimente al Governo, perchè sono essenziali all'ordine della Società; sono perciò comuni ed alla Religione ed al Governo. Ma le leggi che riguardano la Fede e l'interiore de' costumi, e quelle che regolano le cerimonie del culto divino e la disciplina ecclesiastica, sono leggi proprie della Religione; per contrario le leggi che regolano le formalità de' testamenti, il tempo delle prescrizioni, il valore della moneta pubblica, ed altre somiglianti sono leggi proprie del civile Governo.

Bisogna intanto osservare per rapporto alle leggi che sono comuni alla Religione ed al Governo, avere elleno in ciascheduna un uso differente da quello che hanno nell'altra. Imperciocchè nella Religione queste leggi obbligano ad una intenzion retta del cuore, che non solamente ne osservi esteriormente la lettera, ma ne adempia lo spirito nell'interno della coscienza, laddove nel Governo Civile vi si soddisfa, osservandole esteriormente, e nulla intraprendendo contro i loro divieti. Di maniera che quantunque la Religione e l' Governo abbiano il lor principio comune nell'ordine divino, e l'loro fine comune di regolare gli uomini, sono però distinte nella loro condotta: perchè la Religione regola l'interno ed i costumi dell'uomo per portarlo a tutti i suoi doveri, ed il Governo esercita il suo ministero soltanto sull'esteriore indipendentemente dall'interno.

Bisogna altresì osservare un'altra differenza tra le leggi arbitrarie della Religione, e le leggi arbitrarie del Governo; cioè che queste si chiamano comunemente leggi umane, perchè sono leggi stabilite dagli uomini, e hanno il loro principio nell'umana ragione; ma le leggi arbitrarie della Religione quantunque siano stabilite parimente dagli uomini, non si chiamano però leggi umane, ma costitutive della Religione.

le leggi zioni Canoniche o leggi Ecclesiastiche, perchè riconoscono il lor principio dalla guida dello spirito divino che regola la Chiesa.

Non è poi necessario di maggiormente qui distendersi su questa distinzione delle leggi della Religione e delle leggi del Governo Civile; e solo ci resta di considerare l'ordine generale delle leggi del Governo temporale, per distinguere la diversa indole delle Leggi Civili.

Le leggi del Governo Civile sono di molte sorte secondo le differenti parti dell'ordine della Società, la quale da esse vien regolata.

Essendo che tutto il genere umano compone una Società universale, divisa in diverse nazioni che hanno i loro governi separati, e queste nazioni hanno tra di loro diverse comunicazioni; è stato necessario che vi fossero delle leggi, le quali regolassero l'ordine di queste comunicazioni, e per gli Principi tra di loro, e per gli loro sudditi, il che comprende l'uso delle Ambascierie, de' negoziati, de' Trattati di pace, e tutti que' mezzi con cui i Principi e i loro sudditi mantengono il commercio e le altre corrispondenze co' loro vicini. E nella guerre stesse vi son delle leggi, le quali regolano le maniere di dichiarar la guerra, moderano le azioni d'ostilità, sostengono l'uso delle mediazioni, delle tregue, delle sospensioni d'arme, degli aggiustamenti, della sicurezza degli ostaggi, ed altre simili.

Or tutte queste cose non han potuto altrimenti essere regolate che per mezzo di alcune leggi; e perchè le nazioni non hanno veruna autorità per imporgliene scambievolmente, vi sono due sorte di leggi, che lor servono di regole. L'una è quella delle leggi naturali dell'umanità, dell'ospitalità, della fedeltà, e tutte quelle che dipendono dalle prime leggi, le quali regolano le maniere con cui i popoli di differenti nazioni debbono condursi tra di loro in pace ed in guerra: E l'altra è quella de' regolamenti, de' quali le nazioni convengono per mezzo di trattati, o di usi ch'elleno stabiliscono ed osservano vicendevolmente. E le infrazioni di queste leggi, di questi trattati, e di questi usi sono ripresse con guerre aperte, con rappresaglie, ed altre vie proporzionate alle conquiste ed alle violenze.

Queste leggi comuni tra le nazioni possono appellarsi, e comunemente si appellano, Diritto delle genti, quantunque una tal voce sia presa in altro senso nel Diritto Romano, ove sotto il Diritto delle genti vengono compresi anche i contratti, siccome le vendite, le locazioni, la società, il deposito, e simili, per lo motivo che si costumano presso tutte le nazioni (m).

Il Governo universale della Società che regola i ligami tra i diversi Stati per mezzo del Diritto delle genti, regola ogni nazione con due sorte di leggi.

La prima è di quelle che riguardano l'ordine pubblico del Governo, come sono quelle leggi che si chiamano leggi dello Stato, le quali regolano le maniere con cui i Principi sono chiamati al Governo o per successione, o per elezione; quelle che regolano le preminenze e le funzioni delle pubbliche cariche, per l'amministrazione della giustizia, per la milizia, per le finanze, e di quelle cariche che chiamansi municipali, quelle che riguardano i diritti del Sovrano, il suo dominio, le sue rendite, il buon governo, e tutti gli altri regolamenti pubblici.

La seconda è di quelle leggi che chiamansi diritto privato, ed abbraccia le leggi le quali regolano tra i particolari le convenzioni, i contratti di qualunque natura, le tutele, le prescrizioni, le ipoteche, le successioni, i testamenti, e altre materie di simil fatta.

Sem-

(m) L. 5. ff. de just. & jur. §. 2. in fin. inst. de jur. nat. gent. & civ.

Sembra che la maggior parte intenda comunemente sotto il nome di Diritto Civile, quelle leggi che regolano le materie già dette relative a' particolari, e le controversie che possono nascerne. Ma una tale idea comprenderebbe ancora nel Diritto Civile molte materie del Diritto Pubblico, del Diritto delle genti, ed anche del diritto Ecclesiastico: poichè accadono spesso delle liti e delle controversie tra i particolari in materie del Diritto Pubblico, come per esempio, nella funzioni delle cariche, nell'esazione de' pubblici dazj, ed in altre simili; e ne accadono parimente nelle materie del Diritto delle genti, per la conseguenze delle guerre, delle rappresaglie, de' trattati di pace; ed anche in materie Ecclesiastiche, come per gli beneficj, e simili. E finalmente l'amministrazione della giustizia a' particolari comprende l'uso di molte leggi che sono regolamenti generali dell'ordine pubblico, come quelle le quali stabiliscono le pene de' delitti, quelle che regolano l'ordine giudiziario, i doveri de' giudici, e le loro differenti giurisdizioni (n). A tal che è difficile formarsi una giusta idea, che distingua nettamente e precisamente le Leggi Civili dal Diritto Pubblico, e da altre specie di leggi.

Questa miscela di tutte queste diverse sorte di leggi dà occasione alle differenti maniere di distinguerle, e fa che sia difficile di accordare il senso che si dava nel Diritto Romano a questa parola di Diritto Civile, con quello che noi le diamo: siccome è parimente difficile di conciliare le idee che noi abbiamo comunemente del diritto naturale e del diritto delle genti, con quella che ne danno le distinzioni che se ne trovano nel Diritto Romano.

Si distinguevano le leggi nel Diritto Romano in diritto pubblico, che riguardava lo stato della Repubblica, ed in Diritto privato che riguardava i particolari. Si divideva quest'ultimo in tre parti, la prima del Diritto naturale, la seconda del Diritto delle genti, e la terza del Diritto civile (o). Si riduceva il Diritto naturale a ciò ch'è comune agli uomini e alle bestie (p). Si estendeva il Diritto delle genti a tutte le leggi comuni a tutti i popoli, e vi si comprendevano i contratti, l'uso de' quali era noto a tutte le nazioni (q); e ristri- guevasi il Diritto Civile alle leggi proprie di un popolo (r), il che escluder doveva dal Diritto Civile i contratti e le altre materie che sono comuni a tutte le nazioni, e che erano comprese nel Diritto delle genti.

Si vede benissimo che questa distinzione, in quel modo che viene spiegata nel Diritto Romano, sembra differente dal nostro uso, il quale non ripone nel numero delle leggi comprese sotto il nome di Diritto delle genti, quelle che regolano le materie delle convenzioni, nè limita il Diritto naturale a quell'idea che ne dà il Diritto Romano. Ma perchè niente v'ha che sia più arbitrario delle maniere di dividere e di distinguere le cose che possono essere riguardate per diversi aspetti, e le differenti distinzioni possono avere i loro diversi usi, purchè non si concepiscano delle false idee di ciò ch'è essenziale nella natura delle cose; importa poco di arrestarsi alle osservazioni che far si potrebbero su queste differenti maniere di distinguere le leggi; e basta di aver fatte le riflessioni le più essenziali sopra la lor natura ed i loro caratteri, e di averne date le idee generali, sulle quali ciascheduno può formarne le distinzioni che gli pareranno le più giuste e le più naturali. E rispetto all'idea che si dee concepire del Diritto civile, basta riflettere che noi non limitiamo giammai il senso di questa parola alle leggi proprie di una città o di un popolo,

(n) L. 1. §. 2. ff. de just. & jur. §. 4. inst. eod. (q) L. 5. ff. de just. & jur. §. 2. inst. de jure
(o) L. 1. §. 2. in fin. ff. de just. & jur. §. ult. nat. gent. & civ.
inst. eod. (r) §. 1. & 2. inst. de jure nat. gent. & civ.
(p) L. 1. §. 3. ff. de just. & jur. inst. de jure L. 9. ff. de just. & jure.
nat. gent. & civ.

XLII.
Diritto
Civile, o
Leggi Ci-
vili.

XLIII.
Diverse
maniere
di conce-
pire le
leggi che
compongo-
no il Di-
ritto Ci-
vile.

XLIV.
Divisioni
delle Leg-
gi nel Di-
ritto Ro-
mano.

XLV.
Diverse
maniere
di divide-
re le leg-
gi secondo
diversi
rapporti.

XL. Di-
ritto pri-
vato o che
regola gli
affari tra
i partico-
lari.

lo, e che neppur l'estendiamo a tutte le leggi che regolano le materie in cui possono nascere controversie tra particolari. Imperciocchè, per darne un esempio, noi distinguiamo il Diritto Civile dal Diritto Canonico, ed anche dalle Consuetudini, e dalle Ordinanze; ed il significato di questa parola sembra fissato alle leggi che sono raccolte nel Diritto Romano, per distinguerle dalle nostre patrie leggi. Noi dunque diamo semplicemente il nome di Diritto Civile a' libri del Diritto Romano, quantunque questa denominazione sia ristretta in questi stessi libri ad un altro senso, come poc' anzi osservato abbiamo. Il Diritto Civile perciò preso in questo senso comprenderà molte materie del Diritto pubblico, ed anche parecchie materie Ecclesiastiche, che trovansi raccolte ne' libri del Diritto Romano; e conterrà parimente quanto si trova in questi libri ancorchè non adottato dal nostro uso; il che non lascia di essere una materia di studio per coloro che imparano il Diritto Romano, a motivo della relazione che possono avere colle materie di nostro uso.

XLVI. Ci resta ora solamente ad osservare un' ultima distinzione delle leggi, che è quella la quale comunemente si fa del Diritto scritto, e delle Consuetudini. Chiamansi Diritto scritto le leggi che sono state scritte, e si dà un tal nome particolarmente a quelle che sono scritte nel Diritto Romano. Le Consuetudini sono leggi, che nella loro origine non sono state scritte, ma si sono stabilite o per il consenso di un popolo e per una specie di convenzione di osservarle, o per un uso a poco a poco introdotto che le ha autorizzate.

Si vedrà nel capitolo decimo terzo quali sieno le materie di tutte le specie delle leggi, di qualunque maniera si voglia distinguerle, e quali sieno tra tutte queste materie quelle che abbiamo scelte per spiegarle in questo libro, e se ne farà il piano nel capo decimo quarto.

XLVII. Prima di terminare questa materia della natura e dello spirito delle leggi, è necessario di osservare una differenza che distingue l'uso di alcuni principj da noi spiegati da quello degli altri, la quale consiste in ciò che vi sono molti principj i quali è facile e necessario di ridurre a regole fisse, ed agevolmente possono essere applicati, laddove gli altri non possono ridursi a tali regole.

Questi principj, per esempio, che le leggi arbitrarie sono fatti che naturalmente s' ignorano, e per contrario che non ammette scusa l'ignoranza delle leggi naturali, sono due verità che possono ridursi a due regole fisse d' un facile uso. L' una, che le leggi arbitrarie non obbligano e non hanno il loro effetto, se non se dopo essere state pubblicate; e l' altra, che le leggi naturali hanno il loro effetto indipendentemente da ogni pubblicazione.

Ma vi sono altri principj che non potrebbero allo stesso modo ridursi a regole fisse, delle quali sia facile farne l'applicazione. Così per esempio, questi principj che è necessario il distinguere nelle quistioni quali sieno le cagioni onde nascono le difficoltà, che bisogna discernere le regole che debbono formare le decisioni, esaminare in ciascuna l'uso e i limiti o l'estensione che dee avere, non possono ridursi in regole precise che determinino alle decisioni. E vi sono molti altri principj di diverse sorte, de' quali non è facile di formare regole e di fissarne l'uso, come si riconoscerà colla semplice lettura di questi principj ne' luoghi ove sono stati riferiti. Ma non lasciano di avere il loro uso per gli diversi lumi che possono dare nell'applicazione particolare di tutte le regole.

XLVIII. Questa differenza tra i principj da quali possono ricavarli delle regole precise, e que' che non possono fissarsi in questa maniera, ci ha obbligati di aggiungere qui alcune riflessioni sopra una parte de' principj che sono stati stabiliti, affine di

di riconoscervi delle verità delle quali possono formarsi molte regole necessarie per bene intendere le Leggi Civili, e per farne delle giuste applicazioni. E perchè queste regole costituiscono una parte importante del Diritto Civile, e saranno collocate nel primo titolo del libro preliminare, dove debbono andare separate da quelle riflessioni che fanno vedere la lor concatenazione co' principj da quali dipendono, di queste riflessioni ne faremo la materia del Capitolo seguente.

E rispetto a quell' altra specie di principj che non possono ridursi a regole, basta di osservare in generale, che il buon uso di queste sorte di verità deve dipendere dal buon senso e dal giudizio, e da' diversi lumi che possono dare lo studio, l'esperienza, e le differenti riflessioni sopra i fatti e le circostanze donde nascono le difficoltà che regolare bisogna. Ed in quest' uso appunto del giudizio, e nell' agguistatezza del buon senso rischiarato da tutti questi lumi, consiste la parte la più essenziale della Scienza legale, la quale altro non è che l' arte di discernere la giustizia, e l' equità (f).

(f) Jus est ars boni & æqui. L. 1. ff. de just. & jur.

C A P I T O L O XII.

Riflessioni sopra alcune osservazioni del Capitolo precedente, per servire di fondamento a diverse regole dell' uso e dell' interpretazione delle leggi.

S O M M A R J.

- I. Le leggi naturali regolano sì il passato come l'avvenire, senza il bisogno di esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano l'avvenire, soltanto dopo la loro pubblicazione.
- II. Quando le nuove leggi si rapportano alle antiche, le une servono ad interpretare le altre.
- III. Presunzione per l'utilità della Legge, non ostante gl' inconvenienti.
- IV. Consuetudini ed usi interpreti delle Leggi.
- V. Il disuso abolisce le leggi e le Consuetudini.
- VI. Leggi e Consuetudini de' luoghi vicini, servono di esempj e di regole.
- VII. Bisogna giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore.
- VIII. Bisogna attaccarsi più al senso della legge che a ciò che le parole sembrano aver di contrario.
- IX. Supplire al difetto di espressione collo spirito della legge.
- X. Ampliazione delle leggi in favore.
- XI. Leggi che si restringono.
- XII. Equità, rigore del diritto.
- XIII. Interpretazione delle grazie de' Principi.
- XIV. Diversi effetti o usi delle leggi, ordinare, proibire, permettere, punire.
- XV. Le leggi reprimono non solamente ciò che è direttamente contrario alle loro disposizioni, ma anche ciò che indirettamente offende la loro intenzione.
- XVI. Le leggi son fatte per ciò che comunemente accade, e non per un solo caso.
- XVII. Estensione delle leggi secondo il loro spirito.

XVIII.

XVIII. Vi sono delle regole generali e comuni a tutte le materie, altre comuni a molte materie, ed altre proprie ad una sola.

XIX. Importanza di distinguere queste tre sorte di leggi.

XX. Discernimento dell'eccezioni.

XXI. Due sorte di eccezioni, le naturali e le arbitrarie. Esempio.

XXII. Avvertimento sull'uso delle regole.

I. Le leggi naturali regolano sì il passato come l'avvenire, senza esser pubblicate, e le leggi arbitrarie non regolano che l'avvenire dopo la loro pubblicazione. Si è veduto esser le leggi naturali verità che la natura e la ragione insegnano agli uomini, avere elleno in se stesse la giustizia e l'autorità che obbligano ad osservarle, e che niuno può scusarsi sull'ignoranza di queste leggi: Che per lo contrario, le leggi arbitrarie sono come fatti naturalmente ignoti agli uomini, e non obbligano se non dopo essere state pubblicate. Onde ne segue che le leggi naturali regolano e tutto l'avvenire e tutto il passato (a). Ma le leggi arbitrarie non riguardano affatto il passato, il quale si regola colle leggi prima stabilite, e hanno il loro effetto soltanto per l'avvenire (b). Quindi è che si scrivono, si pubblicano, si registrano, affinchè niuno possa pretendere d'ignorarle (c). E perchè non è possibile di farle sapere a ciascheduno in particolare, basta per dar loro la forza di legge di avvertirne il pubblico: poichè allora divengono regole pubbliche che ognuno deve osservare; e gli inconvenienti che per ignorarle possono accadere ad alcuni particolari, non bilanciano la loro utilità.

Ma quantunque le leggi arbitrarie abbiano il loro effetto solo per l'avvenire, se però ciò che ordinano si trova conforme al diritto naturale o a qualche legge arbitraria, che sia in uso, hanno per rispetto al passato l'effetto che può lor dare la loro conformità e il loro rapporto al diritto naturale ed alle antiche regole (d). E servono ancora ad interpretarle nel modo stesso, che le antiche regole servono all'interpretazione delle nuovamente stabilite. E così le leggi si sostengono e si spiegano vicendevolmente (e).

Si è avvertito che le leggi arbitrarie, o che sieno stabilite da coloro che hanno il diritto di fare delle leggi, o da qualche uso e costumanza, hanno il loro fondamento sopra qualche utilità, sia per prevenire o far cessare degli inconvenienti, o per qualche altra considerazione del ben pubblico: donde ne segue che quantunque derivino da queste leggi altri inconvenienti diversi da quei ch'esse fanno cessare, ed alle volte s'ignorino ancora i motivi di queste sorte di leggi, e qual ne sia la loro utilità, si deve tuttavia presumere che la legge la quale è in uso sia utile e giusta (f), fino a che non sia abrogata con altra legge, o abolita per lo disuso.

Si è veduto che le Consuetudini e gli usi servono di leggi (g), onde ne segue che se le Consuetudini e gli usi hanno la forza di legge, servono parimente con più forte ragione di regole per l'interpretazione delle altre leggi. E non vi ha miglior regola per ispiegare le leggi oscure o ambigue, che la maniera in cui la Consuetudine e l'uso l'hanno interpretate (h).

Si è veduto esser fondata l'autorità delle Consuetudini e degli usi, sulla ragione del doverli presumere, che ciò ch'è stato per lungo tempo osservato, sia utile

V. Il disuso abolisce le leggi e le consuetudini.

(a) V. l'art. 12. della Sez. 1. delle regole del Diritto.

(b) V. l'art. 13. e l'art. 14. della stessa Sezione.

(c) V. l'art. 19. della stessa Sezione.

(d) V. l'art. 14. della stessa Sezione.

(e) V. l'art. 9. e l'art. 18. della Sezione 2. del medesimo titolo.

(f) V. l'art. 13. della stessa Sezione.

(g) V. l'art. 10. e 11. della Sezione 1.

(h) V. l'art. 18 della Sezione 2.

utile e giusto (i); donde ne segue, che se qualche legge, o qualche consuetudine sia cessata da lungo tempo d'essere in uso, ella è abolita (l). E siccome aveva avuta la sua autorità dal lungo uso, questa stessa ragione gliela può torre, facendo vedere che ciò che si è cessato di osservare non era più utile.

Segue altresì da questa stessa presunzione, la quale ci fa giudicare essere utile e giusto ciò ch'è stato lungamente osservato, che se in alcune Provincie o in alcuni luoghi si manchi di regole per certe difficoltà, non perchè queste materie non vi sieno in uso, ma perchè non sieno particolari provvedimenti sul fatto di dette difficoltà, le quali poi si ritrovino regolate in altri luoghi ove queste materie stesse sono parimente in uso; sia cosa naturale di seguirne l'esempio, e sopra tutto quando si trattasse di città principali. Così vedesi nel Diritto Romano, che le Provincie si conformavano a ciò che era in uso in Roma (m).

Si è veduto che bisogna intendere e far l'applicazione delle leggi secondo il loro spirito e la loro intenzione: che per ben giudicare del senso di una legge, si deve considerare qual sia il suo motivo, quali sieno gl'inconvenienti a' quali ella provvede, l'utilità che ne può nascere, il suo rapporto alle antiche leggi, i cambiamenti che ella vi fa, e fare tutte quelle riflessioni, per mezzo delle quali si possa intendere il suo senso: donde ne segue in primo luogo, che per riconoscere in tutti questi aspetti l'intenzione e lo spirito delle leggi, bisogna esaminarvi ciò ch'espone, ciò che prescrivono, e giudicar sempre del senso della legge e del suo spirito da tutta la sua serie, e dall'intero tenore di tutte le sue parti senza nulla troncarne (n).

Ne segue parimente da questa osservazione dello spirito della legge e del suo motivo, che se alcuni termini o alcune espressioni d'una legge sembrano avere un senso differente da quello che per altro è chiaramente dinotato dal tenore delle legge intiera, bisogna fermarsi a questo vero senso, e rigettar l'altro che apparisce nelle sue parole, e che contrario si ritrova all'intenzione (o).

Ne segue ancora da questa stessa osservazione, che quante volte l'espressione della legge sono difettose, bisogna supplirvi per riempirne il senso giusta il loro spirito (p).

E' ancora una conseguenza di questa stessa osservazione dello spirito delle leggi, che ve ne sono di quelle le quali debbono interpretarsi con dar loro tutta quella maggiore estensione che possono avere, senza offendere la giustizia e l'equità; e per lo contrario vi sono alcune altre che debbono restringere ad un senso più limitato. Così le leggi le quali riguardano in generale ciò ch'è di naturale libertà, quelle che permettono tutte sorte di convenzioni, e tutte quelle che favoriscono l'equità, s'interpretano con tutta l'estensione che può loro darsi senza offendere le altre leggi e i buoni costumi (q). Per questo motivo chiamansi favorevoli le cause dalle leggi favorite a questo modo. Ma le leggi che derogano a questa libertà, quelle le quali proibiscono ciò che in se stesso non è illecito, quelle che derogano al diritto comune, quelle che fanno dell'eccezioni, che accordano dispense, ed altre simili, debbono restringersi al caso che regolano, ed a quello che ritrovasi espressamente compreso nelle loro disposizioni (r).

Tom. I.

H.

Pos-

(i) V. l'art. 10. della Sezione 1.

(l) V. l'art. 17. della Sezione 1.

(m) V. l'art. 29. della Sezione 2.

(n) V. l'art. 20. della stessa Sezione 2.

(o) V. l'art. 3. e l'art. 12. della Sezione 2. V. in questo articolo 12. il caso nel quale bisogna ri-

correre al Principe, per l'interpretazione della legge.

(p) V. l'art. 11. della Sezione 2.

(q) V. l'art. 14. della Sezione 2. Prætor favor naturali acquirati. L. 1. ff. de const. pecun.

(r) V. l'art. 15. della Sezione 2.

VI. Leggi e consuetudini de' luoghi vicini servono di esempi e di regole.

VII. Bisogna giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore.

VIII. Bisogna attaccarsi più al senso della legge che a ciò che le parole sembrano aver di contrario.

IX. Supplire al difetto di espressione collo spirito della legge.

X. Leggi che si estendono favorevolmente.

XI. Leggi che si restringono.

XII. Possono rapportarsi a queste differenti interpretazioni che danno qualche estensione alle leggi, o che le restringono, le regole le quali riguardano i temperamenti dell'equità, che possono adoperarsi in certe occasioni, e l'rigore del diritto che in altre seguir bisogna.

Ma non ci arresteremo qui a dare degli esempj di queste diverse interpretazioni, nè a spiegare la differenza tra l'equità e l'rigore del diritto, e ciò che riguarda l'uso d'ambidue. Questo dettaglio sarà spiegato nel suo luogo (f). Bisogna solamente osservare rispetto a quelle sorte di cause le quali chiamansi ordinariamente favorevoli, come son quelle delle vedove, degli orfani, delle chiese, degli spedali, delle doti, de' testamenti, e altre somiglianti, che questo favore dev'esser sempre inteso in modo che non offenda in nulla l'interesse delle terze persone, nè si estenda al di là de' limiti della giustizia e dell'equità.

XIII. Interpretazione delle grazie de' Principi. Da questo stesso principio dell'interpretazione favorevole di alcune leggi, e de' limiti più ristretti che danfi ad altre, dipende la regola delle due differenti interpretazioni della volontà de' Principi, ne' doni e privilegi da essi accordati ad alcune persone. Imperciocchè allora quando questi doni sono tali, che si può loro dare una estensione piena ed intiera, senza recare altrui pregiudizio, l'interpretazione se ne fa sempre in favore di colui che il Principe ha voluto onorare di questo beneficio, e lor si concede una estensione proporzionata a ciò che richiede la liberalità naturale a' Principi. Ma se questo è un dono o un privilegio, il quale non si possa interpretare a questo modo, senza recare pregiudizio ad altre persone, uopo è restringerlo a ciò che può esser concesso senza far loro torto (g).

XIV. Diversi effetti o usi delle leggi, ordinare, proibire, permettere, e punire. Si è veduto quali sono i fondamenti della giustizia e dell'autorità delle leggi, e ch'essendo queste le regole dell'ordine della società, debbono diversificare gli effetti di quest'autorità, secondo i diversi usi necessari per formar quest'ordine e per mantenerlo. Da ciò deriva che molte leggi ordinano, altre proibiscono, alcune permettono, e che tutte puniscano e reprimano coloro che violano le loro differenti disposizioni, o non adempiendo ciò ch'elleno prescrivono, o cometendo ciò che proibiscono, o pure oltrepassando i limiti di quel che permettono. E secondo le maniere in cui si controviene alle loro disposizioni e al loro spirito, privano esse de' loro effetti coloro che mancano a ciò che da esse vien ordinato; puniscono coloro che fanno ciò ch'è vietato, o non fanno quello ch'esse comandano; annullano ciò che sia fatto contro l'ordine dalle medesime prescritto; riparano alle conseguenze delle contravvenzioni; vendicano tutto ciò che offende le loro disposizioni, e mantengono finalmente la loro autorità per tutte le vie necessarie a conservare l'ordine (h).

XV. Leggi reprimono. Ne segue ancora da questa stessa osservazione sulla giustizia e sull'autorità delle leggi, ch'esse reprimono non solamente ciò ch'è direttamente contrario alle loro espresse disposizioni, ma ciò ancora ch'è indirettamente opposto alla loro intenzione. E sia che apparisca essersi offeso lo spirito e la lettera della legge, o che anche se ne offenda solamente lo spirito, parendo di serbarne la lettera, basta ciò per essere incorso nella pena (i).

E' anche una conseguenza di ciò, che le leggi sono le regole dell'ordine universale della società, niuna legge esser fatta per servire soltanto ad una sola persona, o ad un solo caso, e ad un solo fatto particolare e singolare; ma esse provveggono in generale a ciò che può avvenire: e le loro disposizioni riguardano tut-

tutte le persone, e tutti i casi a' quali si estendono (y). Quindi è che le volontà de' Principi limitate a persone particolari, ed a fatti singolari, come un'abolizione, un dono, un'esonazione, e altre simili, sono grazie, concessioni, privilegi, ma non già leggi. E quantunque sovente i casi particolari diano motivo alle nuove leggi, nulladimeno esse non regolano neppure questi casi che vi hanno data occasione, e che altrimenti si trovavano regolati dalle leggi precedenti; ma le veggono solamente a regolare per l'avvenire i casi simili a quei che vi han dato motivo. Così l'editto delle madri, e quello delle seconde nozze han provveduto to agli sconcerti futuri, ed i casi precedenti sono stati regolati secondo le disposizioni delle leggi che per lo passato erano in uso (z).

E' finalmente un'altra conseguenza della osservazione precedente, che essendo le leggi regole generali, non possono regolare l'avvenire in maniera ch'esse provveggano espressamente a tutti i casi i quali sono infiniti, e che le loro disposizioni dinotino tutti i casi possibili; ma è solamente richiesto dalla prudenza e dal dovere del legislatore, di prevedere gli avvenimenti più naturali e più ordinari, e di formare le sue disposizioni in modo, che senza entrare nel dettaglio de' casi singolari stabilisca delle regole comuni a tutti, con discernere quello che merita delle eccezioni, o delle disposizioni particolari (a). Ed è poi un dovere de' Giudici l'applicare le leggi non solo a ciò che sembra regolato dalle loro espresse disposizioni, ma a tutti i casi ne' quali se ne può fare una giusta applicazione, e che si trovano o nel senso espresso della legge, o nelle conseguenze che possono ricavarvene.

Si è fatto vedere che tutte le leggi hanno la lor sorgente nelle due prime, che molte dipendano da altre di cui sono conseguenze, e che tutte regolano in generale o in particolare le differenti parti dell'ordine della società, e le materie di qualunque natura. Onde ne segue le leggi essere più generali a misura che più si avvicinano alle prime, e che quanto più discendono al particolare tanto meno lo sono. Così alcune sono comuni a ogni sorta di materie, come quelle che prescrivono la buona fede, e che proibiscono il dolo e la frode, ed altre simili. Altre sono comuni a molte materie, ma non già a tutte; così questa regola, che le convenzioni faccian le veci di leggi a coloro che le fanno, conviene alle vendite, alle permuta, alle locazioni, alle transazioni, e a tutte le altre specie di convenzioni; ma non ha rapporto alla materia delle tutele, nè a quella delle prescrizioni. Così la regola della rescissione per la lesione in più della metà del giusto prezzo, che ha luogo nell'alienazione di un podere fatta per via di vendita, non ha luogo in quell'alienazione che si faccia per transazione (b).

Ne segue da questa osservazione essere importante nello studio e nell'applicazione delle leggi, di riconoscere e distinguere le regole che sono comuni a tutte le materie indistintamente, quelle che si estendono a molte, ma non già a tutte, e quelle che sono proprie solamente ad una sola; a fin di non estendere, come molti fanno, una regola propria ad una materia, a qualche altra, in cui ella non abbia luogo, e dove sarebbe anche falsa. Così per esempio ritrovasi questa regola nel Diritto Romano, che nelle espressioni ambigue bisogna principalmente considerare l'intenzione di colui che parla (c): questa regola indefinita ritrovandosi in un titolo di diverse regole di ogni genere di materie,

FI 2 terie,

(f) V. l'art. 4. 5. 6. 7. & 8. della Sezione 2.
(g) V. l'art. 17. della Sezione 2.

(h) V. l'art. 18. e l'art. 20. della Sezione 2.
(i) V. l'art. 19. della Sezione 1.

(y) V. gli art. 12. e 22 della Sezione 1.

(z) V. gli art. 13. e 14. della Sezione 1.

(a) V. gli art. 21. e 22. della Sezione 1.

(b) V. questa distinzione delle leggi nell'art. 5.

della Sezione 1.

(c) In ambiguis orationibus, maxime sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L. 96. ff. de reg. jur.

terie, e non dinotando a quale ella sia propria, semora generale e comune a tutte; e se a tutte indistintamente si applichi, si concluderà aver luogo nelle convenzioni egualmente che ne' testamenti, cioè che bisogna interpretare l'espressioni ambigue secondo l'intenzione di colui, del quale deve ella spiegare la volontà. Quest' applicazione intanto, la quale sarà sempre giusta ne' testamenti (d), si troverà spesso falsa nelle convenzioni: poichè ne' testamenti parla una sola persona, e la di lui volontà deve servire di legge. Ma nelle convenzioni, l'intenzione di ambe le parti è quella che forma la legge comune: quindi l'intenzione dell'una deve corrispondere a quella dell'altra, e bisogna che si capiscano e che convengano insieme. E secondo questo principio accade spesso, che non già secondo l'intenzione di colui che si esprime, s'interpreti la clausola ambigua, ma piuttosto secondo l'intenzione ragionevole dell'altro. Così in una vendita, se l venditore si è servito di una espressione ambigua sopra della qualità della cosa venduta, come se vendendo una casa egli abbia detto di venderla colle sue servitù, senza aver distinto se queste erano passive, o attive, e poi la casa si ritrovi sottoposta ad una servitù osculta, come per esempio a un diritto di passaggio, ad una servitù di non potere alzarla, o altra simile, che per lo suo grande incomodo avrebbe fatto sì che l compratore o non l'avrebbe comperata, o sapendola, comperata l'avrebbe a minor prezzo; quest' ambiguità dell'espressione del venditore non s'interpretarà secondo la sua intenzione, ma secondo quella del compratore, il quale non ha affatto dovuto intendere, che la casa fosse sottoposta ad una tal servitù. Ed il venditore sarà tenuto degli effetti dell'evizione giusta le regole di tal materia (e).

XX. Di
scemmen-
to dell'
eccezioni.

Si è veduto che alcune leggi sono talmente generali, e sì certe dappertutto, ch' elleno non soffrono alcuna eccezione, e che per lo contrario ve ne sono molte che hanno dell' eccezioni. Da questa regola ne segue che non bisogna indistintamente applicare le regole generali a tutti i casi, che le loro disposizioni sembrano comprendere, per timore che non si estendano a' casi che ne sono eccettuati. Il che rende necessaria la cognizione delle eccezioni.

XXI.
Di sorte
di eccezio-
ni, le na-
turali e
le arbitra-
rie.

E' necessario di osservare per rispetto all' eccezioni, che ve n'ha di due sorte. Quelle che nascono dalle leggi arbitrarie, e quelle che derivano dalle leggi naturali (f). Così, è una legge arbitraria nel Diritto Romano, che esenta i testamenti militari dalle regole generali delle formalità de' testamenti; ed è parimente un' altra regola arbitraria nel nostro uso, che la rescissione per la lesione in più della metà del giusto prezzo non abbia luogo nelle vendite fatte per decreto di Giudice. Così, è una legge naturale, che non si possano fare convenzioni contrarie alle leggi ed a' buoni costumi, e questa legge forma un' eccezione alla regola generale, che possa farsi ogni sorta di convenzioni. E per mezzo di un' altra legge naturale si eccettuano dalla regola della restituzione in integrum de' minori, gli obblighi i quali con una ragionevole condotta abbiano contratti.

E' facile di vedere che l' eccezioni nate da leggi arbitrarie, si osservano e s' imparano per mezzo della semplice lettura, e della memoria, e che perciò bisogna impararle collo studio. Ma il discernimento dell' eccezioni che sono del diritto naturale, non dipende sempre dalla semplice lettura, e richiede del raziocinio. Poichè vi son dell' eccezioni naturali che non si trovano distese in leggi, e quel-

(d) E' degno di essere avvertito che questa L. 96. ff. de reg. jur. è ricavata da un trattato di Meciano sopra i fedecommessi.

(e) V. l' art. 14. della Sezione 2. delle convenzioni, l' art. 14. della Sezione 11. del contratto di

vendita, e l' art. 10. della Sezione 3. della Locazione.

(f) V. l' art. 6. 7. 8. della Sezione 1. delle regole del Diritto.

quelle stesse che sono scritte non sono sempre congiunte alle regole che da esse ristringonsi. A tal che la cognizione sì necessaria dell' eccezioni ricerca egualmente e lo studio in generale, ed in particolare l' attenzione allo spirito delle leggi delle quali bisogna far l' applicazione, affinchè non si violino l' eccezioni col dare troppo estensione alle regole generali.

Si può aggiugnere per un' ultima riflessione, la quale è una conseguenza di tutte le altre, che tutte le differenti considerazioni il di cui uso è sì necessario per l' applicazione delle leggi, richiedano la cognizione de' loro principj e del loro dettaglio, il che comprende il lume del buon senso congiunto allo studio ed all' esperienza. Imperciocchè senza questo capitale si è in pericolo di fare delle false applicazioni delle leggi, o stracchiandole ad altre materie alle quali esse non si rapportino, o non discernendo i limiti che loro danno l' eccezioni, o dando troppo estensione all' equità contro il rigore del diritto, o a questo rigore contro l' equità; o per difetto di altri lumi che debbono regolare l' uso delle leggi (g).

XXII.
Avver-
timento
sull' uso
delle re-
gole.

(g) V. l' art. ultimo della Sezione 2. delle regole del Diritto.

C A P I T O L O XIII.

Idea generale delle materie di tutte le leggi, ragioni della scelta di quelle delle quali si tratterà in questo libro.

S O M M A R J.

- I. Tutte le materie delle leggi sono o della Religione, o del Governo temporale.
- II. Materie proprie della Religione.
- III. Materie proprie del Governo.
- IV. Materie comuni alla Religione ed al Governo.
- V. Tre sorte di materie del Governo temporale.
- VI. Quelle del Diritto delle genti.
- VII. Quelle del Diritto pubblico.
- VIII. Quelle del Diritto privato.
- IX. Osservazioni sulle Ordinanze, Consuetudini, Diritto Romano, e Diritto Canonico, per fare intendere quali sono le materie di questo disegno.
- X. Quali sieno queste materie, ragioni della scelta che se n' è fatta.

A Vendo noi già veduto tutte le differenti sorte di leggi ridursi a due specie che le abbracciano tutte, l' una delle leggi della Religione, e l' altra delle leggi del Governo temporale, e di queste leggi alcune essere comuni ad ambedue; debbono del pari distinguere tutte le materie delle leggi in due specie, l' una delle materie delle leggi della Religione, e l' altra delle materie delle leggi del Governo, ben inteso che tra tutte queste materie ve ne sono delle comuni a tutte e due. Così le materie che riguardano i misteri della Fede, i Sacramenti, l' interno de' costumi, la disciplina Ecclesiastica, sono materie spirituali proprie della Religione; e quelle che riguardano le formalità de' testamenti, le distinzioni de' beni paterni e materni, de' proprj e degli acquistati, le prescrizioni, i retratti, i feudi, di Religione.

I. Tutte
le materie
delle leg-
gi, sono o
della Reli-
gione, o
del Go-
verno tem-
porale.
II. Mate-
rie pro-
prie della
di, Religione.

III. Ma- di, la comunione de' beni tra il marito e la moglie, ed altre somiglianti, sono
 terie pro- materie temporali proprie del Governo.

IV. Ma- Ma le materie che riguardano l'obbedienza a' Principi, la fedeltà in ogni for-
 terie co- ta di obbligazioni, la buona fede nelle convenzioni e ne' traffichi, sono materie
 muni alla comuni alla Religione ed al Governo, sulle quali amendue stabiliscono delle leggi,
 Religione secondo i loro fini, siccome è stato di già osservato.

V. Tre Non si dee qui entrare in una spiega più estesa delle materie appartenenti al-
 sorte di genti, il Diritto pubblico, e l' Diritto privato.
 materie Le materie del Diritto delle genti, giusta il senso dato ad una tal voce dal
 del Go- nostro uso, come è stato di già osservato, sono le maniere in cui si esercitano
 verno tem- le differenti comunicazioni di una nazione coll'altra; siccome sono i Trattati di
 porale. pace, le tregue, le sospensioni d'armi, la fede de' Negoziati, la sicurezza degli
 VI. Quel Ambasciatori, gli obblighi degli ostaggi, le maniere di dichiarare e di fare la
 le del Diritto guerra, la libertà del commercio, ed altre simili.

delle gen- Le materie del Diritto pubblico, sono quelle che riguardano l'ordine del go-
 ti. verno di ogni Stato, le maniere d'innalzare alla suprema potestà i Re, i Princi-
 VII. pi, e gli altri Potentati, per successione o per elezione, i diritti del Sovrano,
 Quello del l'amministrazione della giustizia, la milizia, le finanze, le differenti funzioni de'
 Diritto Magistrati e degli altri ufficiali, il governo delle città ed altre simili.

pubblico. Le materie del Diritto privato, sono le convenzioni tra particolari, i loro
 VIII. commerej, e tutto ciò che può esser necessario di regolare tra essi, o per preve-
 Quelle del nire le liti o per terminarle; come sono i contratti e le convenzioni di ogni for-
 Diritto pri- ta, le ipoteche, i testamenti ed altre materie.

vato. Per spiegare quali sieno tutte le materie che faranno trattate in questo Li-
 IX. Offer- bro, e le ragioni della scelta che se n'è fatta, è necessario di fare anticipatamen-
 vazioni te un'osservazione sopra le diverse leggi, che sono in uso in questo Regno.

fulle Or- Noi abbiamo in Francia quattro diverse specie di leggi, le Ordinanze, e le
 dinanze, Consuetudini, che sono nostre proprie leggi, e quel tanto che noi osserviamo del
 Consuetu- Diritto Romano, e del Diritto Canonico.

dini, Dirit- Queste quattro sorte di leggi regolano tutte le materie di qualunque natu-
 to Roma- ra; ma la loro autorità è molto differente.

no, Dirit- Le Ordinanze hanno un'autorità generale in tutto il Regno, e si osservano
 to Canoni- co, per tutte in ogni luogo, a riserva di alcune, le di cui disposizioni riguardano sola-
 fare inten- mente certe Provincie. (10)

dere quali Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 sieno le scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

materie di Il
 questo di- segno.

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Le Consuetudini, o siano costumanze, hanno la loro autorità particolare, e cia-
 scheduna è ristretta all'estensione della Provincia, o del luogo in cui si osserva. (11)

Il Diritto Romano ha in questo Regno due differenti usi, e ha in riguardo
 a ciascuno la sua autorità. L'uno di questi usi è, ch'egli è osservato come Con-
 suetudine in molte Provincie, e vi tien luogo di leggi in parecchie materie. Que-
 ste Provincie dicono reggersi col diritto scritto; e per questo uso il Diritto
 Romano vi ha la stessa autorità, che hanno nelle altre le lor proprie consuetudini.

L'altro uso del Diritto Romano in Francia si estende a tutte le Provincie,
 e comprende tutte le materie; e consiste nella osservanza in cui sono dappertut-
 to quelle regole della giustizia e dell'equità, che chiamansi il diritto scritto, per-
 chè sono scritte nel Diritto Romano. Così per questo secondo uso viene ad ave-
 re quella stessa autorità, che hanno la giustizia e l'equità sulla nostra ragione. (12)

Il Diritto Canonico contiene un grandissimo numero di regole da noi osser-
 vate, ma vi si trovano ancora talune che rigettiamo. Così noi osserviamo tutti
 i Canonici quali riguardano la Fede ed i costumi, e che sono ricavati dalla Scrit-
 tura, da' Concilj, e da' SS. Padri, e ne ammettiamo eziandio un grandissimo nu-
 mero di costituzioni appartenenti alla disciplina Ecclesiastica. Il nostro uso ne
 ha anche ricevute alcune che riguardano il solo Governo temporale, nel mentre ne
 ributtiamo altre disposizioni, o perchè non sono di nostro uso, o anche perchè
 talune sono contrarie al Diritto e alla libertà della Chiesa di Francia. (13)

E' ora facile di far conoscere, dopo queste osservazioni, qual sia stato il di-
 segno che ci abbiain proposto per la scelta delle materie, che abbiain creduto do-
 ver comprendere in questo libro, e per distinguerle da quelle che abbiain giudi-
 cato doverse ne escludere.

Tra tutte le materie che sono regolate da queste quattro sorte di leggi, che
 noi abbiain in Francia, cioè Ordinanze, Consuetudini, Diritto Canonico, e Di-
 ritto Romano, ve n'è un grandissimo numero di quelle che sono talmente distin-
 te da tutte le altre, che han dato motivo alla scelta da noi fatta.

Queste materie così dalle altre separate, sono quelle de' contratti, vendite,
 permuta, locazioni, prestiti, società, depositi, ed ogni altra convenzione; delle
 tutele, prescrizioni, ipoteche; delle successioni, testamenti, legati, sostituzioni;
 delle prove e presunzioni; dello stato delle persone; delle distinzioni delle cose,
 delle maniere d'interpretare le leggi, e molte altre, le quali hanno questo di co-
 mune, che l'uso n'è più frequente e più necessario di quello delle altre ma-
 terie.

Si è considerato che queste materie sono distinte da tutte le altre, non sola-
 mente perchè l'uso n'è più frequente, ma sopra tutto perchè i loro principj e
 le loro regole sono quasi tutte regole naturali dell'equità, le quali servono di
 fon-

(12) Relativamente a questo secondo uso è Così, per darne un esempio, ancorchè siassi
 generalmente anche tra noi osservato il Dirit- nel Regno nostro accettato il Concilio Tren-
 to Romano; perchè le regole della equità e tino, se ne eccettuarono nondimeno alcuni
 della giustizia non possono non essere le stesse Capitoli, che per incarico datogli dal Vice-
 in tutte le contrade, nelle quali vi sono uo- rè Duca di Alcalá notò in due relazioni il
 mini forniti di ragione. Nelle materie poi di Reggente Francescantonio Villani come lesivi
 semplice economia civile, che possono rego- de'Regi, e Supremi Diritti; le quali due re-
 larli con maniere indipendenti dalla giustizia lazioni esistono nel Tomo XVII. de' Mano-
 naturale, è osservato, qualor non s'incontri scritti Giuridizionali del Chioccarelli; e varj
 no leggi municipali, che o lo derogano, o altri Capitoli del medesimo calibro, sfuggiti
 lo modificano. alla diligenza del Villani, additò l'Autore
 della Storia Civile del Regno di Napoli Lib.
 XXXIII. Cap. III.

(13) Da noi non si osserva il Diritto Ca-
 nonico in tutto ciò che si oppone alla Rega-
 lia, e alla giurisdizione de' nostri Magistrati.

X. Quali
 siano que-
 ste mate-
 rie. Ragio-
 ni della
 scelta che
 se n'è fat-
 ta.

fondamenti alle regole delle materie delle Ordinanze, e delle Consuetudini, e di quelle parimente che sono ignote nel Diritto Romano. Poichè tutte le materie delle Ordinanze e delle Consuetudini non hanno altre leggi, che alcune regole arbitrarie, e da queste regole naturali dell'equità dipende principalmente la giurisprudenza delle dette materie. Così, per esempio, nelle materie de' Feudi, le Consuetudini ne regolano solamente le condizioni differenti ne' diversi luoghi; ma poi le questioni di queste materie si decidono secondo le regole naturali delle convenzioni, e secondo le altre regole dell'equità. Così, nella materia de' testamenti le Consuetudini ne regolano le formalità, e le disposizioni che possono o non possono farsi da' testatori, ma secondo le regole dell'equità si decidono le questioni che riguardano gli obblighi degli eredi, l'interpretazione delle volontà de' testatori, e tutte le altre ove si possono trovare delle difficoltà. Poichè, siccome altrove osservato abbiamo, sempre secondo queste regole si discutono e si giudicano le questioni di qualunque natura.

Or dunque perchè nel Diritto Romano sono state raccolte queste regole naturali dell'equità, dove si presentano a quel modo che si è detto nella Prefazione, e che ne rende lo studio sì difficile; perciò abbiamo presa la risoluzione di comporre questo libro, dove daremo una scelta di materie, delle quali vedrassi il piano nel Capitolo seguente.

C A P I T O L O XIV.

Piano delle materie di questo libro delle Leggi Civili.

S O M M A R J.

- I. Tutte le materie del Diritto hanno un ordine naturale.
- II. Fondamento di quest'ordine.
- III. Divisione generale delle materie di questo piano in due Parti; la prima delle obbligazioni, e la seconda delle Successioni.
- IV. Queste due Parti sono precedute da un Libro Preliminare delle regole del Diritto in generale, delle persone, e delle cose.
- V. Divisione delle materie della Prima Parte in quattro libri.
- VI. Primo libro, degli obblighi che nascono dalle convenzioni.
- VII. Secondo libro, degli obblighi senza convenzione.
- VIII. Terzo libro, degli effetti delle obbligazioni i quali o le aumentano, o le confermano.
- IX. Quarto libro, degli effetti delle obbligazioni che le diminuiscono o le annullano.
- X. Materie del primo libro.
- XI. Materie del secondo libro.
- XII. Materie del terzo libro.
- XIII. Materie del quarto libro.
- XIV. Seconda Parte delle Successioni.
- XV. Divisione delle materie della Seconda Parte in cinque libri.
- XVI. Primo libro, delle materie comuni alle successioni legittime e testamentarie.
- XVII. Secondo libro, delle successioni legittime.
- XVIII. Terzo libro, delle successioni testamentarie.
- XIX. Quarto libro, de' legati e delle donazioni per motivo della morte.
- XX. Quinto libro, delle sostituzioni e de' fedecomessi.
- XXI. Materie del primo libro.
- XXII. Materie del secondo libro.
- XXIII. Materie del terzo libro.
- XXIV. Materie del quarto libro.
- XXV. Materie del quinto libro.
- XXVI. Conclusione di questo piano delle materie, ragioni dell'ordine che vi si è seguito.
- XXVII. Osservazioni sulle materie che non sono di questo nostro disegno.

Tutte le materie del Diritto Civile hanno tra di loro un ordine semplice e naturale che ne forma un corpo, in cui è facile di ravvistarle tutte, e di concepire con una semplice occhiata in quale parte ciascuna abbia il suo luogo. E quest'ordine ha i suoi fondamenti nel piano della Società, che si è spiegato.

Si è veduto in questo piano, che l'ordine della Società si conserva in tutti i luoghi per mezzo degli obblighi, co' quali Iddio stringe gli uomini tra di loro; e si perpetua in tutti i tempi per mezzo delle successioni, le quali chiamano certe persone nel luogo di coloro che muojono, riguardo a quel che può passare a' successori.

Tom. I.

I

I. Tutte le materie del Diritto hanno un ordine naturale.
II. Fondamento di quest'ordine.

cessori. E questa prima idea forma una prima distinzione generale di tutte le materie in due specie; l'una delle Oblighazioni, e l'altra delle Successioni.

Tutte le materie di queste due specie devono essere precedute da tre sorte di materie generali, comuni a tutte le altre, e necessarie per intendere tutto il dettaglio delle leggi.

La prima comprende alcune regole generali che riguardano la natura, l'uso e l'interpretazione delle leggi, come son quelle delle quali abbiain parlato nel Capitolo XII.

La seconda riguarda la maniera con cui le leggi civili considerano e distinguono le persone, secondo certe qualità relative alle obbligazioni, o alle successioni; come per esempio le qualità di padre o di figlio di famiglia, di maggiore o di minore, di legittimo o di bastardo, e altre simili che costituiscono lo stato delle persone.

La terza comprende le maniere con cui le leggi civili distinguono le cose che servono agli usi umani, per rapporto alle obbligazioni ed alle successioni. Così per rapporto alle obbligazioni, le leggi distinguono le cose ch'entrano in commercio da quelle che non vi entrano, come sono le cose pubbliche e le cose sacre; e per rapporto alle successioni, si distinguono i beni paterni e materni, i proprj o sia antichi e gli acquistati.

III. Divisione generale delle materie di questo disegno in due parti. Secondo quest'ordine faranno divise tutte le materie di questo Libro in due Parti. La prima farà delle Oblighazioni, e la seconda delle Successioni. E tanto l'una quanto l'altra faranno precedute da un libro preliminare, il primo titolo del quale conterrà le regole generali della natura e dell'interpretazione delle leggi, il secondo farà delle persone, ed il terzo delle cose.

IV. Quest'ordine delle materie della Prima Parte che tratta delle Oblighazioni, bisogna osservare, come veduto l'abbiamo nel piano della società, che le obbligazioni sono di due specie.

La prima è di quelle, le quali si formano scambievolmente tra due o più persone per loro volontà, il che si fa per mezzo delle convenzioni, allorchè gli uomini si obbligano scambievolmente e volontariamente nelle vendite, permuta, locazioni, transazioni, compromessi, e altri contratti e convenzioni di ogni sorta.

La seconda è delle obbligazioni, le quali non si formano col consenso vicendevole, ma in altre maniere, come sono tutte quelle che si contraggono o per la volontà di una sola persona, o senza la volontà dell'una e dell'altra parte. Così quegli che intraprende gli affari del suo amico assente, si obbliga per sua propria volontà senza quella dell'amico assente. Così il tutore è obbligato per riguardo al suo pupillo, indipendentemente dalle volontà di amendue. E vi sono parecchi altri obblighi, i quali formansi senza la scambievole volontà di coloro che li contraggono.

Tutte queste sorte di obblighi volontarj o involontarj, hanno diversi effetti e conseguenze, che si riducono a due specie. La prima è di quelle sorte di conseguenze che accrescono gli obblighi in qualche cosa, o gli confermano, come sono le ipoteche, i privilegi de' creditori, le obbligazioni in solido, le malleverie, ed altre accessioni le quali hanno il carattere di accrescere gli obblighi, o di confermarli.

La seconda specie delle accessioni degli obblighi, si è di quelle che gli annullano, li cambiano, o li diminuiscono, come sono i pagamenti, le compensazioni, le rescissioni, le restituzioni in integrum o sia nello stato di prima.

A queste due specie di obblighi e a queste due specie di accessioni de' medesimi,

mi, si riducono tutte le materie della Prima Parte; e vi faranno disposte in quattro libri.

Il primo farà delle obbligazioni nate da convenzioni volontarie e scambievoli.

Il secondo degli obblighi che si formano senza convenzione.

Il terzo delle accessioni che accrescono gli obblighi, o li confermano.

Il quarto delle accessioni che annullano, diminuiscono, o cambiano gli obblighi.

Il primo libro delle convenzioni avrà principio da un primo titolo delle convenzioni in generale. Poichè essendovi molti principj e molte regole, comuni a tutte le specie di convenzioni, ricerca il buon ordine di non ripetere in ciascuna queste regole comuni, ma di raccoglierle tutte in un solo luogo; si collocheranno appresso in titoli particolari le diverse specie di convenzioni, e si aggiungerà alla fine del primo libro un ultimo titolo de' vizj delle convenzioni, come sono il dolo, lo stellionato, ed altri, ove si tratterà dell'effetto che debbono produrre nelle convenzioni l'errore e l'ignoranza del fatto o del diritto, la forza e la violenza, e gli altri vizj che possono ritrovarvisi.

Si è compreso in questo primo libro delle convenzioni la materia dell'usufrutto, e quella delle servitù, perchè l'usufrutto e le servitù si acquistano spesso per mezzo di convenzioni, come sarebbero le donazioni, vendite, permuta, transazioni, ed altri contratti. Così quantunque si possa acquistare un'usufrutto ed una servitù mediante un testamento, è naturale che queste materie dovendosi trovare in un solo luogo, siano collocate nel primo cui si rapportino.

Il secondo libro, che farà degli obblighi senza convenzione, comprenderà que' che si formano senza una scambievole volontà, quali sono gli obblighi de' tutori, que' de' curatori che si danno o alle persone come a' prodighi, agl' infensati e ad altri, o a' beni come ad una eredità vacante; l'obbligo delle persone che amministrano gli affari degli altri nella loro assenza e senza loro saputa, e quello delle persone i di cui negozj sono stati amministrati; que' delle persone che trovano aver qualche cosa di comune insieme senza convenzione: e vi sono diverse altre sorte di obblighi involontarj, ed alcuni ancora che si formano per opera di casi fortuiti.

Il terzo libro farà delle accessioni degli obblighi volontarj o involontarj, che gli accrescono, o li confermano: e comprenderà le diverse materie di questo carattere, come le ipoteche, i privilegi de' creditori, le obbligazioni in solido, le cauzioni, gl' interessi, e i danni ed interessi. Sarà compresa ancora in questo libro la materia delle prove, delle presunzioni, e del giuramento, che sono accessioni di tutte le sorte di obblighi, e che più fermi li rendono. E quantunque le prove e il giuramento servono altresì ad annullare gli obblighi, nondimeno questa materia che non deve esser trattata in diversi luoghi, deve essere collocata nel primo in cui la sua situazione naturalmente cada. Si metterà parimente nel numero delle accessioni, che rendono più fermi gli obblighi, il possesso e le prescrizioni, che confermano i diritti che si acquistano per mezzo di convenzioni e di altri titoli. E sebbene le prescrizioni abbiano ancora l'effetto di annullare gli obblighi, è natural cosa di allogarle in questo luogo per quella stessa ragione, per la quale vi si pongono le prove.

Il quarto ed ultimo libro della Prima Parte farà delle accessioni, le quali diminuiscono, cambiano o annullano gli obblighi, e conterrà le materie che hanno questo carattere, come i pagamenti, le compensazioni, le novazioni, le delegazioni, le rescissioni, e le restituzioni in integrum.

V. Divisione delle materie della prima parte in quattro libri.

VI. Primo Libro degli obblighi che nascono da convenzioni.

VII. Secondo Libro degli obblighi senza convenzione.

VIII. Terzo Libro delle accessioni che accrescono o confermano gli obblighi.

IX. Quarto Libro delle accessioni che diminuiscono, o gli annullano.

X. Materia del primo Libro.

XI. Materia del secondo Libro.

XII. Materia del terzo Libro.

XIII. Materia del quarto Libro.

XIV. Se- La Seconda Parte, che deve essere delle Successioni, comprende un numero troppo grande di materie, e troppo differenti, perchè si possa dividere in cinque libri.

XV. Di- Per concepire l'ordine di questi cinque libri, bisogna considerare che vi sono due maniere di succedere; l'una delle successioni, le quali chiamansi legittime, cioè a dire regolate dalle leggi, per le quali passano i beni di coloro che muojono alle persone da esse leggi chiamate; e l'altra delle successioni testamentarie, che fanno passare i beni a coloro, i quali possono essere istituiti eredi in testamento.

XVI. Pri- E perchè vi sono alcune materie comuni ed alle successioni legittime, ed alle successioni testamentarie; queste materie, dovendo precedere, faranno comprese nel primo libro, che farà seguito dal secondo, ove si spiegheranno le successioni testamentarie.

XVII. ma Un accadendo spesso, che le persone le quali istituiscono degli eredi, o pur anche quelle stesse che non ne vogliono altri fuori di que' del loro sangue, non lascino tutti i loro beni a' loro eredi, ma fanno delle donazioni particolari ad altre persone ne' testamenti, ne' codicilli, o in altre disposizioni a motivo di morte; queste sorte di disposizioni faranno il soggetto del quarto libro.

XVIII. E finalmente perchè le leggi hanno aggiunto alla libertà di fare degli eredi e de' legatarij, anche quelle delle sostituzioni e de' fedecommissi, per cui si chiama un secondo successore nel luogo del primo erede o del primo legatario, questa materia delle sostituzioni e de' fedecommissi farà il soggetto del quinto libro.

XIX. Secondo Il primo di questi cinque libri, il quale farà delle successioni in generale, conterrà le materie comuni alle due specie delle successioni, come sono gli obblighi annessi alla qualità d'erede, il beneficio dell'inventario, come si acquisti una eredità, o come vi si rinunzi, le divisioni della eredità tra i coeredi.

XX. Terzo Il secondo libro, che farà delle successioni legittime, spiegherà l'ordine delle successioni, e come vi sono chiamati i figli e gli altri discendenti, i padri, le madri, e gli ascendenti, i fratelli, le sorelle, e gli altri collaterali. Queste successioni legittime chiamansi ancora successioni *ab intestato*, la qual voce è particolarmente usata nel diritto scritto, perchè gli eredi legittimi, cioè gli eredi dello stesso sangue, allora vi succedono, quando non vi sia testamento, ciò che non bisogna intendere di quelle persone cui è dovuta la legittima.

XXI. Quarto Il terzo libro, che farà delle successioni testamentarie, conterrà le materie che riguardano i testamenti, le loro formalità, la diseredazione, i testamenti inofficiosi, la legittima, le disposizioni di coloro che sien passati a seconde nozze.

XXII. Quinto Il quarto libro farà de' legati e di altre disposizioni a cagion di morte, e vi si tratterà de' codicilli, delle donazioni a cagion di morte, e de' legati.

XXIII. Il quinto libro comprenderà le materie che riguardano le diverse specie di sostituzioni, e di fedecommissi.

XXIV. Tutte queste diverse materie, delle quali si è fatto il piano, saranno trattate in questo Libro delle Leggi Civili. Non ci siamo distesi a spiegare partitamente la natura delle medesime, perchè si spiegherà in ciascheduna d'esse, e sul principio di ogni titolo, quanto sarà necessario di saperne prima di leggerne le regole. Non ci siamo neppure fermati a rendere ragione dell'ordine, che si è dato in particolare alle materie di ciaschedun libro. Si è procurato di ordinarle per diversi riguardi, o secondo che la lor natura può farne la concatenazione, o secondo si è giudicato necessario che le une precedano le altre per farle meglio capire.

XXV. Così per esempio, nel primo libro della Prima Parte, dove sono spiegate le diverse

diverse sorte di convenzioni, dopo il titolo delle convenzioni in generale, si è collocato quello del contratto della vendita, perchè di tutte le convenzioni niuna comprende un così gran dettaglio quanto la vendita, e perchè le regole di questo contratto convengono a molte altre convenzioni, e danno molta facilità per l'intelligenza di altre materie. Così per altre simili considerazioni si sono ordinate tutte le materie; ma farebbe una inutile lungheria il rendere ragione sopra ciascheduna della situazione che l'è stata data. Si osserverà solamente che sebbene l'ipoteca potesse esser posta nel numero delle convenzioni, a motivo che per l'ordinario il diritto dell'ipoteca si acquista per convenzione, nondimeno si è dovuto mettere questa materia in un altro luogo, perchè l'ipoteca non è giammai una prima convenzione ed un obbligo principale, ma ella è sempre un accessorio di qualche altro obbligo, ed anche di que' che non nascono da convenzione, come di que' de' tutori e de' curatori ed altri parimente, in cui ella s'acquista per forza di diritto. Così questa materia ha naturalmente il suo ordine nel terzo libro; e queste stesse ragioni ci hanno obbligato a collocare nel medesimo luogo la materia delle cauzioni, e quella delle obbligazioni in solido.

XXVI. Uopo è finalmente di osservare, che oltre le materie le quali debbono essere trattate in questo libro, secondo il piano che fatto ne abbiamo, ve ne ha delle altre e del Diritto Romano e del nostro uso, che sembran per questo motivo dovervi esser comprese, come sono le materie fiscali, e municipali, le materie criminali, l'ordine giudiziario, i doveri de' Giudici. Ma perchè queste materie sono regolate dalle Ordinanze e sono del Diritto pubblico, non si è dovuto qui mischiarle. E perchè vi sono nel Diritto Romano molte regole essenziali di queste materie, le quali essendo naturali sono di nostro uso, ma non si trovano nelle Ordinanze, se ne potrà fare un altro libro separato. E si può intanto dinotar qui il luogo dovuto a queste materie, ed a quelle parimente delle nostre costumanze che sono ignote nel Diritto Romano.

XXVII. Tutte queste materie del Diritto pubblico debbono essere precedute da quelle che faranno spiegate in questo Libro. Poichè, oltre al supporre molte regole che quivi saranno spiegate, è cosa naturale che rapportandosi il Diritto pubblico a particolari, le materie che riguardano i particolari precedano quelle che sono del Diritto pubblico; e per questi motivi probabilmente nel Diritto Romano le materie fiscali e municipali, e le materie criminali sono state collocate dopo tutte le altre. Così dopo le materie di questo Libro si possono collocare quelle materie fiscali e municipali che riguardano i diritti del Principe, e l'buon governo delle Città, e le materie che riguardano le Università, e gli altri Corpi e comunità, e le materie criminali. In quanto poi all'ordine giudiziario che comprende le procedure civili e criminali, le funzioni e doveri de' Giudici, essendo questa una materia che si riferisce a tutte le altre, sembra di dover occupare l'ultimo luogo.

XXVIII. Per quel che riguarda le materie che sono proprie delle nostre Consuetudini, come sono i Feudi, il retratto per ragion di parentela, la *guardia nobile o cittadina*, la comunità de' beni tra il marito e la moglie, le istituzioni per via di contratto, la proibizione di disporre per causa di morte di una parte de' beni in pregiudizio degli eredi consanguinei, le rinuncie delle donne alle successioni, e tutto ciò che le nostre Consuetudini hanno di particolare per le successioni, per le donazioni e per altre materie; non è necessario di segnarne il sito, poichè è facile di giudicare che queste materie si riferiscono o alle obbligazioni o alle successioni. Così, i Feudi sono stati nella loro origine convenzioni tra il Signore e l'

XXIII. Materie del terzo Libro.

XXIV. Materie del quarto Libro.

XXV. Materie del quinto Libro.

XXVI. Conclusione di questo piano delle materie, ragioni dell'ordine che vi si è seguito.

XXVII. Osservazioni sulle materie che non sono di questo disegno.

e l' vassallo. Così il retratto per ragion di parentela è una conseguenza del contratto di vendita. Così la guardia nobile o cittadinesca è una specie di usufrutto congiunto alla tutela. Così la comunità de' beni tra il marito e la moglie, e l' dotario o sia antifato, sono convenzioni o espresse o tacite che hanno la loro connessione colla materia delle doti. Così le istituzioni per via di contratto formano una materia composta della natura de' testamenti e di quella delle convenzioni, e che riceve le sue regole da queste due qualità. Così ciascheduna di tutte le altre materie delle Consuetudini ha il suo sito convenevole, ed è facile di riconoscerne l' ordine nel piano che si è spiegato. (14)

Fine del Trattato delle Leggi.

(14) Nelle poche *note*, che io feci in questo *Trattato*, ebbi disegno di accennar soltanto alcune notizie del Diritto Napoletano, le quali servissero di compendiosi avvertimenti circa quelle materie, che l' illustre Autore propose per esemplificar le regole. E tanto mi convenne di fare per non dipartirmi dal suo istituto. Saranno perciò da me più a disteso esposte le determinazioni delle nostre leggi scritte, e consuetudinarie nelle *note*, che situerò a' propri luoghi nella seguente Opera grande delle *Leggi Civili secondo il loro ordine naturale*; e procurerò di additare non solamente le disposizioni medesime, ma eziandio le varie occasioni, che le produssero, acciocchè se ne possa ben comprender lo spirito, e l' uso.